

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 novembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 316. Sentenza 28 ottobre - 4 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Norme di attuazione dello statuto speciale concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Denunciata mancanza di coordinamento con la Costituzione, lesione del principio di autonomia contenuto nello Statuto speciale, lesione dei principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, della riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto per l'adozione delle norme di attuazione, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali, irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, violazione della riserva di legge a garanzia dell'indipendenza dei giudici, lesione del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, mancanza di continuità dell'attività giurisdizionale - Sopravvenuta sostituzione, con espressa abrogazione, delle norme censurate - Necessità di valutazione sulla perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, art. 3, primo comma; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, artt. 1, 2, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, quarto comma, lettera *b)*, quinto, sesto e ottavo comma, 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; decreto-legge lgt. 25 giugno 1944, n. 151, art. 4; d.lgs. Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8, art. 1.
- Statuto speciale della Regione siciliana, artt. 14, primo comma, 23, 24, primo comma, e 43; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 1; Costituzione, artt. 3, 5, 24, primo comma, 100, 101, 102, primo e secondo comma, 108, primo e secondo comma, 111, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lettera *l)*, 120, 135 e VI disposizione transitoria, primo comma.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Partecipazione di giudici «laici» designati in sede locale - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Denunciato contrasto con lo Statuto siciliano, ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni sollevate in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare - Difetto di rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, commi 1, lettera *d)*, e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, (convertito, in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 6.
- Statuto speciale della Regione siciliana, artt. 23 e 14, primo comma; Costituzione, artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l)*, 120, secondo comma, e VI disposizione transitoria, primo comma.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Partecipazione di giudici «laici» designati in sede locale - Censure concernenti lo status complessivo dei medesimi, e particolarmente il regime delle incompatibilità e la disciplina della *vacatio* - Asserita lesione del principio di autonomia contenuto nello Statuto speciale, ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, lamentata mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, lesione dei principi della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, (convertito, in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 6.
- Statuto speciale della Regione siciliana, artt. 23 e 14, primo comma; Costituzione, artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120 e VI disposizione transitoria, primo comma

Pag. 19

N. 317. Ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell'assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all'istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma

» 30

N. 318. Ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Benefici fiscali - Locazione di immobili ad uso commerciale - Credito di imposta per il locatore pari all'importo dei canoni scaduti e non percepiti - Mancata previsione - Assunta disparità di trattamento rispetto ai locatori di immobili ad uso abitativo - Controversia riferita ad anni anteriori alla modifica legislativa dalla quale sarebbe scaturita la disparità - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Ordinanza di rimessione carente di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 32

n. 319. Ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano.

Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico - Decreti ministeriali che ne accordano il prolungamento a favore della Società Edison S.p.a. - Ricorso della Provincia - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia in materia di urbanistica ed opere pubbliche, mancata ricerca di intesa, contrasto con i principi di tutela delle minoranze linguistiche e di preferenza degli enti provinciali a parità di condizioni - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, emessi il 5 novembre 1998.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, 8 e 12, primo e terzo comma; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 10 e 29, comma 3, in combinato disposto; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma

Pag. 35

n. 320. Sentenza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Trasferimenti erariali di parte corrente alle Regioni - Procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, successiva confluenza in un fondo unico, determinazione di criteri di riparto ad opera di d.P.C.m. - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciato eccesso dei poteri legislativi statali in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», lesione dell'autonomia finanziaria - Disciplina transitoria per una parziale razionalizzazione - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondo di offerta turistica - Criteri di riparto da parte di organi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale e della autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Ripartizione fra le Regioni di un fondo corrispondente alla perdita del gettito per la riduzione dell'accisa sulla benzina - Coinvolgimento solo consultivo della Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa e della autonomia finanziaria delle Regioni - Avvenuta attuazione della disposizione censurata con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento - Nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto e sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale e particolarmente della potestà residuale in tema di ordinamento del proprio personale - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 15.
- Costituzione, art. 117.

Asili nido nei luoghi di lavoro - Deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Ritenuta lesione della potestà normativa delle Regioni - Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione - Inammissibilità .

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, comma 6.
- Costituzione, art. 117.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Asili nido nei luoghi di lavoro - Fondo ministeriale per il finanziamento dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Lesione della competenza legislativa regionale nelle materie dell'istruzione e della tutela del lavoro, introduzione di un fondo settoriale in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 119

Pag. 37

N. 321. Sentenza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione di misure di prevenzione - Ricorso per cassazione - Vizi di motivazione deducibili sotto il titolo della violazione di legge - Vizio di manifesta illogicità della motivazione - Esclusione - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza, disparità rispetto alla disciplina in tema di misure di sicurezza, ingiustificata violazione delle garanzie difensive - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, undicesimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 47

N. 322. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 97, 111, secondo comma

» 52

N. 323. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma

» 54

- N. 324. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, art. 13 Pag. 56
- N. 325. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, art. 3 » 57
- N. 326. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma » 59
- N. 327. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma » 61
- N. 328. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3, 13, terzo comma, e 97 » 63

N. 329. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

Pag. 64

N. 330. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma

» 66

N. 331. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 97

» 67

N. 332. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Denunciata disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, lesione dei diritti inviolabili garantiti da trattati internazionali - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 13.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Giudizio di convalida dell'arresto - Nulla osta all'espulsione e pronuncia di sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio del giusto processo, dell'esercizio dell'azione penale, dell'esercizio della giurisdizione - Avvenuta restituzione degli atti da parte del rimettente al pubblico ministero - Impossibilità di fare applicazione nel giudizio *a quo* delle norme censurate - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 558; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater*, e 14, comma 5-*quinqies*, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101, secondo comma, e 111

Pag. 69

n. 333. Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Omessa indicazione di parametri costituzionali, difetto di descrizione della fattispecie *a quo*, difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*ter* e 5-*quinqies*, come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189

» 72

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 97. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione dal diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e dall'obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale.

- Legge della Provincia di Bolzano 27 [*recte*: 23] luglio 2004, n. 4, art. 14.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8, punti 3) e 8).
- Costituzione, art. 9

» 75

n. 98. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Università e istituzioni di alta cultura - Norme della Regione Piemonte - Borse di studio agli studenti universitari - Previsione dell'assegnazione secondo i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale riguardo all'uniformità di trattamento della disciplina dell'istruzione sul territorio statale e ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili.

- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20, artt. 3, commi 2 e 3, e 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *m*) e *n*), e terzo

» 76

N. 829. Ordinanza del T.a.r. per la Campania dell'8 giugno 2004.

Straniero e apolide - Straniero - Espulsione amministrativa - Regolarizzazione - Esclusione per l'extracomunitario espulso dall'area Schengen in conseguenza di segnalazione per minaccia all'ordine ed alla sicurezza pubblica o per inosservanza delle disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lett. b).
- Costituzione, art. 3, primo comma

Pag. 78

N. 830. Ordinanza del Giudice di pace di Amelia (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 2004) del 7 novembre 2003.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per infrazioni al codice della strada previste come reato - Sospensione della patente (in specie, per guida in stato di ebbrezza) - Applicabilità prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato ed irrogato la pena principale - Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 81

N. 831. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pescara del 9 giugno 2004.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità in autenticazione di liste di candidati - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto ai reati di falsità di atti fidejacenti suscettivi della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.).

- Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1.
- Costituzione, art. 3

» 82

N. 832. Ordinanza del Tribunale di Salerno (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 2004) del 19 marzo 2004.

Processo penale - Termine per la difesa - Disciplina - Consentito esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo - Lesione del principio della ragionevole durata del processo - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sulle parti civili costituite.

- Codice di procedura penale, art. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, comma secondo, ultima parte

» 84

N. 833. Ordinanza del Tribunale di Venezia sez. distaccata di Chioggia del 23 giugno 2004.

Reati e pene - Reati tributari - Definizione automatica - Non applicabilità della esclusione della punibilità in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - Disparità di trattamento - Irragionevolezza sotto diversi profili.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14.
- Costituzione, art. 3

» 86

N. 834. Ordinanza del Giudice di pace di Verolanuova del 14 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Configurazione di sanzione personale fondata su responsabilità oggettiva - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (in rapporto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica) - Compressione del diritto di difesa - Imposizione di obblighi di denuncia o di autodenuncia in contrasto con il diritto al silenzio - Assenza di rimedi giurisdizionali avverso la decurtazione in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 [e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1º agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27

Pag. 87

N. 835. Ordinanza del Giudice di pace di Sulmona del 4 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Denunciata configurazione di responsabilità oggettiva per sanzione non pecuniaria - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale ed amministrativa - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa (del proprietario obbligato alla denuncia e del soggetto indicato come conducente al momento dell'infrazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27

» 89

N. 836. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 2004) del 23 marzo 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 91

N. 837. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 27 aprile 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 94

N. 838. Ordinanza del Tribunale di Palermo del 27 aprile 2004.

Esecuzione forzata in genere - Pignoramento dei crediti del lavoratore per stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Limitazione ad un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Incidenza sul diritto alla retribuzione - Ingiustificato trattamento di privilegio del datore di lavoro rispetto agli altri creditori del lavoratore.

– Cod. civ., art. 1246, n. 3; cod. proc. civ., art. 545, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36 Pag. 96

N. 839. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Latina del 16 aprile 2004.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 99

N. 840. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Latina del 16 aprile 2004.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 104

N. 841. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Latina del 16 aprile 2004.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 108

N. 842. Ordinanza del Tribunale di Fermo del 29 giugno 2004.

Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Facoltà dell'imputato di chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna e che ad esso si sia opposto, e l'imputato rinviato a giudizio con le forme ordinarie - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti.

– Codice di procedura penale, art. 461, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo.

Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta dell'opponente del giudizio ordinario o, comunque, mancata formulazione di richiesta dei riti speciali - Fissazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna e che ad esso si sia opposto, e l'imputato rinviato a giudizio con le forme ordinarie - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 464, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo Pag. 113

N. 843. Ordinanza del Giudice di pace di Asola del 12 maggio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Equiparazione fra proprietari che omettono del tutto la dichiarazione e proprietari che si dichiarano impossibilitati ad identificare il trasgressore - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada e con i principi sulla responsabilità personale in materia amministrativa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3 » 120

N. 844. Ordinanza del Giudice di pace di Firenze del 21 maggio 2004.

Procedimento civile - Ordinanza di ingiunzione in corso di causa (art. 186-*ter* cod. proc. civ.) - Concedibilità per i crediti vantati dai professionisti *ex* art. 633, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irrazionalità - Lesione del principio di uguaglianza - Contrasto con la ragionevole durata del processo - Incidenza sull'utilità sociale dell'attività dei professionisti difensori e sulla remunerazione ad essi proporzionalmente dovuta - Ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e imprenditori commerciali - Riferimento alla ordinanza n. 545/2000 della Corte costituzionale.

- Cod. proc. civ., art. 186-*ter*, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 36, primo comma, 41, comma secondo, e 111, comma secondo » 122

N. 845. Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 17 giugno 2004.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Giudice competente territorialmente per i procedimenti in camera di consiglio - Individuazione in base al solo criterio della sede legale della società, anziché secondo le regole generali - Conseguente irrilevanza del luogo in cui la società convenuta ha la sede effettiva - Contrasto con i principi direttivi posti dalla legge delega n. 366/2001 - Irrazionale diversità di trattamento processuale rispetto alle controversie societarie soggette al rito ordinario - Contrasto con la tendenza di fondo degli ordinamenti italiano e comunitario in materia di conflitti con enti societari.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 25, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 12, comma 1, lett. *f*), della legge 3 ottobre 2001, n. 366) » 124

N. 846. Ordinanza del T.a.r. per il Veneto del 17 giugno 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Revoca del provvedimento - Esclusione in caso di lavoratore extracomunitario destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni non omogenee - Irragionevolezza.

- Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3

Pag. 128

N. 847. Ordinanza del Giudice di pace di Siena del 30 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Denunciata previsione di una fattispecie di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio sia penale che amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Irragionevole attribuzione al proprietario del potere-dovere di indicare il trasgressore, pur se l'individuazione risulti impossibile - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 [aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9], come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113

» 130

N. 848. Ordinanza del Giudice di pace di Cortona del 19 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio della responsabilità personale in materia penale e dell'analogo principio in materia di sanzioni amministrative posto dalla legge n. 689/1981 - Contrasto con le norme della legge sulla tutela dei dati personali.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 [aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9], come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27; cod. penale, artt. 40 e 42; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, artt. 18, 20, 21 e 23

» 133

N. 849. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 7 luglio 2004.

Lavoro (Rapporto di) - Lavoratori subordinati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza garanzia di stabilità - Crediti retributivi sorti da precedenti rapporti di lavoro con lo stesso datore - Sospensione della prescrizione - Esclusione secondo il «diritto vivente» - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

- Cod. civ., art. 2948, n. 4.
- Costituzione, art. 36.

» 134

- N. **850.** Ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) del 6 novembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

Pag. 137

- NN. **851 e 852.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenute alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) del 12 febbraio e il 2 marzo 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 139

- N. **853.** Ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) del 6 marzo 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 141

- N. **854.** Ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) dell'11 marzo 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 143

NN. **855 e 856.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenue alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) del 17 e 19 marzo 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

Pag. 145

NN. **857 e 858.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenue alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) del 27 e 30 marzo 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 147

N. **859.** Ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) del 1° aprile 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 149

NN. **860 e 861.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo del 20 e 21 aprile 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 151

N. 862. Ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo del 23 aprile 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

Pag. 153

N. 863. Ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo del 27 aprile 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 155

NN. da 864 a 869. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo dell'11 e del 15 maggio, del 7 e del 28 giugno, del 9 luglio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 157

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 316

Sentenza 28 ottobre - 4 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Norme di attuazione dello statuto speciale concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Denunciata mancanza di coordinamento con la Costituzione, lesione del principio di autonomia contenuto nello Statuto speciale, lesione dei principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, della riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto per l'adozione delle norme di attuazione, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali, irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, violazione della riserva di legge a garanzia dell'indipendenza dei giudici, lesione del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, mancanza di continuità dell'attività giurisdizionale - Sopravvenuta sostituzione, con espressa abrogazione, delle norme censurate - Necessità di valutazione sulla perdurante rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, art. 3, primo comma; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, artt. 1, 2, secondo comma, lettere *b*) e *c*), quarto comma, lettera *b*), quinto, sesto e ottavo comma, 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; decreto-legge lgt. 25 giugno 1944, n. 151, art. 4; d.lgs. Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8, art. 1.
- Statuto speciale della Regione siciliana, artt. 14, primo comma, 23, 24, primo comma, e 43; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, art. 1; Costituzione, artt. 3, 5, 24, primo comma, 100, 101, 102, primo e secondo comma, 108, primo e secondo comma, 111, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120, 135 e VI disposizione transitoria, primo comma.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Partecipazione di giudici «laici» designati in sede locale - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Denunciato contrasto con lo Statuto siciliano, ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni sollevate in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare - Difetto di rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, (convertito, in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 6.
- Statuto speciale della Regione siciliana, artt. 23 e 14, primo comma; Costituzione, artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120, secondo comma, e VI disposizione transitoria, primo comma.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Partecipazione di giudici «laici» designati in sede locale - Censure concernenti lo *status* complessivo dei medesimi, e particolarmente il regime delle incompatibilità e la disciplina della *vacatio* - Asserita lesione del principio di autonomia contenuto nello Statuto speciale, ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, lamentata mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, lesione dei principi della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, (convertito, in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 6.
- Statuto speciale della Regione siciliana, artt. 23 e 14, primo comma; Costituzione, artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120 e VI disposizione transitoria, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche); dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 13 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente «Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana») e degli artt. 4, comma 1, lett. *d*), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2004, n. 45, promossi con ordinanze del 13 maggio, del 9 settembre, ancora del 13 maggio 2003 e del 10 marzo 2004 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente iscritte ai nn. 443, 902 del registro ordinanze 2003 ed ai nn. 30 e 430 del registro ordinanze 2004, e con atti del 13 e del 26 febbraio 2004 dal Presidente dello stesso Consiglio, rispettivamente iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28 e 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2003, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione dell'Ausonia Servizi Tributari S.p.A., del comune di Belmonte Mezzagno, della Sipa S.p.A. ed altra e di Michele Basile ed altro nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Salvatore Raimondi per l'Ausonia Servizi Tributari S.p.A., Andrea Scuderi per la Sipa S.p.A. ed altra e per Michele Basile ed altro, Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di tenore sostanzialmente identico, emesse rispettivamente in data 13 maggio 2003 (r.o. n. 443 del 2003) e in data 9 settembre 2003 (r.o. n. 902 del 2003), nel corso di altrettanti giudizi su ricorsi in appello avverso sentenze del t.a.r. per la Sicilia, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti la istituzione del Consiglio stesso e la sua composizione. Le ordinanze muovono da una ricostruzione delle vicende che accompagnarono la emanazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana — anteriore alla Costituzione repubblicana, essendo stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e con la espressa riserva, contenuta nel secondo comma dell'articolo unico, di essere sottoposto all'Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione, coordinamento in realtà mai avvenuto — e da una premessa relativa al carattere della delega conferita al Governo per detta emanazione.

Il giudice *a quo* impugna in via successivamente gradata l'art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche) e, derivatamente, gli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), in riferimento ai principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, essendo stato lasciato il Governo — si sostiene nelle ordinanze — arbitro di legiferare in qualsiasi materia, con le sole eccezioni di quella costituzionale, elettorale ed internazionale.

Ulteriore vizio di costituzionalità risiederebbe nel fatto che gli artt. 1, 3, primo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del d.lgs. n. 654 del 1948 sono stati emanati in assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto siciliano, che dispone all'art. 43 che le norme di attuazione dello statuto stesso siano determinate da una commissione paritetica.

In diverso ordine di idee, il giudice rimettente ha censurato l'art. 2, quarto comma, lettera *b*), e *in parte qua*, i successivi sesto e ottavo comma del d.lgs. n. 654 del 1948 di attuazione dello statuto, in riferimento all'art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato; in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali; in riferimento allo stesso art. 23 dello statuto, all'art. 102, primo comma, all'art. 108 primo comma e all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto manca la previsione di una composizione del Consiglio di giustizia amministrativa diversa rispetto a quella del Consiglio di Stato, con la nomina di membri laici di designazione regionale e in quanto, in materia di giurisdizione e di ordinamento giudiziario, esiste una riserva di legge statale, ed eventuali deroghe ad essa, si rileva, non possono che essere previste da una norma di rango costituzionale. Lo stesso discorso varrebbe ove si qualificasse il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata del Consiglio di Stato.

Altro profilo di illegittimità costituzionale della normativa censurata e, in particolare dell'art. 2, quarto comma, lettera *b*), e, derivatamente, dei successivi quinto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo, dell'art. 3, secondo e terzo comma e dell'art. 7 del d. lgs. n. 654 del 1948, viene ravvisato nella violazione degli artt. 3, 24, 100, terzo comma, 101, secondo comma, 108, secondo comma, 111, terzo comma, della Costituzione, per la irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, e per la violazione del principio della riserva di legge che deve assicurare l'indipendenza dei giudici. Ancora, vengono censurati l'art. 2, quarto comma, lettera *b*), e quinto comma, del d.lgs. n. 654 del 1948, come sostituito dal d.P.R. n. 204 del 1978, limitatamente alle parole «innanzi alle giurisdizioni amministrative», nonché l'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall'art. 1 della legge regionale siciliana 12 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente «Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana»), per violazione degli artt. 3, 24, 101, secondo comma,

108, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, per l'inferiore trattamento economico dei giudici laici rispetto ai togati, per il difetto di imparzialità e la mancanza di indipendenza dei primi. Infine, viene ravvisato il contrasto dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 654 del 1948 con gli artt. 3, 24, 100, 101, 103, 108 e 113 della Costituzione e con l'art. 23 dello statuto siciliano, per la mancata previsione di termini tassativi per la designazione dei membri regionali del Consiglio e la nomina dei medesimi, nonché di meccanismi sostitutivi tali da assicurare la continuità dell'attività giurisdizionale del Consiglio stesso.

2. — Nei giudizi innanzi alla Corte è intervenuta la Regione siciliana, che ha concluso per la infondatezza delle questioni.

3. — Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, investito dalla Presidenza della Regione di un parere in ordine ad un ricorso straordinario, ha sollevato, con ordinanza del 13 maggio 2003 (r.o. n. 30 del 2004), le medesime questioni di legittimità costituzionale già riferite, estendendole alla composizione della sezione consultiva dello stesso Consiglio.

4. — Anche nel giudizio introdotto con la citata ordinanza, è intervenuta la Regione siciliana, concludendo per la infondatezza delle questioni.

5. — Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con atto del 13 febbraio 2004 (iscritto al n. 272 del registro ordinanze 2004), ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché l'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45. Il rimettente era stato chiamato, nel corso del procedimento sul ricorso per l'annullamento di una sentenza del TAR per la Sicilia - sede di Palermo - riguardante una gara relativa all'appalto del servizio di riscossione e gestione dei tributi, ad emettere, ai sensi dell'art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000, una pronuncia cautelare provvisoria in ordine alla istanza di sospensione della sentenza e del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione.

Il Presidente del predetto Consiglio, ritenuta la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, tanto più che nella specie il dubbio investe la costituzione e la composizione del collegio cui la causa dovrebbe essere rimessa, contestualmente ha dichiarato di procedere con separato provvedimento all'adozione della tutela interinale, e ha impugnato l'art. 4, comma 1, lettera *d*), e comma 2, l'art. 6, comma 2 (limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma 1 lettera *d*»), concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti «laici» (in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'art. 19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186), alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del decreto; e, derivatamente, l'art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, che dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

Le impuginate disposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 23 dello statuto siciliano, che non prevederebbe alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia; con gli artt. 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto il d.lgs. n. 373 del 2003 disciplina una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell'autonomia regionale dovrebbero essere supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale; con gli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo comma, della Costituzione, introducendo una ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e quindi anche dell'esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale.

In subordine, vengono censurati i medesimi articoli per violazione dell'art. 23, primo comma, dello statuto siciliano che non prevederebbe né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria, e ciò anche in relazione, quali *tertia comparationis*, all'art. 24, primo comma, dello statuto concernente la composizione dell'Alta Corte, nonché all'art. 23, terzo comma, del medesimo statuto, al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, concernente la istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed agli artt. 90 e 91, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, concernente la istituzione di un Tribunale regionale di giustizia amministrativa nel Trentino-Alto Adige, con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano.

In ulteriore subordine, i medesimi articoli sono impugnati per contrasto con l'art. 23, primo comma, dello statuto siciliano nonché con gli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali; ed ancora con l'art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e con il primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Infine, in via ulteriormente gradata, gli stessi articoli sono censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, e con l'art. 14, primo comma, dello statuto siciliano.

In punto di rilevanza della questione, il rimettente afferma che questa è da rinvenire nella circostanza della inevitabile rimessione della controversia, dapprima in sede cautelare definitiva, e successivamente nel merito, ad un collegio composto in base a norme della cui legittimità costituzionale egli dubita.

Nel merito, il giudice *a quo* osserva che le disposizioni di attuazione dello statuto siciliano in materia di giurisdizione amministrativa di cui al d.lgs. n. 373 del 2003 relativamente alla composizione mista del collegio sono di segno contrario rispetto alle previsioni statutarie e comunque non sono in aderenza, come devono essere le norme di attuazione degli statuti, con la lettera e con lo spirito di quelle. Ed infatti, prosegue il rimettente, l'art. 23 dello statuto siciliano si limita a prevedere che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione», senza contenere alcun riferimento alla composizione dei collegi: pertanto, gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373 del 2003 introdurrebbero un principio del tutto estraneo allo statuto.

D'altra parte, rileva il giudice *a quo*, in materia di ordinamento giudiziario esiste, *ex art.* 108 Cost., una riserva di legge statale, con la conseguenza che le disposizioni degli statuti speciali in materia hanno un carattere eccezionale, che confina la norma statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale. Le norme censurate avrebbero introdotto in Sicilia un istituto eccezionale, quale la nomina di magistrati laici, disciplinando il loro *status* (oltre che, *ex art.* 8, quello dei togati), in modo diverso da quello ordinario, al di fuori di qualsiasi previsione statutaria, in una materia riservata alla disciplina statale, necessariamente uniforme sul punto, e pertanto derogabile solo per espressa previsione di norma equiordinata, e cioè di rango costituzionale.

Le norme in questione, sotto l'apparenza di norme *secundum legem*, contrasterebbero nella sostanza con le disposizioni statutarie, e, comunque, non sarebbero dettate dalla necessità di dare ad esse attuazione. E pertanto il d.lgs. n. 373 del 2003, al pari dell'abrogato d.lgs. n. 654 del 1948, istituirebbe in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria fisionomia e struttura, diverso da quello ordinario, composto anche da giudici laici di nomina regionale, ampliando enormemente la sfera di autonomia regionale, con *vulnus* alla lettera e allo spirito della disposizione costituzionale statutaria. Né, rileva il rimettente, le conclusioni sul contrasto delle norme censurate con lo statuto siciliano e con l'art. 108 della Costituzione cambierebbero ove si qualificassero le disposizioni del d.lgs. n. 373 del 2003 non già *contra*, ma *praeter legem*: ed infatti la legittimità costituzionale delle norme di attuazione degli statuti regionali è subordinata alla duplice condizione, non ravvisabile nella specie secondo il rimettente, dell'essere concordanti con le disposizioni statutarie e con il principio dell'autonomia regionale e giustificate dalla finalità di dare attuazione allo statuto.

Ed ancora, non potrebbe ritenersi, ad avviso del rimettente, che la riserva di legge statale nella materia *de qua* sia da intendere in senso meramente formale e non anche sostanziale, con la conseguenza che sia sufficiente l'adozione di una legge da parte dello Stato, il quale, assolto in tal modo l'onere della riserva di legge, potrebbe *ad libitum* dettare composizioni degli organi giurisdizionali collegiali differenti da regione a regione. Tale affermazione comporterebbe infatti che lo Stato possa anche differenziare la struttura dei processi tra le varie Regioni, con *vulnus* degli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 102, primo e secondo comma, 108, primo comma, della Costituzione. Più in generale verrebbe vulnerato il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico il cui valore, già riconosciuto dall'art. 5 della Costituzione, è attualmente ribadito dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Del resto, anche qualificando il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata, andrebbe rilevata comunque la esistenza di una riserva di legge dello Stato circa la istituzione di tali sezioni, laddove l'art. 23 dello statuto siciliano non contiene alcun accenno a tale possibilità: il decentramento non implica affatto la creazione di sezioni specializzate. Ed inoltre, l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, prevede la istituzione di sezioni specializzate solo nell'ambito della magistratura ordinaria, e non anche, quindi, all'interno dei giudici speciali attualmente esistenti. Ma anche se dovesse escludersi un divieto in tal senso, la possibilità di una siffatta istituzione dovrebbe intendersi coperta da riserva di legge statale *ex artt.* 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione: in nessun caso, poi, potrebbe essere dettato, in assenza di specifiche disposizioni di deroga di rango costituzionale, un regime differenziato da regione a regione.

Il giudice *a quo* richiama poi la VI disposizione transitoria della Costituzione, che prevedeva di procedere, entro cinque anni, alla revisione delle giurisdizioni speciali, ad eccezione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

I riferiti dubbi di illegittimità costituzionale sembrano al rimettente ulteriormente rafforzati per effetto delle nuove disposizioni di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione: l'art. 117 Cost. nella nuova formulazione rafforzerebbe infatti la necessità di attenersi ad una esegesi rigorosamente letterale dell'art. 23 dello statuto siciliano.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono riferite anche ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 373 del 2003, con riguardo ai membri laici della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa.

6. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la società ricorrente nel giudizio *a quo*, che ha concluso per l'accoglimento delle questioni sollevate, con argomentazioni adesive a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa.

7. — Si è altresì costituito, ma fuori termine, il comune appellato.

8. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente concluso per la inammissibilità della questione sotto vari profili. Anzitutto, l'Autorità intervenuta eccepisce la non rilevanza della questione, attinente alla composizione dell'organo collegiale, ai fini della concessione o meno della tutela cautelare. Una ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe poi da ravvisare nella mancata motivazione della sussistenza della estrema gravità ed urgenza della concessione della misura cautelare. Infine, esisterebbe un terzo profilo di inammissibilità per motivazione perplessa, non essendo ammissibile, secondo l'Avvocatura, la proposizione di questioni tra loro subordinate, in quanto tale prospettazione escluderebbe implicitamente la convinzione di non manifesta infondatezza delle questioni da parte del rimettente.

Nel merito, l'Avvocatura conclude per la infondatezza della questione, osservando anzitutto che, anche a voler convenire che le norme di cui si tratta non siano *secundum statutum*, esse possono senz'altro essere ritenute *praeter statutum*, e, come tali, legittime ove concordanti con le disposizioni statutarie e con l'autonomia della Regione, e giustificate dalla esigenza di dare una miglior attuazione allo statuto stesso. Requisiti, questi, che l'Avvocatura ritiene sussistenti nella specie. Né potrebbe ritenersi violata la riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario, ove si consideri che i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali non sono leggi regionali, ma fonti statali di rango primario.

Quanto alla censura relativa alla diversa composizione del Consiglio di giustizia amministrativa rispetto al Consiglio di Stato, si osserva che la istituzione in Sicilia di una sezione specializzata del Consiglio di Stato è pienamente riconducibile all'art. 23 dello statuto siciliano, e pertanto ad una norma di rango costituzionale. Né sarebbe esatto che l'art. 102, secondo comma, della Costituzione vieti la istituzione di sezioni specializzate presso i giudici speciali, dovendo invece la relativa facoltà ritenersi ricompresa nella generale riserva di cui all'art. 108, primo comma, della Costituzione. Nemmeno, secondo l'Avvocatura, sussisterebbe il contrasto delle norme impugnate con l'art. 108 della Costituzione, in quanto quest'ultima disposizione prevede una riserva di legge statale anche in ordine alla istituzione di sezioni specializzate. Infatti, a parte la considerazione che è lo stesso statuto a prevedere la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia, il d.lgs. n. 373 del 2003 ha valore di legge statale e non regionale.

Quanto al preteso contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione, l'Avvocatura rileva che detta disposizione non va intesa nel senso che debba ritenersi costituzionalmente illegittima qualsiasi modifica della disciplina del Consiglio di Stato, come degli altri organi giurisdizionali dalla stessa menzionati, ma solo come una presa d'atto della conformità dell'ordinamento di tali organi a Costituzione.

Manifestamente infondata appare infine all'Avvocatura la censura relativa alla violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello statuto siciliano, con riferimento alla riserva alla competenza esclusiva dello Stato in materia giurisdizionale. Al riguardo si ribadisce che, da un lato, è lo stesso statuto siciliano a prevedere la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia, e che, dall'altro, il d.lgs. n. 373 del 2003 non ha valore di fonte regionale, ma di legge statale ordinaria.

9. — Nel giudizio è altresì intervenuta la Regione Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità e nel merito per la infondatezza delle questioni sollevate. Sotto il primo profilo, si osserva che non è consentito al giudice di sollevare questioni in ordine alla composizione di altro organo giudicante.

Nel merito, rileva la Regione che le norme censurate non sono *contra statutum*, ma *praeter statutum*, e legittime in quanto sostanzialmente concordanti con le disposizioni statutarie, concorrendo con esse a perseguire la

finalità di garantire l'autonomia della Regione. Indubbia apparirebbe inoltre la configurazione del Consiglio di giustizia amministrativa come una sezione del Consiglio di Stato, ciò che escluderebbe un esercizio differenziato della giurisdizione su una parte del territorio nazionale.

In ordine, poi, ai regimi transitori di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 373 del 2003, si osserva che questi sono certi nella durata. Infine, la censura relativa all'art. 6 del d.l. n. 354 del 2003 sembra alla Regione inammissibile e, nel merito, infondata.

10. — Le medesime questioni, fondate su analoghe argomentazioni, sono state sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa con successivo atto del 26 febbraio 2004 (iscritto al n. 273 del registro ordinanze 2004).

11. — Anche in tale giudizio si è costituita la società ricorrente nel giudizio *a quo*, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

12. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la infondatezza delle questioni sollevate, sulla base di argomentazioni simili a quelle riferite con riguardo all'atto di intervento nel primo giudizio.

Analogamente, nel senso della inammissibilità o della infondatezza ha concluso la difesa della Regione, a sua volta intervenuta nel giudizio.

13. — Con ordinanza n. 430 del 10 marzo 2004 (r.o. n. 430 del 2004), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha sollevato le medesime questioni di legittimità costituzionale, ripercorrendo l'*iter* argomentativo dei due citati atti del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, sul quale si è già riferito.

14. — Si è costituita la parte privata del giudizio *a quo*, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, aderendo alle argomentazioni svolte nella ordinanza di remissione, e, in particolare, rilevando che il d.lgs. n. 373 del 2003 non si limiterebbe a dettare norme attuative dell'art. 23 dello statuto siciliano, ma modificherebbe la struttura ordinaria di detto organo giurisdizionale e ne prevederebbe una particolare composizione.

Altro profilo di illegittimità costituzionale riguarderebbe la mancata previsione espressa della incompatibilità tra le funzioni di componente laico del Consiglio e lo svolgimento della professione legale.

Un ulteriore dubbio di illegittimità costituzionale espone la parte privata del giudizio principale con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 373, secondo la quale i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa alla scadenza del sessennio non possono esser confermati e cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La norma, originata evidentemente dalla esigenza di evitare qualunque ipotesi di *pro-rogatio*, rimarrebbe lacunosa rispetto alla ipotesi in cui alla data di cessazione delle funzioni dei componenti in carica non sia già stato compiuto il procedimento relativo alla loro sostituzione. La paralisi che ne conseguirebbe vulnererebbe i principi costituzionali della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche.

15. — È intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione siciliana, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza di tutte le questioni sollevate, richiamandosi alle argomentazioni svolte con riferimento alle precedenti ordinanze di remissione.

16. — È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha del pari concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.

17. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, hanno depositato memorie le parti private costituite nei giudizi *a quibus*, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno in primo luogo ad oggetto: l'art. 3, primo comma, del d.lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), gli artt. 1, 2, secondo comma, lettere *b*) e *c*), quarto comma, lettera *b*), quinto, sesto, ottavo comma, 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), l'art. 4 del d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151 (relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento

dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche) e l'art. 1 del d.lgs. Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). Costituiscono altresì oggetto delle predette questioni di legittimità costituzionale gli artt. 4, comma 1, lettera *d*), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e l'art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia).

I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 5, 24, primo comma, 100, 101, 102, primo e secondo comma, 108, primo e secondo comma, 111, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120, 135 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, nonché gli artt. 14, primo comma, 23, 24, primo comma, e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) e l'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Diversi sono i profili di costituzionalità prospettati dai giudici rimettenti. Innanzi tutto, l'assoluta indeterminatezza della delega prevista dal d.lgs. lgt. n. 98 del 1946, che avrebbe lasciato sostanzialmente arbitro il Governo di legiferare in qualsiasi materia, salvo alcune specifiche eccezioni, cosicché, sotto questo aspetto, risulterebbe viziato, in via derivata, il d.lgs. n. 654 del 1948. In secondo luogo il giudice *a quo* censura, per quanto attiene alla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa, le norme di attuazione dello statuto contenute nel citato d.lgs. n. 654, perché in contrasto con l'art. 23 dello statuto stesso, oltre che con le disposizioni costituzionali — artt. 102, primo comma, e 108, primo comma — che prevedono la riserva di legge statale per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di sezioni specializzate, in modo da determinare una disciplina unitaria ed inderogabile in materia sull'intero territorio nazionale. Questi stessi profili di censura riguarderebbero, ad avviso del giudice *a quo*, anche il sopravvenuto d.lgs. n. 373 del 2003, tanto più che i principi unitari insiti nelle nuove competenze legislative esclusive dello Stato imporrebbero un'esegesi strettamente letterale dell'art. 23 dello statuto siciliano.

Inoltre, secondo il giudice rimettente, un altro profilo di incostituzionalità concerne la mancanza delle necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità che debbono caratterizzare l'incarico di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, anche per quanto attiene al regime delle incompatibilità professionali, al trattamento economico ed al loro *status* complessivo. Né, d'altra parte, le nuove norme di attuazione dello statuto speciale siciliano contenute nel citato decreto n. 373 del 2003 avrebbero, ad avviso del giudice rimettente, eliminato questi profili di incostituzionalità, poiché anche oggi il regime dei componenti laici e togati del Consiglio di giustizia amministrativa non è affatto identico e, per di più, la necessaria presenza di due membri laici nel collegio giudicante sottolinea questa differenziazione anche nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

2. — La sostanziale omogeneità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e l'identità dei parametri costituzionali evocati inducono a riunire i procedimenti in esame, affinché siano decisi con un'unica pronuncia.

3. — Le ordinanze nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 in particolare hanno ad oggetto varie disposizioni di attuazione dello statuto siciliano contenute nel citato decreto legislativo n. 654 del 1948, il quale peraltro è stato, dopo la proposizione delle ordinanze stesse, sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373. A seguito della sopravvenienza di queste disposizioni, che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, va pertanto disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti se tuttora permane la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le predette ordinanze.

4. — Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di trattazione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000, ha sollevato con due distinti atti, iscritti rispettivamente ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, varie questioni di legittimità costituzionale incentrate essenzialmente sulla composizione «mista» del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d.lgs. n. 373 del 2003. Tali questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il presidente del collegio non deve certo verificare, in sede di trattazione monocratica — per ragioni di «estrema gravità ed urgenza» — di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè «nella prima camera di consiglio utile», per decidere sulla medesima domanda cautelare.

5. — Tutto ciò premesso, vanno esaminate nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza n. 430 del 2004, le quali non sono fondate.

L'art. 23 dello statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce un principio di specialità, disponendo che «gli organi giuri-

sdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione» e prevedendo anche che le «Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile».

Tale disposizione ha avuto una prima attuazione con il citato d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, che ha appunto istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con il compito di esercitare «le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23 dello statuto della Regione siciliana». Si stabiliva che tale organo fosse presieduto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e, in sede giurisdizionale, fosse composto da due magistrati dello stesso Consiglio di Stato e da due «giuristi» non togati scelti dalla giunta regionale, con un incarico quadriennale rinnovabile, tra professori universitari di diritto o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai quali, durante la carica, era interdetto l'esercizio della professione davanti alle giurisdizioni amministrative.

Modificazioni ed integrazioni al suddetto d.lgs. n. 654 del 1948 sono state introdotte dal d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 25 del 1976, prevedendo in particolare che i «giuristi» non togati componenti del Consiglio di giustizia amministrativa, in sede giurisdizionale, fossero quattro ed il loro mandato avesse una durata di sei anni non rinnovabile, anche se per essi era ammessa la *prorogatio* della carica, e disponendo altresì che il collegio giudicante fosse composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due membri «laici».

Questi due decreti di attuazione dell'art. 23 dello statuto siciliano sono stati però espressamente abrogati ed integralmente sostituiti dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, il quale, innanzi tutto, in coerenza con il tenore letterale dell'art. 23, ha mutato la struttura organizzativa del Consiglio di giustizia amministrativa, stabilendone la composizione in due sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali, le quali «costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato». In correlazione con questo nuovo assetto organizzativo sono stati introdotti significativi mutamenti alla previgente disciplina, prevedendo, tra l'altro, l'aumento del numero dei componenti «togati» e «laici» ed una loro diversa ripartizione tra le due sezioni, nonché la formale equiparazione di questi ultimi ai primi per quanto attiene allo stato giuridico, al regime disciplinare ed anche, sia pure entro certi limiti, al trattamento economico.

6. — Il profilo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza in esame concerne essenzialmente l'interpretazione dell'art. 23 dello statuto siciliano, dal momento che in primo luogo si dubita che le denunciate norme del decreto di attuazione n. 373 del 2003 siano compatibili con il predetto articolo, sostenendo il giudice rimettente che il decreto stesso sarebbe non solo *praeter statutum*, ma addirittura *contra statutum*.

Va ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana, che non si limita all'esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell'unificazione del 1923, ma addirittura risale all'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l'istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli. L'art. 23 contiene dunque un principio di specialità, che riafferma, anche se in termini generici ed atecnici, per di più formulati anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un'aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati hanno avuto l'intento di attuare concretamente questa aspirazione, predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero ed eventualmente integrassero i principi enunciati.

Tali moduli del resto ebbero già, nel passato, uno scrutinio favorevole da parte di questa Corte, poiché nella citata sentenza n. 25 del 1976 si riconobbe che, nonostante che l'art. 23 preveda semplicemente l'istituzione di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato e non di un organo di giustizia amministrativa come quello disegnato dal d.P.R. n. 654 del 1948, tale organo esercitava le stesse funzioni delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Pertanto, secondo la stessa sentenza, «la legittimità costituzionale del provvedimento istitutivo del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana nel suo complesso» non poteva non essere confermata, dopo la riezione, nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2994 del 1955, delle varie eccezioni di costituzionalità sollevate sul medesimo decreto n. 654 del 1948.

In ogni caso, va sottolineato che il d.lgs. n. 373 del 2003 ha attuato una completa revisione della previgente normativa eliminando precedenti «anomalie», già segnalate dalla Corte, e in particolare ha ripristinato l'originario modello statutario di decentramento, organizzato su due sezioni «staccate» del Consiglio di Stato, dando così «piena» attuazione al principio di specialità contenuto nell'art. 23. In questo modo si è dato vita ad una disciplina che ha fissato entro i contorni dello statuto quelli che, in relazione a questo profilo particolare, si possono definire i «contenuti storico-concreti» dell'autonomia regionale siciliana (cfr. sentenza n. 213 del 1998).

La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa delineate dal decreto n. 373 appaiono dunque pienamente giustificate, stante la chiarezza del principio espresso nell'art. 23 ma anche l'assenza di soluzioni organizzative prestabilite, dall'intento di realizzare concretamente quel principio attraverso la prefirgurazione di un apposito modello la cui specialità, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, non appare certo *praeter statutum*. A questo riguardo è significativo ricordare che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (ed il relativo decreto di attuazione 6 aprile 1984, n. 426) si sia ispirato agli stessi principi di autonomia, riproducendo sostanzialmente, a distanza di anni, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell'organo di giustizia amministrativa, di membri «non togati» designati in sede locale. Si tratta evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla «specialità» di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell'organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia.

Alla stregua di queste considerazioni va pertanto rigettata la censura principale, secondo cui la composizione «mista» delle sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano sarebbe *contra statutum*. L'art. 4, comma 1, lettera *d*), e comma 2, e l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 introducono infatti un criterio organizzativo delle funzioni e degli uffici, il quale non solo non è estraneo al principio di autonomia regionale, come appunto dimostrano le ricordate disposizioni dello statuto del Trentino-Alto Adige, ma rispecchia i contenuti profondi, poiché storicamente radicati, della concezione autonomistica siciliana in tema di organizzazione della giustizia amministrativa, che addirittura prevede l'attribuzione al Presidente della Regione della c.d. giustizia ritenuta per quanto concerne i ricorsi straordinari. Del resto, il profilo della diversità di posizione, nell'ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell'incarico di questi ultimi, era già stato sottoposto a scrutinio di costituzionalità nella ricordata sentenza n. 25 del 1976. In quella occasione, la Corte aveva espressamente stabilito che il carattere temporaneo del mandato dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa «non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali che garantiscono l'indipendenza e con essa l'imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei alle magistrature», dal momento che a tali fini «non appare necessaria una inamovibilità assoluta», specialmente per i membri «laici», che, come anche altre esperienze dimostrano, «ben possono essere nominati per un determinato e congruo periodo di tempo».

L'indipendenza di tali giudici, secondo la stessa decisione, poteva invece ritenersi messa in pericolo da ipotesi, come quelle contenute nell'art. 3 del decreto n. 654 del 1948 — peraltro modificato dal d.P.R. n. 204 del 1978 — di loro riconferma nel mandato. Questo però non è il caso della censura rivolta contro l'art. 15 del decreto n. 373, il quale dispone, al comma 2, che i membri «laici», che non rimuovano le loro eventuali situazioni di incompatibilità o anche nell'ipotesi di scadenza del mandato, permangono comunque in carica, anche a titolo di *prorogatio*, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 373. Il periodo di tempo assai limitato e soprattutto la mancanza di ipotesi di riconferma non possono incidere sull'indipendenza del giudice tanto più che la durata del periodo stesso appare comunque non irragionevole in relazione alle complessive esigenze di continuità e funzionalità dell'organo.

In ogni caso va sottolineato che, come è noto, lo statuto siciliano è stato approvato prima dell'entrata in vigore del testo costituzionale e con esso non è stato mai coordinato, nonostante la sua «conversione» in legge costituzionale operata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Possono così talvolta rinvenirsi formulazioni ambigue, o anche omissioni — come quelle in tema di forme d'intesa tra Stato e Regione nella nomina dei componenti «laici» del Consiglio di giustizia amministrativa, diversamente da quanto previsto per i magistrati della Corte dei conti siciliana — da risolvere sulla base di una complessiva interpretazione dello statuto e della singolarità dell'autonomia siciliana.

7. — Proprio in base a tale interpretazione si può dunque ritenere che non sussista alcuna rottura del doveroso rapporto di congruenza della normativa di attuazione con il principio statutario fissato dall'art. 23. D'altra parte i citati artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373 del 2003, nel dettare la speciale disciplina del Consiglio di giustizia amministrativa, non hanno neppure violato, avendo rango primario in quanto norme di attuazione di statuti speciali (*cf.* sentenze n. 353 del 2001, n. 213 e n. 137 del 1998), la riserva di legge prevista in materia dall'art. 108 della Costituzione. E di conseguenza i predetti articoli possono anche, come fonti a competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (*cf.* sentenze n. 213 e n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985), introdurre una disciplina particolare ed innovativa, a condizione però di rispettare il «limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenze n. 353 del 2001 e n. 212 del 1984). Questa condizione, nella specie, risulta puntualmente verificata.

Il carattere di piena attuazione, come già rilevato, del d.lgs. n. 373 del 2003 rispetto all'art. 23 dello statuto, che è norma di grado costituzionale, esclude, di per sé, qualsiasi contrasto, prospettato in via subordinata, sia

con l'art. 102, secondo comma, relativo al divieto di istituire sezioni specializzate, sia con la VI disposizione transitoria della Costituzione, che ha sottratto la giurisdizione del Consiglio di Stato dalla prevista procedura di revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti.

Sono altresì destituiti di fondamento i dubbi di costituzionalità sollevati, in via ulteriormente gradata, nei confronti delle citate disposizioni del decreto n. 373 in riferimento alla ipotizzata lesione delle disposizioni costituzionali che, nell'ambito del rapporto tra Stato e regioni, stabiliscono le competenze legislative esclusive dello Stato in materia giurisdizionale, giacché occorre tenere conto della natura statale e non regionale delle fonti recanti disposizioni di attuazione degli statuti speciali, oltre che del rango costituzionale del citato art. 23 dello statuto siciliano.

In definitiva, le questioni di legittimità costituzionale in esame vanno rigettate sotto tutti i profili prospettati e, di conseguenza, risulta infondata anche la censura relativa all'art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, che prevede la copertura finanziaria delle spese per il funzionamento, a decorrere dall'anno 2004, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) *ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 indicate in epigrafe;*

b) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004, indicati in epigrafe;*

c) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004, indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 317

Ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell'assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all'istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile promossi dal Tribunale di Milano con una ordinanza del 30 ottobre e tre del 29 ottobre 2003 rispettivamente iscritte ai nn. 14, 16, 35 e 49 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con quattro identiche ordinanze, emesse tra il 29 e il 30 ottobre 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui, nell'ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest'ultimo;

che secondo il giudice *a quo* — designato dal Presidente della sezione quale titolare di quattro procedimenti di lavoro, già istruiti e rinviati per la discussione, in sostituzione di altro magistrato cessato dalle funzioni — dette norme determinerebbero una irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, risultando altresì lesive dei principi del giusto processo e del diritto di difesa;

che, a parere del Tribunale, nel rito del lavoro sarebbe essenziale l'identità tra il giudice-persona fisica che presiede l'udienza di cui all'art. 420 del codice di procedura civile (non a caso definita «udienza di discussione») e che assume le prove, e quello che decide la controversia, alla stregua di quanto avviene nel giudizio penale — definito processo orale per eccellenza — nel quale le conseguenze del mutamento della persona fisica del giudice trovano un'espressa sanzione nella nullità di cui all'art. 525 del codice di procedura penale e nella conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale;

che si realizzerebbero così le violazioni del principio della parità di trattamento, per essere entrambi i giudizi retti dal principio dell'oralità, nonché del diritto di difesa, pienamente ed efficacemente esercitabile solo davanti al giudice che ha assunto le prove dalla cui valutazione — come nei giudizi *a quibus* — dipende la decisione;

che, infine, secondo il remittente, il quale critica il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, risulterebbero vulnerati anche i principi del giusto processo in quanto, una volta scelto il principio di oralità, sarebbe imprescindibile che il giudice deputato alla decisione sia anche quello che ha personalmente proceduto all'istruzione, non potendosi altrimenti parlare di «processo» che si svolge «davanti» al giudice, cioè con la piena e consapevole partecipazione del giudicante;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto il giudice *a quo* avrebbe potuto motivatamente disapplicare la giurisprudenza non condivisa, e sostenendo nel merito l'infondatezza delle censure, per l'operatività, nel processo del lavoro, degli artt. 174 del codice di procedura civile e 63 delle disposizioni d'attuazione del medesimo codice;

che, secondo l'Autorità intervenuta, la scelta legislativa di consentire la prosecuzione del processo anche quando l'istruttore sia impossibilitato a concludere l'istruttoria o a decidere la causa, risulterebbe coerente con i principi del giusto processo, in quanto la durata di questo sarebbe compromessa ove fosse necessario ricominciare l'istruttoria in caso di trasferimento o impedimento del giudice, mentre non pertinenti sarebbero i richiami al processo penale, data la diversità dei beni coinvolti, e all'art. 24 della Costituzione, cui è estraneo il tema del cambiamento della persona fisica del giudice.

Considerato che il dubbio di illegittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Milano coinvolge gli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui, nell'ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice (rispetto a quello originariamente designato) non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest'ultimo, così concretando una irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale e risultando altresì lesivi dei principi del giusto processo e del diritto di difesa in violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, per l'identità delle questioni, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che anche a voler prescindere dall'applicabilità, nel rito del lavoro, del combinato disposto degli artt. 174 del codice di procedura civile e 63 delle disposizioni d'attuazione dello stesso codice — per effetto dei quali, in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze, è possibile la sostituzione del giudice istruttore — la questione è manifestamente infondata;

che gli impugnati artt. 420 e 429, primo comma, del codice di procedura civile disciplinano la fase decisoria del processo del lavoro in coerenza con i principi ispiratori di tale rito, senza che la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione risulti compromessa dalla decisione della controversia non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, il quale ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall'art. 421 dello stesso codice;

che tale possibilità appaga le esigenze di concentrazione ed immediatezza, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide;

che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 426 del 1998 e n. 286 del 2003) né le soluzioni per garantire un giusto processo devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo (v. da ultimo sentenza n. 78 del 2002 e ordinanza n. 80 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1204

N. 318

Ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Benefici fiscali - Locazione di immobili ad uso commerciale - Credito di imposta per il locatore pari all'importo dei canoni scaduti e non percepiti - Mancata previsione - Assunta disparità di trattamento rispetto ai locatori di immobili ad uso abitativo - Controversia riferita ad anni anteriori alla modifica legislativa dalla quale sarebbe scaturita la disparità - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Ordinanza di rimesione carente di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate di Cagliari 1 contro Boy Verina, iscritta al n. 1194 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello, promosso dall'Agenzia delle entrate di Cagliari 1, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari in data 7 luglio 2000, con la quale erano stati accolti i ricorsi proposti da una contribuente, la Commissione tributaria regionale di Cagliari, con ordinanza del 14 gennaio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all'importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo;

che, come riferisce il giudice rimettente, la ricorrente, proprietaria di un immobile ubicato in Cagliari, aveva dichiarato fra i redditi imponibili i canoni di locazione di detto immobile, ancorché non percepiti, ma successivamente, avendo ottenuto la convalida dello sfratto per morosità e non avendo recuperato i canoni insoluti, aveva chiesto il rimborso delle imposte versate (IRPEF e CSSN) sui medesimi canoni relativamente agli anni 1995 e 1996;

che l'istanza era stata respinta dalla Direzione regionale delle entrate, per essere stata presentata oltre il termine perentorio di diciotto mesi dalla data dei versamenti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che avverso il diniego l'interessata aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale, deducendo l'inapplicabilità del termine di decadenza, in quanto prescritto solo per le ipotesi di «errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento»;

che, avendo l'adita Commissione accolto i ricorsi, l'Agenzia delle entrate aveva proposto impugnazione, deducendo: *a)* la violazione dell'art. 122 (*rectius*: 112) del codice di procedura civile, per omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso per l'anno 1995 all'ufficio competente (la Direzione regionale delle entrate), ai sensi degli artt. 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); *b)*

la violazione dell'art. 122 (*rectius*: 112) cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla decadenza conseguente al decorso del termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, quanto alla istanza di rimborso per l'anno 1995; c) la falsa applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che l'appellata, costituitasi in giudizio, aveva resistito all'impugnazione, sollevando pregiudizialmente l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma testé citata;

che il giudice rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, rileva che l'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dall'art. 8 della legge n. 432 del 1998, di talché, al primo periodo, il quale stabilisce: «I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale...», ne sono stati aggiunti altri due, a tenore dei quali: «I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare»;

che il giudice rimettente osserva come, a seguito della modifica, siano rimasti esclusi dal beneficio i locatori di immobili commerciali, i quali, a differenza dei locatori di immobili ad uso abitativo, sono sempre tenuti a dichiarare i canoni di locazione, anche se non riscossi, e non possono usufruire del credito di imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti, con violazione sia dell'art. 3 Cost., sia dell'art. 53 Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, il giudice *a quo* non avrebbe adeguatamente esaminato la rilevanza della questione, dal momento che l'istanza di rimborso si riferisce a imposte versate negli anni 1995 e 1996, laddove la normativa, sulla quale si fonda la censura di violazione del principio di uguaglianza, è stata introdotta con la legge n. 431 del 1998 (entrata in vigore il 30 dicembre 1998);

che, inoltre, a giudizio dell'Avvocatura l'ordinanza di rimessione è insufficientemente motivata, là dove implicitamente ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata comporterebbe il rigetto dell'appello (quindi, la conferma dell'accoglimento della domanda di rimborso), senza che: a) siano analizzate le questioni giuridiche inerenti al contenuto e agli effetti delle disposizioni dell'art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986; b) sia detto alcunché sulla prova della mancata percezione dei canoni di locazione;

che, nel merito, l'Avvocatura deduce la manifesta infondatezza della questione, in quanto l'art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986, espressione di un generale e consolidato principio dell'ordinamento tributario, va inteso nel senso che il possesso di terreni o fabbricati costituisce di per sé manifestazione di capacità contributiva e determina l'obbligo di pagamento del tributo indipendentemente dalla prova della percezione effettiva di un reddito, essendo l'immobile produttivo di un reddito fondiario che concorre alla formazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette, anche quando il possessore non abbia percepito alcuna rendita;

che la circostanza che l'immobile sia dato in locazione a terzi può incidere solo sulla determinazione del reddito imponibile, in quanto l'art. 34, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che il reddito è determinato in misura pari al canone, ridotto del 15%, qualora l'importo così determinato sia superiore al reddito ordinario medio determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo; dal che si desume che l'obbligo di adeguare l'imponibile al canone di locazione (con la riduzione del 15%) sussiste solo nel caso in cui il canone sia effettivamente esigibile, trovando altrimenti applicazione la regola generale del primo comma, secondo cui l'imponibile corrisponde al reddito medio ordinario, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo;

che la Corte costituzionale ha ritenuto che il riferimento al canone, anziché al reddito catastale, può valere soltanto fino al momento della cessazione del rapporto locativo, mentre per il periodo successivo si riappla la regola generale per la quale l'imponibile si determina in base al reddito ordinario medio (sentenza n. 362 del 2000), con la conseguenza che, nei confronti del locatore di un immobile ad uso commerciale, trova applicazione il sistema normale di determinazione dell'imponibile in base al reddito ordinario medio, piuttosto che quello speciale basato sul maggior canone, allorché sia provata la inesigibilità del canone o la risoluzione del contratto di locazione;

che tale sistema non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., come pure è stato chiarito dalla Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 362 del 2000, affermando che «la capacità contributiva, quale idoneità alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposizione è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza»;

che — prosegue l'Avvocatura — le disposizioni introdotte dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, riguardanti solo gli immobili ad uso abitativo, hanno carattere eccezionale, in quanto derogano al sistema impositivo ordinariamente applicabile, e ciò rende evidente l'infondatezza della censura di disparità di trattamento, dal

momento che il principio di uguaglianza deve essere riferito al sistema applicabile in via ordinaria e non può implicare una generalizzata applicazione di un regime eccezionale; sicché, una volta stabilito che, nel periodo in cui il canone non è corrisposto, così come nel periodo successivo alla cessazione della locazione, i possessori di immobili ad uso commerciale sono assoggettati all'imposizione secondo il sistema ordinario, basato sul reddito ordinario medio, e una volta riconosciuto che tale sistema è conforme al principio di capacità contributiva, non vi è alcuno spazio per invocare l'estensione del più favorevole regime eccezionalmente stabilito a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo;

che, sotto altro profilo, la diversità di trattamento fiscale fra le locazioni di immobili ad uso abitativo e quelle di immobili ad uso commerciale sarebbe razionalmente giustificata dalle differenze di disciplina fra le prime e le seconde per quanto attiene, in particolare, al rilascio per morosità: e infatti, mentre nel caso di locazione ad uso commerciale, l'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), dispone che l'esecuzione deve avvenire alla data fissata dal giudice col provvedimento che dispone il rilascio, senza che il locatore sia tenuto a corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento, di cui all'art. 34, nel caso di locazione ad uso abitativo è applicabile, oltre il citato art. 56, la procedura di graduazione disciplinata dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

che, in conclusione, la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica la scelta del legislatore di riservare i benefici fiscali previsti dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998 ai soli locatori di immobili ad uso abitativo.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Cagliari dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all'importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo;

che la norma impugnata sarebbe di dubbia costituzionalità, a giudizio del rimettente, in quanto e nella parte in cui la modifica operata dalla legge n. 431 del 1998 determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento tra locatori di immobili ad uso abitativo e locatori di immobili ad uso commerciale;

che difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento;

che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione — non potendo qualificarsi tale l'accusa di «ingiustizia» rivolta alla norma — in ordine alla lamentata violazione dell'art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all'epoca dei fatti di causa;

che, conseguentemente, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 319

Ordinanza 28 ottobre - 4 novembre 2004

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano.

Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico - Decreti ministeriali che ne accordano il prolungamento a favore della Società Edison S.p.a. - Ricorso della Provincia - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia in materia di urbanistica ed opere pubbliche, mancata ricerca di intesa, contrasto con i principi di tutela delle minoranze linguistiche e di preferenza degli enti provinciali a parità di condizioni - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, emessi il 5 novembre 1998.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, 8 e 12, primo e terzo comma; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 10 e 29, comma 3, in combinato disposto; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito di quattro decreti del 5 novembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emessi di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con i quali è stato accordato alla Società Edison S.p.a. il prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del torrente Vizze e dei fiumi Gardena, Isarco e Adige, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 20 febbraio 1999, depositato in cancelleria l'11 marzo 1999 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1999.

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento della Società Edison s.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Alberto Romano, per la Provincia autonoma di Bolzano, Bruno Capponi, per la Società Edison s.p.a., e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 20 febbraio 1999 e depositato il successivo 11 marzo (reg. confl. n. 11 del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a quattro decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 5 novembre 1998 — registrati dalla Corte dei conti il 21 dicembre dello stesso anno, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 24 dicembre 1998 —, con i quali è stato accordato alla Società Edison s.p.a. il prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico rispettivamente del torrente Vizze (impianto Vizze), del fiume Gardena (impianto Pre-mesa), del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena) e del fiume Adige (impianto Marengo);

che la Provincia autonoma lamenta in primo luogo che i decreti ministeriali impugnati siano stati emanati «senza raggiungere e nemmeno cercare la previa intesa» con essa ricorrente, in violazione delle attribuzioni costituzionali di cui all'art. 12, primo e terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme

di attuazione in materia di urbanistica e di opere pubbliche approvate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), anche in relazione al combinato disposto degli artt. 10 e 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che un secondo profilo di censura — con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 381 del 1974 — attiene all'omesso invito del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svoltesi il 15 ottobre 1992 e il 28 maggio 1994, nelle quali sono stati esaminati i provvedimenti in questione di prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico;

che la Provincia autonoma sostiene infine che i decreti ministeriali impugnati si porrebbero in contrasto con i principi di tutela delle minoranze linguistiche e di preferenza degli enti provinciali competenti a parità di condizioni nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico: tali decreti, pertanto, violerebbero, sotto questo ulteriore profilo, le norme, sopra indicate, dello statuto speciale di autonomia e di attuazione dello stesso — anche in relazione alla misura 30 del «pacchetto» (misure a favore delle popolazioni altoatesine) del 23 novembre 1969, approvato dal Parlamento italiano in data 4-5 dicembre 1969 e dal Parlamento austriaco in data 16 dicembre 1969, ed in relazione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e quella austriaca del 1992 per la cosiddetta chiusura del pacchetto —, ed inoltre gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso;

che è intervenuta la Società Edison s.p.a.;

che la discussione del conflitto di attribuzione così proposto — dopo una serie di rinvii richiesti dalla ricorrente con l'adesione dell'Avvocatura generale dello Stato, motivati in ragione dell'avvio di una procedura transattiva tra la Provincia autonoma e la Società Edison s.p.a. — è stata fissata per l'udienza del 12 ottobre 2004;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della delibera della Giunta provinciale n. 2269 del 28 giugno 2004, ha depositato atto di rinuncia al conflitto di attribuzione, unitamente all'accordo transattivo raggiunto con la Società Edison;

che all'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 320

Sentenza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Trasferimenti erariali di parte corrente alle Regioni - Procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, successiva confluenza in un fondo unico, determinazione di criteri di riparto ad opera di d.P.C.m. - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciato eccesso dei poteri legislativi statali in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», lesione dell'autonomia finanziaria - Disciplina transitoria per una parziale razionalizzazione - Non fondatezza della questione.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 1.

– Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondo di offerta turistica - Criteri di riparto da parte di organi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale e della autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 2.

– Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Ripartizione fra le Regioni di un fondo corrispondente alla perdita del gettito per la riduzione dell'accisa sulla benzina - Coinvolgimento solo consultivo della Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa e della autonomia finanziaria delle Regioni - Avvenuta attuazione della disposizione censurata con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni - Cessazione della materia del contendere.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 5.

– Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento - Nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto e sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale e particolarmente della potestà residuale in tema di ordinamento del proprio personale - Non fondatezza della questione.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 15.

– Costituzione, art. 117.

Asili nido nei luoghi di lavoro - Deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Ritenuta lesione della potestà normativa delle Regioni - Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione - Inammissibilità .

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, comma 6.

– Costituzione, art. 117.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Asili nido nei luoghi di lavoro - Fondo ministeriale per il finanziamento dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Lesione della competenza legislativa regionale nelle materie dell'istruzione e della tutela del lavoro, introduzione di un fondo settoriale in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

– Costituzione, artt. 117 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, notificati il 26 febbraio, il 1° marzo e il 25 febbraio 2003 depositati in cancelleria il 5 e il 7 marzo successivi ed iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Giancarlo Mandò e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003) del registro ricorsi del 2003, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), censurano, tra l'altro, alcuni commi dell'art. 30 (Disposizioni varie per le regioni) e l'art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro).

2. — In particolare, la Regione Toscana ha impugnato l'art. 30, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, il quale dispone che «al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata (...), procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze».

La norma statale, inoltre, prevede che «i criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata (...)».

Secondo la Regione Toscana la norma configurerebbe un sistema di finanziamento regionale in manifesto contrasto con i principi di cui all'art. 119 Cost., poiché quest'ultimo riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa non più dipendente e limitata dalla legislazione statale in materia di finanza pubblica, ma direttamente derivante dalle prescrizioni costituzionali.

La norma censurata si porrebbe inoltre in contrasto con il terzo comma dell'art. 117 Cost., che include nelle materie di legislazione concorrente l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riservando quindi allo Stato di fissare «esclusivamente i principi fondamentali» della materia, mentre competerebbe alle Regioni la legislazione e il coordinamento in relazione al sistema finanziario regionale nei rapporti con quello statale e con quello locale.

3. — La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 30, commi 1, 2, 5 e 15, della legge n. 289 del 2002.

In riferimento al comma 1, la Regione motiva il rilievo di incostituzionalità sul fatto che la disposizione in esame, lungi da esprimere un principio di coordinamento, si limiterebbe semplicemente a rinviare l'attuazione dell'art. 119 Cost., con ciò rinviando a data indeterminata la realizzazione di una vera autonomia finanziaria delle Regioni ed eliminando quindi di fatto ogni possibilità che queste possano assumere autonomamente le decisioni di spesa.

In riferimento al comma 2, la ricorrente sostiene che tale disposizione, nella parte in cui prevede come debba essere regolamentato «il fondo di offerta turistica» disciplinandone i criteri di riparto, interverrebbe in una materia di competenza esclusiva regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., «senza che sia ravvisabile alcun principio giustificativo» per questa intromissione del legislatore nazionale.

A sua volta, il comma 5 risulterebbe illegittimo in quanto, «di fronte alla delicata decisione circa la ripartizione tra le Regioni dell'importo con cui si deve fare fronte alla perdita di gettito conseguente alla riduzione dell'accisa sulla benzina», la disposizione prevede un coinvolgimento a livello solo consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Infine, il comma 15, nel prevedere la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e la condanna ad una sanzione pecuniaria da parte della Corte dei conti degli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, lederebbe le attribuzioni regionali, «in quanto la disciplina dettata non rientra nell'ordinamento processuale, ma attiene ad un profilo sanzionatorio che necessariamente inerisce (...) alla competenza sostanziale per cui la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa e contabile può essere dettata dallo Stato solo per ciò che riguarda l'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), e non certo anche per l'amministrazione regionale».

4. — La Regione Toscana, inoltre, ha impugnato l'art. 91 della legge n. 289 del 2002, per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

La norma impugnata prevede l'istituzione di un «fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi».

In particolare, la ricorrente ritiene che la disciplina degli asili nido rientri nella materia dei servizi sociali e dunque appartenga alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Sarebbe pertanto precluso allo Stato disciplinare la erogazione di finanziamenti in una materia non rientrante tra le sue attribuzioni.

L'istituzione del fondo, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 119 Cost., che non ammetterebbe la istituzione di fondi a destinazione vincolata, potendo lo Stato solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni, le quali sarebbero chiamate a «disciplinare, nell'ambito della normativa del settore, anche la procedura di erogazione delle risorse stesse».

Anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 91 della legge n. 289 del 2002, censurando in particolare i commi 1, 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 Cost., «nella parte in cui attribuiscono al Ministro, con norme di dettaglio, poteri normativi ed amministrativi relativi al fondo», anziché limitarsi a disporre la ripartizione tra le Regioni.

In subordine, la ricorrente censura l'art. 91 nella parte in cui non prevede che i poteri normativi previsti dai commi 3 e 4 siano esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dal momento che «nelle materie regionali il principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessati».

La Regione Veneto ha impugnato il medesimo art. 91 in relazione all'art. 117 Cost., dal momento che gli asili nido, ritenuti facenti parte della materia dell'assistenza e beneficenza già sotto la vigenza del precedente Titolo V, costituirebbero oggetto di potestà legislativa residuale regionale. Ad escludere la lamentata incostituzionalità non varrebbe il rilievo che l'art. 91 prevederebbe finanziamenti aggiuntivi, dal momento che «essi si fondano — allo stato delle cose — sulla compressione dell'autonomia finanziaria regionale piuttosto che su una addizione coerente con una rigorosa lettura dell'art. 119 Cost.».

5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato si è costituito in tutti i giudizi.

Con riguardo alle censure rivolte all'art. 30, comma 1, la difesa dello Stato evidenzia che tale disposizione non sarebbe in contrasto con i principi di autonomia finanziaria e con le competenze regionali in tema di finanza

e di sistema tributario regionale, in quanto si tratterebbe di un principio di coordinamento della finanza pubblica in un periodo transitorio e che non inciderebbe negativamente sull'autonomia di entrata e di spesa delle singole Regioni.

Per quanto concerne la censura relativa al comma 5, l'Avvocatura sostiene che non vi sarebbe nessun principio dal quale dedurre che la ripartizione di proventi compensativi debba avvenire previa intesa con la Conferenza permanente.

Infondata sarebbe poi la censura riferita al comma 15 dell'art. 30, in quanto la dichiarata nullità degli atti e dei contratti in violazione di tale divieto non costituirebbe «altro che esplicitazione della conseguenza derivante dalla violazione del precetto costituzionale», né la previsione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori determinerebbe una lesione delle attribuzioni regionali.

Da ultimo, con riferimento alle censure mosse avverso l'art. 91, l'Avvocatura sostiene che il fondo per gli asili nido è alimentato con risorse statali e la sua istituzione non pregiudicherebbe comunque le prerogative regionali in materia di assistenza pubblica, prevedendo soltanto un intervento di sostegno dello Stato che «si aggiunge alle iniziative regionali». D'altra parte, la dichiarazione di incostituzionalità della norma determinerebbe il venir meno dello stanziamento e dunque un peggioramento della situazione complessiva delle Regioni.

6. — In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato una memoria illustrativa nella quale ribadisce le censure mosse — tra l'altro — avverso l'art. 30, comma 1 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui dispone la ricognizione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di parte corrente non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni. In particolare, la ricorrente richiama la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 37 del 2004) nella quale è affermato il principio del divieto di interventi normativi statali «peggiorativi dell'assetto delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo attualmente in essere».

Inoltre, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata non potrebbe essere ricondotta nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica — materia per la quale lo Stato ha potestà legislativa concorrente — dal momento che essa non porrebbe principi fondamentali della materia, contenendo viceversa norme di dettaglio autoapplicative, incidenti sulla autonomia finanziaria regionale.

Con riferimento alle censure concernenti l'art. 91, la Regione Toscana sostiene che esse troverebbero conferma nella sentenza n. 370 del 2003 di questa Corte, concernente proprio gli asili nido, la quale ha affermato in primo luogo che gli asili nido rientrerebbero nell'ambito della materia dell'istruzione e della tutela del lavoro, affidate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, ed in secondo luogo che la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato viola in modo palese l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali. Di qui la conferma della illegittimità costituzionale del fondo di rotazione previsto dalla norma impugnata.

7. — Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza. Quanto alle censure concernenti l'art. 30, comma 1, la ricorrente sostiene che tale disposizione farebbe «sistema» con gli artt. 2 e 3 della medesima legge, anch'essi oggetto di impugnazione. Il primo comma dell'art. 30, infatti, conterrebbe disposizioni volte a rinviare l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 Cost., mentre i menzionati artt. 2 e 3 eliminerebbero del tutto l'autonomia impositiva delle Regioni. Il quadro — anche alla luce del comma 15 dell'art. 30, che prevede sanzioni per la violazione del divieto di fare ricorso all'indebitamento per spese differenti da quelle di investimento — sarebbe di estremo sfavore per le autonomie regionali. Inoltre, la considerazione delle ulteriori disposizioni del medesimo art. 30 impuginate, ossia i commi 2 e 3, induce la ricorrente a ritenere che al quadro sommariamente descritto si aggiungerebbe un ulteriore aspetto fortemente lesivo delle prerogative costituzionali delle Regioni, ossia la «deroga» alle «garanzie di cooperazione istituzionale», che sarebbero invece «proprie del federalismo fiscale».

In relazione alla impugnazione dell'art. 91, invece, la Regione osserva che la fondatezza delle proprie ragioni sarebbe provata dalla sentenza n. 370 del 2003 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di un analogo fondo con vincolo di destinazione. Alla disposizione annullata in quella sede — nota la memoria — la disciplina attualmente in contestazione si richiama espressamente.

L'unica differenza rispetto al caso deciso dalla Corte con la menzionata sentenza sarebbe la circostanza secondo la quale il precedente fondo era destinato ad essere ripartito tra le Regioni, mentre quello istituito dall'art. 91 dovrebbe essere distribuito direttamente ai privati che abbiano diritto a beneficiarne: tale differenza, tuttavia, non varrebbe ad evitare la violazione dell'art. 119 Cost., dal momento che «il fatto stesso di non trasferire alle Regioni i fondi per l'esercizio delle funzioni» violerebbe la richiamata disposizione costituzionale. Peraltro, ad essere violato sarebbe anche l'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che — come già riconosciuto dalla

citata sentenza n. 370 del 2003 — le disposizioni *de quibus* ricadrebbero nell'ambito di una materia affidata alla legislazione concorrente, non potendo certo qualificarsi come «principi fondamentali», e non essendo del resto giustificabili in nome di esigenze unitarie o della necessità di «sostenere la competitività del sistema economico».

Da ultimo, la ricorrente richiama, in relazione alla illegittimità delle norme dell'art. 91 che prevedono la adozione di atti «sostanzialmente» regolamentari in materie differenti da quelle di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., la necessità di far ricorso al criterio «sostanziale» per determinare la natura normativa o non normativa degli atti in questione, che sarebbe stata affermata dalla Corte con le sentenze n. 13 del 2004 e n. 88 del 2003.

8. — Anche la Regione Veneto, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria, peraltro senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione a sostegno delle censure rivolte alle disposizioni qui considerate.

9. — L'Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore memoria difensiva nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Toscana.

In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 1 dell'art. 30, la difesa statale osserva come da questa disposizione non potrebbero in ogni caso derivare conseguenze dannose a carico delle prerogative costituzionali delle Regioni. L'art. 30, comma 1, infatti, prevedendo la ricognizione di tutti i trasferimenti di parte corrente non localizzati operati dallo Stato alle Regioni e la loro confluenza in un fondo unico da ripartire poi tra queste ultime con criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata, costituirebbe un passo verso la piena attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost. Rispetto al sistema «a regime», dunque, la disposizione impugnata non predisporrebbe nient'altro che una disciplina transitoria.

In relazione alle doglianze svolte nei confronti dell'art. 91, la difesa erariale ritiene invece che le differenze sussistenti tra la disciplina oggetto del giudizio e quella caducata per effetto della sentenza n. 370 del 2003 varrebbero a sottrarre la prima dalle censure di incostituzionalità. In particolare, quanto alla lamentata violazione dell'art. 119 Cost., la circostanza che il fondo di rotazione contemplato dalla disposizione impugnata debba essere ripartito direttamente tra i datori di lavoro che organizzino all'interno dei luoghi di lavoro servizi di asili nido, senza transitare dalle Regioni, renderebbe l'art. 91 del tutto indifferente per l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, la quale non verrebbe in alcun modo incisa. Né del resto potrebbe dirsi violato l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni le materie dell'istruzione e della sicurezza del lavoro: infatti, le disposizioni oggetto del giudizio, pur rientrando in tali ambiti, non comprimerebbero in alcun modo le competenze regionali, dal momento che si limiterebbero ad introdurre un beneficio a favore di soggetti privati «indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (...) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale». Inoltre — osserva l'Avvocatura — la norma statale si collegherebbe comunque a materie per le quali residua una competenza del legislatore statale.

Infine, infondate sarebbero anche le censure rivolte avverso la previsione del potere, da parte del Ministro del lavoro, di fissare con decreti non regolamentari i criteri per la concessione dei finanziamenti, poiché, «trattandosi (...) di sovvenzioni erogate direttamente allo Stato su propri fondi a soggetti privati», non si inciderebbe nella competenza costituzionalmente garantita delle Regioni.

10. — L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche in relazione al giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna.

Quanto al comma 1 dell'art. 30, la difesa erariale propone considerazioni analoghe a quelle svolte in riferimento al ricorso della Regione Toscana e sopra richiamate.

In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 2 dell'art. 30, l'Avvocatura ricorda come l'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), abbia previsto l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un apposito fondo di cofinanziamento, alimentato da risorse statali, volto «al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica». Di tale fondo, il 70 per cento viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome ai sensi del comma 2, in base a criteri stabiliti con decreto ministeriale previa intesa con la Conferenza unificata. Quanto al restante 30 per cento, la disposizione impugnata (art. 30, comma 2) stabilisce che, in luogo della procedura originariamente contemplata — basata su una graduatoria predisposta dal Ministero in relazione ad appositi bandi annuali di concorso e sulla scorta di piani di intervento finalizzati presentati dagli stessi enti «con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista» —, si proceda con le medesime modalità del restante 70 per cento.

La difesa erariale evidenzia come la disciplina impugnata determini la attribuzione di risorse, prima vincolate all'impegno di spesa per almeno il 50 per cento con fondi degli enti destinatari, assoggettate solo ad un vincolo generico per la loro utilizzazione, quale quello della destinazione al fine del «miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali».

Infine, per il principio di continuità dell'ordinamento, si dovrebbe escludere che «la intera normativa del 2001 istitutiva del predetto fondo di cofinanziamento sia divenuta di per sé incompatibile con il nuovo assetto costituzionale». In base a tali argomenti, la proposta censura di legittimità costituzionale sarebbe da respingere.

Anche le censure rivolte avverso il comma 5 dell'art. 30 sarebbero, secondo la difesa erariale, infondate. Ciò in quanto l'operazione cui è chiamato il decreto ministeriale previsto da tale disposizione sarebbe meramente «tecnico-contabile», estranea ad ogni valutazione di carattere politico e discrezionale. In conseguenza, sarebbe da ritenere senz'altro sufficiente lo strumento collaborativo del parere e comunque sarebbero da considerare fatte salve le iniziative delle singole Regioni che si ritenessero in concreto lese dal provvedimento in questione.

Quanto al comma 15 dell'art. 30, anch'esso oggetto di impugnazione da parte della Regione Emilia-Romagna, l'Avvocatura ritiene che la nullità degli atti e dei contratti degli enti territoriali posti in essere in violazione del precetto costituzionale che vieta di far ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento costituirebbe nient'altro che «piana attuazione» del sesto comma dell'art. 119 Cost.

D'altra parte, osserva la difesa erariale, non si comprenderebbe «quale potrebbe essere al proposito il fondamento costituzionale della rivendicata potestà legislativa regionale, nulla avendo a che fare siffatta disciplina con l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali».

La ulteriore conseguenza prevista dalla disposizione impugnata in caso di violazione del detto divieto — consistente nella comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti — non determinerebbe in alcun modo una violazione dell'invocato parametro costituzionale. Tale sanzione (che comunque, secondo l'Avvocatura, non andrebbe confusa con la eventuale responsabilità amministrativa o contabile delle medesime persone fisiche), costituirebbe, infatti, la «enunciazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica».

L'Avvocatura dello Stato, da ultimo, espone alcuni rilievi in relazione alle censure proposte avverso l'art. 91 della legge n. 289 del 2002 del tutto analoghi a quelli, già richiamati, contenuti nella memoria depositata nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Toscana.

11. — L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Veneto.

In tale memoria sono contenute alcune argomentazioni difensive — in parte differenti rispetto a quelle già esposte — riguardanti la pretesa compatibilità costituzionale dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002.

In particolare, si sostiene che la predisposizione di asili nido rientrerebbe nella politica aziendale del lavoro, rendendo «più appetibile» il posto di lavoro, di modo che non si verterebbe nell'ambito della «istruzione pubblica» (pur essendo presente un fine di istruzione), bensì in quello «di un servizio reso prevalentemente a tutela dei lavoratori giovani»; l'intervento dello Stato, esteso a tutto il territorio nazionale, sarebbe in grado di assicurare la uniformità del mercato del lavoro mediante la omogeneità dei criteri utilizzati e la circostanza della unicità degli uffici che vi provvedono; ciò — evitando le distorsioni derivanti da «discipline sbilanciate» delle singole Regioni — perseguirebbe l'obiettivo di tutelare la concorrenza; la disciplina in esame, inoltre, sarebbe volta «non solo alla determinazione, ma soprattutto alla realizzazione» dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; tali obiettivi non potrebbero essere perseguiti efficacemente se non da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà e questo evidenzerebbe, ai sensi dell'art. 118 Cost., il titolo dell'intervento, anche legislativo, dello Stato; la difesa erariale, in sintesi, ritiene che l'intervento contemplato dalle disposizioni impugnate rientrerebbe tra le «iniziative di ordine macroeconomico» che non potrebbero essere che di competenza statale.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), hanno censurato, tra l'altro, i commi 1, 2, 5 e 15 dell'art. 30 (Disposizioni varie per le Regioni) e l'art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro) di tale legge.

In particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002, in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell'art. 119 Cost. e comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 2 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina e prevede i criteri di riparto da parte di organi statali del «fondo di offerta turistica», poiché questa disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., intervenendo in una materia riconducibile al quarto comma dell'art. 117 Cost.

Sempre la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina la ripartizione fra le Regioni dell'importo, determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente alla riduzione dell'accisa sulla benzina, poiché in relazione agli atti governativi di riparto si prevede un coinvolgimento soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La Regione Emilia-Romagna, infine, ha impugnato il comma 15 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002, che prevede la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative delibere, in quanto questa disciplina non troverebbe legittimazione nell'art. 117 Cost. ed anzi derogherebbe alla potestà legislativa regionale di tipo residuale in tema di ordinamento del proprio personale.

Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno impugnato anche l'art. 91 della legge n. 289 del 2002, che prevede e disciplina, come fondo ministeriale, un fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi; i rilievi di costituzionalità muovono dall'affermazione che la materia degli asili nido sarebbe estranea a quelle di competenza statale ai sensi dell'art. 117 Cost. e che comunque il fondo in parola costituirebbe un fondo settoriale, escluso dall'art. 119 Cost.

Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate debbono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

Considerata la sostanziale analogia delle questioni di costituzionalità relative agli artt. 30 e 91 della legge n. 289 del 2002, i giudizi promossi dai tre ricorsi, per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti relativamente al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002 non sono fondate.

Questa disposizione, infatti, appare esplicitamente finalizzata a disciplinare — in via del tutto transitoria — i trasferimenti erariali di parte corrente alla finanza delle Regioni, peraltro a condizione che si manifesti una convergenza fra gli organi governativi e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sia sull'esito dell'opera di ricognizione di questi fondi che sui criteri di riparto fra le Regioni dei fondi confluiti nell'apposito fondo unico.

Come questa Corte ha già rilevato, il processo di attuazione dell'art. 119 Cost. esige necessariamente l'intervento del legislatore statale che, «al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tri-

butario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali» (sent. n. 37 del 2004). Questa attuazione appare tuttora lontana e sintomo evidente di ciò sono — tra l'altro — i rinvii del termine dei lavori dell'apposita Alta Commissione di studio, da ultimo spostati al 30 settembre 2005 (cfr. art. 1-*quinquies* della legge 19 ottobre 2004, n. 257 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 recante «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali»). In questa situazione transitoria è consentita l'adozione da parte dello Stato di discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell'autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione (sentenze n. 37 e n. 241 del 2004).

Da questo punto di vista, la disposizione oggetto del presente giudizio appare finalizzata ad introdurre in via transitoria una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, inoltre con la previsione di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative (peraltro finora — a quanto risulta — mai intervenute neppure per ciò che concerne la fase della ricognizione).

Né si tratta — come asserito dalle ricorrenti — di un improprio esercizio da parte statale del potere legislativo in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», dal momento che, invece, si tratta di una disciplina transitoria in vista dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

3. — La questione sollevata in relazione al comma 2 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002 non è fondata.

Questa disposizione, infatti, non si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto modifica l'utilizzazione di parte del fondo di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione statale del turismo) e non prevede nuove finalità per tale fondo. Infatti, come nota esattamente l'Avvocatura generale dello Stato, questa disposizione si limita a modificare — in termini non peggiorativi per l'autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell'attuazione dell'art. 119 Cost. — le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall'art. 6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee e a quanto previsto per la residua parte del «fondo per il cofinanziamento dell'offerta turistica», e quindi rinviando ad un decreto ministeriale, «previa intesa in sede di Conferenza unificata», la determinazione dei criteri e delle modalità della sua ripartizione fra le Regioni e le Province autonome.

4. — In relazione alla questione di costituzionalità del comma 5 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che l'attuazione di questa disposizione (censurata in riferimento al ruolo meramente consultivo attribuito alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del riparto della somma) si è esaurita mediante l'adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2001 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche) e il d.m. 18 giugno 2004 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2002 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche).

5. — La questione sollevata in relazione al comma 15 dell'art. 30 della legge n. 289 del 2002 non è fondata.

La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, di cui all'ultimo comma dell'art. 119 Cost., e della possibile condanna, da parte della Corte dei conti, ad una sanzione pecuniaria (rapportata all'indennità di carica) per gli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, non inerisce, come sostiene la ricorrente, alla materia della disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell'art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale.

6. — Le censure rivolte avverso l'intero art. 91 della legge n. 289 del 2002 si fondano sull'assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido — e cioè in una materia di competenza residuale delle Regioni o concorrente — sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro, in quanto tali previsioni contrasterebbero con gli artt. 117 e 119 Cost.

Tali rilievi, peraltro, non sono riferibili al comma 6 dell'art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, - Legge finanziaria 2002). Tale disposizione prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro ed è già stata considerata da questa Corte come concernente profili irrilevanti rispetto alle contestazioni regionali relative alla tutela della potestà normativa delle Regioni (*cf.* sentenza n. 370 del 2003, punto 8 del Considerato in diritto).

Devono pertanto considerarsi inammissibili, in quanto non sorrette da alcuna specifica argomentazione, le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002.

7. — La questione di costituzionalità sollevata in relazione ai primi cinque commi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002 è fondata.

Questa Corte, con la richiamata sentenza n. 370 del 2003, ha negato che la disciplina degli asili nido possa essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., ma ha piuttosto ritenuto — sulla base di una ricostruzione dell'evoluzione normativa del settore — «che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente». In questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro.

Né si possono condividere le tesi dell'Avvocatura generale dello Stato secondo le quali l'art. 91 della legge n. 289 del 2002 sarebbe riconducibile all'esercizio di alcuni poteri legislativi di esclusiva competenza statale, di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost.

In particolare, appare immotivata l'opinione che ci si trovi dinanzi ad una «iniziativa di ordine macroeconomico», incidente in molteplici settori produttivi, che potrebbe alterare i fattori concorrenziali ove non fosse disciplinata da una normazione statale; è, al contrario, evidente che si tratta di iniziativa estranea all'ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza dire della limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all'estrema vastità dei settori aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative da parte degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali, della stessa diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree territoriali a causa delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a servizio dei genitori che lavorano.

Comunque, anche ove si fosse dinanzi ad interventi incidenti sulle attività produttive, questa Corte, a proposito della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., ha chiarito nella sentenza n. 14 del 2004 che spetta allo Stato la competenza ad adottare provvedimenti idonei «ad incidere sull'equilibrio economico generale», mentre appartengono «alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)».

Inoltre, è del tutto estranea al secondo comma dell'art. 117 Cost. la trasformazione, ipotizzata dall'Avvocatura generale, del potere statale di predeterminazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in questa particolare materia in una loro diretta «realizzazione» da parte dello Stato, a correzione di ipotetiche «discipline sbilanciate» poste in essere dalle singole Regioni. Ai sensi del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, lo Stato dispone di altri strumenti per garantire un uso corretto dei poteri regionali: a tal fine rilevano, in particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché l'attribuzione al Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost., del potere di intervenire in via sostitutiva pure a «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

Del pari non convincenti appaiono le argomentazioni dell'Avvocatura generale relativamente al fatto che un fondo come quello di cui all'art. 91 non violerebbe l'art. 119 Cost., poiché sarebbe aggiuntivo rispetto alla finanza regionale e comunque sarebbe destinato ad essere ripartito fra soggetti privati «indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (...) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale»: anzitutto, la definizione dell'ampiezza della finanza regionale, in conformità al nuovo Titolo V, deve essere ancora operata, ma dovrà necessariamente riferirsi alla effettiva capacità delle Regioni di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.). In questa valutazione occorrerà considerare che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione.

D'altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi relativi agli artt. 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 321

Sentenza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione di misure di prevenzione - Ricorso per cassazione - Vizi di motivazione deducibili sotto il titolo della violazione di legge - Vizio di manifesta illogicità della motivazione - Esclusione - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza, disparità rispetto alla disciplina in tema di misure di sicurezza, ingiustificata violazione delle garanzie difensive - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, undicesimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», promosso, nell'ambito di un procedimento di prevenzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 26 novembre 2003, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione della persona sottoposta a misura di prevenzione nel giudizio *a quo*, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi l'avvocato Carlo Federico Grosso per la parte costituita e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», «nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione, esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale».

2. — Il collegio rimettente espone in fatto che:

il Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni e respinto la richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la confisca di beni mobili e immobili del prevenuto;

su impugnazione del pubblico ministero e della persona sottoposta alla misura, la Corte d'appello di Palermo aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale e disposto il sequestro e la confisca delle azioni di una società; in particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto accertata la pericolosità sociale sulla base di una sentenza di primo grado con la quale il medesimo soggetto era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, osservando che tale decisione, pur non essendo irrevocabile, conteneva precisi e puntuali elementi di prova, tra i quali dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, rilevanti nel procedimento di prevenzione a dimostrazione della pericolosità qualificata del soggetto, nella sua qualità di indiziato di appartenere all'associazione di stampo mafioso denominata «Cosa Nostra»;

il difensore aveva proposto ricorso per cassazione chiedendo, tra l'altro, l'annullamento del decreto della Corte d'appello per violazione dell'art. 606, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen., deducendo in particolare che il giudice della prevenzione non aveva «valutato criticamente gli elementi di prova acquisiti nel processo penale»;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto il «rigetto del ricorso», sul presupposto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato al solo vizio di violazione di legge e non si estende al controllo sull'adeguatezza e sulla coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione.

3. — La Corte rimettente osserva che, benché nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera *e*), cod. proc. pen., la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene «alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata» e all'«adeguatezza logica» del ragionamento seguito dalla Corte d'appello «nella valutazione degli indizi tratti dalle chiamate di correo acquisite nel processo penale, nell'accertamento del luogo in cui si è manifestata la pericolosità sociale [della persona sottoposta alla misura] e dell'attualità della stessa, nonché nell'apprezzamento delle risultanze probatorie riguardanti le fonti di reddito».

Tuttavia in base all'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d'appello decide sulle misure di prevenzione è ammesso solo «per violazione di legge»; pertanto la Corte ritiene che per decidere sull'ammissibilità del ricorso sia preliminarmente necessario verificare se il vizio di illogicità manifesta della motivazione possa considerarsi compreso nella violazione di legge.

Al riguardo, la Corte rileva che, con riferimento alle misure di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal decimo comma dell'art. 4 menzionato. Alla mancanza di motivazione è peraltro equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato al vizio di violazione di legge.

Il collegio precisa di non ignorare che nella dottrina processualpenalistica prevale l'opinione favorevole a inquadrare nella violazione di legge tutti i vizi della motivazione, ivi compresa l'illogicità manifesta, ma ritiene che tale interpretazione, oltre a non essere sorretta da «argomenti convincenti e adeguatamente sviluppati», sia contraddetta da elementi di «inequivoca valenza logica e sistematica, desumibili dalla peculiare configurazione che i vizi logici della motivazione hanno ricevuto nel codice del 1988».

4. — Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale la Corte di cassazione muove dalla premessa che il procedimento di prevenzione, pur mantenendo le proprie peculiari connotazioni, è ormai «pervenuto ad una compiuta giurisdizionalizzazione e ad una piena assimilazione al processo ordinario di cognizione, essendo caratterizzato, al pari di quest'ultimo, dai principi coesenziali al giusto processo, identificati dal novellato art. 111 Cost. nella presenza di un giudice terzo e imparziale e nel contraddittorio delle parti in posizione di parità».

Proprio perché comporta una rilevante limitazione della libertà personale, «la potestà di prevenzione» non può prescindere dall'osservanza delle garanzie che sono proprie del processo; di riflesso, per quanto concerne le impugnazioni, deve essere assicurato il «controllo effettivo e reale delle decisioni limitative della libertà personale».

Sotto questo profilo sarebbe evidente il contrasto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 con il principio di ragionevolezza, in quanto la disciplina censurata, escludendo dal novero dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione quello di manifesta illogicità della motivazione, comporta una «contrazione del livello di effettività della tutela apprestata dall'art. 13 Cost. alla libertà della persona».

L'inadeguatezza della tutela sarebbe avvalorata dal confronto con la disciplina del codice di rito del 1930, che secondo dottrina e giurisprudenza consentiva in materia di prevenzione di fare rientrare i vizi logici della motivazione tra i motivi oggetto di ricorso per cassazione; il nuovo codice, in contrasto con il processo di progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, avrebbe quindi segnato un arretramento del livello di tutela offerto dal ricorso per cassazione, determinando una sorta di «irragionevolezza sopravvenuta» della disciplina in esame.

La disciplina censurata sarebbe inoltre irragionevolmente diversa da quella dettata per l'impugnazione dei provvedimenti applicativi delle misure di sicurezza: nel nuovo codice infatti, a differenza di quello previgente (nel quale le due «materie» erano sotto questo aspetto equiparate), il ricorso per cassazione per le misure di sicurezza è esteso all'illogicità manifesta della motivazione alla stregua degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., ed è escluso invece, senza alcuna ragionevole giustificazione, in tema di misure di prevenzione. La disparità di trattamento emergerebbe anche dal confronto fra la disciplina dettata per le misure di prevenzione e quella predisposta per le misure, anch'esse comunemente qualificate come di prevenzione, previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione a condotte violente poste in essere in occasione di manifestazioni sportive: il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida dei provvedimenti applicativi di tali misure è infatti consentito senza limiti, e quindi anche per illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato.

5. — Si è costituita in giudizio la persona sottoposta a misura di prevenzione, ricorrente nel procedimento *a quo*, facendo proprie le argomentazioni poste a fondamento della questione di legittimità costituzionale dalla Corte rimettente.

In particolare la difesa rileva che, ove il procedimento di prevenzione non fosse soggetto ad un trattamento processualmente assimilabile all'ordinario processo di cognizione, ci si troverebbe «di fronte ad un bene giuridico (consistente nella libertà personale, nella garanzia del diritto di difesa, nella garanzia del giusto processo) che sarebbe tutelato ovvero compreso a seconda del "tipo" di procedimento di volta in volta instaurato».

Tra le ipotesi di «doverosa equiparazione» rientrerebbe l'estensione dei motivi di ricorso per cassazione, trattandosi di una garanzia processuale a tutela del giusto processo, posto che «anche in relazione all'applicazione della misura preventiva deve essere assicurata la possibilità di richiedere un pieno controllo del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito». La disciplina censurata priva invece il soggetto della possibilità di tutelare nella sede propria (ovvero nel giudizio davanti alla Corte di cassazione) l'eventuale violazione della libertà garantitagli costituzionalmente dall'art. 13 Cost. e impedisce il pieno esplicarsi del diritto di difesa della persona sottoposta alla misura di prevenzione «proprio sullo specifico punto della garanzia del "giusto processo».

6. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura, premesso che in ossequio all'art. 111 Cost. il legislatore è tenuto a prevedere in materia di misure di prevenzione (solo) la possibilità di ricorso per cassazione per motivi di legittimità, sottolinea che per tutte le misure di prevenzione «in senso proprio e tipico» è previsto il «medesimo regime di ricorso per cassazione» e che, comunque, l'obbligo di motivazione si atteggia in modo diverso e meno ampio rispetto a quello concernente la sentenza penale. In ogni caso, nel giudizio di prevenzione una corretta valutazione di fatto è normalmente garantita da un doppio grado di cognizione di merito, sicché, considerate anche le esigenze di celerità e snellezza che connotano la procedura di prevenzione, l'attuale regime del ricorso per cassazione non presenta profili di irragionevolezza.

7. — All'udienza pubblica del 22 giugno 2004 le parti hanno concluso come da verbale. In particolare, la difesa della parte privata ha segnalato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il prevenuto dal delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. per non avere commesso il fatto.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello, esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.

La Corte rimettente — investita del ricorso presentato avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e disposto il sequestro e la confisca delle azioni di una società — rileva che, benché nel ricorso non si faccia espresso riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la maggior parte dei motivi concernono la congruenza logica delle argomentazioni della decisione impugnata; pertanto, poiché alla stregua della disciplina censurata il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene di dovere preliminarmente verificare se il vizio di illogicità manifesta possa o meno essere compreso in tale motivo di ricorso.

Al riguardo, la Corte di cassazione sostiene che è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente all'entrata in vigore del codice attuale che in tema di misure di prevenzione non è deducibile il vizio di illogicità manifesta, ma solo quello di mancanza della motivazione, con riferimento al dovere del giudice di appello, previsto dall'art. 4, decimo comma, della legge n. 1423 del 1956, di provvedere con decreto motivato. Alla mancanza di motivazione — precisa la rimettente — è comunque equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, sì da risultare meramente apparente.

Dal momento che l'opinione — prevalente in dottrina — secondo cui nella violazione di legge sono inquadrabili tutti i vizi logici della motivazione non troverebbe riscontro nella disciplina del vigente codice di procedura penale, la Corte di cassazione ritiene che l'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 contrasti con il principio di ragionevolezza, in quanto la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione rende del tutto privo di giustificazione che in sede di ricorso per cassazione sia precluso un effettivo e reale controllo sulla motivazione di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

L'art. 3 Cost. risulterebbe violato anche per la irragionevole disparità della disciplina censurata rispetto a quella dettata in tema di misure di sicurezza, nonché in relazione alle misure previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere condotte violente in occasione di manifestazioni sportive, settori nei quali il ricorso per cassazione è esteso all'illogicità manifesta della motivazione. Si tratterebbe — conclude la Corte rimettente — di un caso di «irragionevolezza sopravvenuta», in quanto la tutela offerta dal ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione avrebbe segnato un arretramento nel confronto con il codice del 1930, sotto la cui vigenza la giurisprudenza ammetteva il ricorso anche per i vizi logici della motivazione.

2. — Le censure della Corte di cassazione rivolte all'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 si innestano sul controverso problema della individuazione dei vizi di motivazione deducibili con ricorso per cassazione sotto il titolo della violazione di legge. A seguito delle modifiche introdotte nel vigente codice di procedura penale alla disciplina del ricorso per cassazione, volte a limitare la sfera dei vizi di motivazione deducibili (v. Relazione al Progetto preliminare, p. 133), il problema ha assunto ulteriore complessità, anche in relazione allo specifico contesto della disciplina censurata, rimasta immutata.

Sotto la vigenza del codice di rito del 1930, la giurisprudenza — in base al combinato disposto degli artt. 524, primo comma, numero 3 (ove era previsto, quale motivo di ricorso, la «inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza»), e 475, numero 3 (nullità della sentenza in caso di mancanza o contraddittorietà della motivazione) — riteneva che nella violazione di legge rientrasse il vizio logico della motivazione e che pertanto tale vizio fosse deducibile con il ricorso per cassazione anche avverso il decreto con il quale la corte d'appello decide sulle misure di prevenzione (trattandosi di provvedimento che, pur avendo la forma di decreto, ha pacificamente natura di sentenza).

Nel codice vigente il vizio di motivazione è previsto come autonomo motivo di ricorso nella lettera e) dell'art. 606, comma 1, sotto forma di mancanza o manifesta illogicità, che deve comunque risultare dal testo del provvedimento impugnato. A seguito di tale innovazione, in relazione alla disciplina censurata la giurisprudenza di legittimità si è in prevalenza orientata nel senso di escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno

che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la *ratio decidendi*.

3. — La questione sollevata, pur essendo focalizzata sui limiti di proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono in sede di appello sulla applicazione delle misure di prevenzione, presuppone quindi il problema più generale dei rapporti tra il vizio di violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lettera *c*, cod. proc. pen.: «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [...]») e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettera *e*, dello stesso codice: «mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato»).

Ciò premesso, qualunque sia sul terreno interpretativo la soluzione di tale problema, le censure di legittimità costituzionale prospettate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che la disciplina impugnata precluderebbe di comprendere nello specifico motivo di ricorso per violazione di legge previsto dall'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 anche il vizio di illogicità manifesta della motivazione, così come definito dall'art. 606, comma 1, lettera *e*), cod. proc. pen., non sono fondate, per la ragione assorbente che il risultato perseguito dal rimettente non può essere ritenuto costituzionalmente obbligato.

In particolare, la Corte muove dall'assunto che l'impossibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie difensive apprestate in un procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo penale, ad incidere sulla libertà personale, e che la disciplina censurata introduca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di sicurezza e per le misure contemplate dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989.

Tali rilievi tuttavia si basano sul confronto tra settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali.

D'altra parte è giurisprudenza costante di questa Corte che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. tra molte ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003). Di conseguenza non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 322

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 97, 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 16 novembre 2002 (iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 novembre 2002 (iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 5 dicembre 2002 (iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 21 novembre 2002 (iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 12 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 90 e 91 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con sei ordinanze del 16 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 142 a 147 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 dicembre 2002 (iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 novembre 2002 (iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 178 e 179 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 2 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 180 a 182 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con venti ordinanze il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinq*ues, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione (r.o. numeri 20, 38, 39, 42, 148, 149, 178 e 179 del 2003), agli artt. 2, 3, 10, 13 e 97 Cost. (r.o. numeri 90, 91, da 142 a 147 del 2003) e agli artt. 2, 3, 13, terzo comma, 97, 111, secondo comma, Cost. (r.o. numeri 19, da 180 a 182 del 2003);

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 19, 20, 38, 39, 42, 90, 91, da 180 a 182 e 149 del registro ordinanze del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinq*ues, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinq*ues, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinq*ues, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 323

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con due ordinanze del 27 novembre 2002 (iscritte ai numeri 34 e 35 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 30 novembre 2002 (iscritte ai numeri 36 e 37 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 14 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 69 e 70 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 10 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 80 e 81 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze in data 11 dicembre 2002 (iscritte ai numeri da 82 a 85 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza in data 11 gennaio 2003 (iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 31 gennaio 2003 (iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 18 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 175 e 176 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 13 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 212 e 213 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 28 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 214 e 215 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 gennaio 2003 (iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 gennaio 2003 (iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 gennaio 2003 (iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 10 febbraio 2003 (iscritte ai numeri 219 e 220 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 12 febbraio 2003 (iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 15 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 265 a 269 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie spe-

ciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 14 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 270 a 273 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 26 febbraio 2003 (iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 28 gennaio 2003 (iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con trentasette ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli iscritti ai numeri da 34 a 37 del registro ordinanze del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 324

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanze in data 18 novembre e 5 dicembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 41 e al n. 98 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 e n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nel giudizio iscritto al n. 98 del registro ordinanze 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, avendo le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del

medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1211

N. 325

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigra-

zione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Modena con ordinanze del 18 novembre 2002 (iscritte ai numeri 48 e 49 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanze del 20 novembre 2002 (iscritte ai numeri 50 e 51 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003) e con ordinanza del 18 novembre 2002 (iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con cinque ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nel giudizio iscritto al n. 206 del registro ordinanze 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 326

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 5 dicembre 2002 (iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 21 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 105 e 106 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 13 dicembre 2002 (iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 3 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 193 a 195, e 199 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 e n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 31 gennaio 2003 (iscritta al n. 200 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 6 febbraio 2003 (iscritte ai numeri 201 e 202 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con dodici ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-quater;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 327

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 gennaio 2003 (iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 15 gennaio 2003 (iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 23 dicembre 2002 (iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 15 gennaio 2003 (iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 gennaio 2003 (iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 13 gennaio 2003 (iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 dicembre 2002 (iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 18 gennaio 2003 (iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 17 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 114 a 116 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 17 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 276 a 280 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 e n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 281 a 283 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con diciannove ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 71, 92-97, 109, 114-116, 276 e 277 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 328

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13, terzo comma, e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Pisa con ordinanze del 4 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 151 e 152 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2003) e con ordinanza del 18 dicembre 2002 (iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto (r.o. n. 151, n. 152 e n. 191 del 2003) il Tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, terzo comma, e 97 (quest'ultimo evocato solo nella ordinanza n. 191) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del

medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1215

N. 329

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigra-

zione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanze in data 13 dicembre 2002 e 3 febbraio 2003, rispettivamente iscritte al n. 163 e al n. 250 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 e n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze (r.o. n. 163 e n. 250 del 2003) il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 (evocato solo nella ordinanza iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2003) e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nel giudizio iscritto al n. 163 del registro ordinanze 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, avendo le questioni per oggetto l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 330

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente., Carlo MEZZANOTTE;

Giudici. Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Trento con ordinanza del 10 gennaio 2003, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni;

che, successivamente alla ordinanza di remissione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1217

N. 331

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigra-

zione e di asilo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con ordinanza del 5 dicembre 2002, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni;

che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 332

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Denunciata disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, lesione dei diritti inviolabili garantiti da trattati internazionali - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e *ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 13.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Giudizio di convalida dell'arresto - Nulla osta all'espulsione e pronuncia di sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio del giusto processo, dell'esercizio dell'azione penale, dell'esercizio della giurisdizione - Avvenuta restituzione degli atti da parte del rimettente al pubblico ministero - Impossibilità di fare applicazione nel giudizio *a quo* delle norme censurate - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 558; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater*, e 14, comma 5-*quinqüies*, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101, secondo comma, e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater*, e 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002 (iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 29 novembre 2002 (iscritte ai numeri da 74 a 77 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 30 gennaio 2003 (iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2003).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con sei ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater*, e 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui da un lato prevede

(art. 14, comma 5-*quinqüies*) che per il reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo, dall'altro impone al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-*bis*) e di pronunciare quindi sentenza di non luogo a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-*quater*, atteso che la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento *ex art.* 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio);

che il Tribunale premette di essere investito della richiesta di convalida dell'arresto nei confronti di stranieri per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, e del conseguente giudizio direttissimo a norma del combinato disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma 5-*quinqüies*, e che, in forza di tali disposizioni, l'arresto «dovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere a giudizio direttissimo»;

che ad avviso del rimettente l'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 13-*ter*, punita nel massimo con la pena di un anno di arresto e perciò ritenuta all'evidenza di scarsa gravità dallo stesso legislatore, si porrebbe in primo luogo in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il principio di eguaglianza che, in relazione ad una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili garantiti da trattati internazionali, non consente disparità di trattamento tra cittadini e stranieri;

che ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sarebbero ravvisabili nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla convalida, inesorabilmente destinato ad esaurirsi con una «pronuncia non di merito», in quanto nei confronti dell'arrestato non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, non consentita per reati contravvenzionali, e lo straniero sottoposto a procedimento penale deve essere espulso dal questore, previo nulla osta del giudice all'atto della convalida;

che, intervenendo l'espulsione nei confronti di un imputato presentato al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto *ex art.* 558 cod. proc. pen. e non potendo tale provvedimento essere equiparato a quello che dispone il giudizio di cui al comma 3-*quater* del medesimo art. 13, il giudice dovrà limitarsi a pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

che tale sentenza priverebbe però lo straniero del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati, con chiara violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che prevedono il diritto per ogni persona privata della propria libertà di presentare ricorso davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della propria detenzione;

che la disciplina censurata violerebbe perciò anche l'art. 13 Cost., configurando «un caso di [...] arresto obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nell'esercizio dell'azione penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dell'accusa», e l'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto espropria il giudice «dell'esercizio della giurisdizione» e lo assoggetta «ad una decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia»;

che il Tribunale rimettente, ritenendo i prospettati dubbi di legittimità rilevanti ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto, ha sospeso il «giudizio di convalida, limitatamente al reato in esame» e, affermando che «non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca, in forza della sospensione» e che «non sembra [...] si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non è ancora instaurato», ha disposto «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario»;

che nel giudizio iscritto al n. 208 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater*, e 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui da un lato prevede che per il reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del medesimo decreto è obbligatorio l'arresto e si procede con il rito direttissimo, dall'altro impone al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione e di pronunciare quindi sentenza di non luogo a procedere;

che, stante l'identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, per quanto attiene al primo gruppo di questioni, successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-*quater*;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente;

che, con riferimento al secondo gruppo di questioni, in tutti i giudizi *a quibus* il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida dell'arresto in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, ha ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario»;

che, a prescindere dalla ritualità del provvedimento con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, non vi è dubbio che il Tribunale rimettente si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità dubita;

che le relative questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (sentenza n. 223 del 2004).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in relazione alle questioni concernenti l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;*

2) *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*quater*, e 14, comma 5-*quinqüies*, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 333

Ordinanza 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Omessa indicazione di parametri costituzionali, difetto di descrizione della fattispecie *a quo*, difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 18 ottobre 2002, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Velletri, «richiamate le argomentazioni della difesa» e «ritenuta la questione non manifestamente infondata e irrilevante nel presente procedimento», ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, «nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto», senza fare riferimento ad alcun parametro costituzionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una non meglio precisata richiesta della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v., da ultimo, ordinanza n. 51 del 2004);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inseriti dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata dal Tribunale di Velletri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1220

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 97

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione dal diritto di prelazione a favore dello Stato (e della Provincia) e dall'obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale.

- Legge della Provincia di Bolzano 27 [recte: 23] luglio 2004, n. 4, art. 14.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8, punti 3) e 8).
- Costituzione, art. 9.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro tempore* per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2004, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 1 del *Bollettino ufficiale* del Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004 e recente «Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 settembre 2004 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con la disposizione indicata la provincia autonoma di Bolzano introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975, n. 126) l'esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia, previsti dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo di bene culturale, «nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela ... facenti parte di un maso chiuso». Il comma 2 della medesima disposizione esclude l'obbligo di denuncia, indistintamente per tutti i trasferimenti che riguardino tali immobili.

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che dispone che la potestà delle province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8 (ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico, artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalità e i termini attraverso i quali lo Stato e le province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, già previsti in generale dagli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In definitiva risulta violato l'articolo 9 della Costituzione nella parte in cui, per finalità di conservazione dell'unità aziendale dei masi chiusi (ma non escluso anche per ragioni meramente fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento nazionale in relazione a tali beni.

Appare per contro evidente che, allorché l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuità del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e

nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art. 3, comma 1 Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale.

L'esclusione dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria, rende oltretutto estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2004, n. 4, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 26 settembre 2004

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe FIENGO

04C1103

N. 98

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Università e istituzioni di alta cultura - Norme della Regione Piemonte - Borse di studio agli studenti universitari - Previsione dell'assegnazione secondo i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza statale riguardo all'uniformità di trattamento della disciplina dell'istruzione sul territorio statale e ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili.

- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20, artt. 3, commi 2 e 3, e 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *m*) e *n*), e terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12;

Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 3 agosto 2004, n. 20, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 (Diritto allo studio universitario) modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58 (BUR n. 31 del 5 agosto 2004), negli articoli 3, commi 2 e 3 e nell'art. 5, comma 2.

L'art. 3 della legge impugnata ha modificato l'art. 6 della legge regionale n. 16 del 1992 secondo il quale «le borse di studio sono attribuite per concorso secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

La norma statale richiamata dispone che «le Regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione delle borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'art. 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*). Le Regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse di studio».

Secondo l'art. 7, comma 1, lettera *c*) richiamato «l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi».

L'art. 4, sotto la rubrica Uniformità di trattamento, dispone che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto nel comma 1, sono stabiliti ogni tre anni «i criteri per la definizione del merito e delle condi-

zioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare» (lettera *a*).

L'attribuzione della competenza a provvedere al Presidente del Consiglio dei ministri mira, come è evidente, ad assicurare quella uniformità di trattamento alla cui realizzazione è rivolto l'intero art. 4, in modo che in tutte le sedi universitarie l'erogazione delle borse di studio intervenga secondo criteri omogenei cosicché gli studenti bisognosi non siano penalizzati dal luogo di loro residenza. L'art. 6 della l.r. 16 del 1992 nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 della legge impugnata, dopo aver richiesto al primo comma il possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale, nei due commi successivi ha disposto che le borse di studio saranno assegnate secondo i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale.

E sempre, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale, è previsto che siano assegnate le borse di studio per gli studi all'estero nell'art. 5, secondo comma, che ha introdotto nella legge regionale l'art. 6-ter.

In Piemonte, pertanto, le borse di studio potranno essere assegnate a studenti con requisiti di merito inferiori a quelli fissati dalla normativa nazionale e viceversa.

Si potrà verificare, pertanto, che chi frequenta le università piemontesi ricevano le borse di studio pur avendo requisiti di merito inferiori di quelli che frequentano le altre università o che alcuni studenti che frequentano le università piemontesi non avranno la borsa di studio pur essendo più meritevole di studenti che frequentano università diverse.

La uniformità di trattamento, perseguita dalla legislazione nazionale, in questo modo viene meno. La nuova normativa risulta costituzionalmente illegittima sotto diversi profili.

In primo luogo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *n*).

Le norme generali sull'istruzione non sono definibili in astratto, ma richiedono una verifica caso per caso.

La loro generalità richiede che debbono trovare applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale poiché le eventuali varianti regionali potrebbero pregiudicare gli interessi perseguiti.

Questo carattere non può essere sicuramente negato ad una norma, come l'art. 4 della legge n. 390 del 1991, che mira ad attuare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Se si ritenesse che questo obiettivo, perseguito dal legislatore, non sia sufficiente a determinare la generalità delle norme, si rientrerebbe in ogni caso nel terzo comma dell'art. 117, precisamente nella materia della istruzione.

In questo caso non dovrebbe essere messo in contestazione che negli artt. 4 e 7 della legge n. 390 del 1991 si trovi fissato uno dei principi fondamentali della materia, la cui violazione rende la norma impugnata ugualmente illegittima.

E questo senza tenere conto che il sostegno finanziario agli studenti meritevoli e bisognosi rientrerebbe in ogni caso nella lettera *m*) del secondo comma dell'art. 117, poiché è sicuramente essenziale la prestazione senza la quale gli studenti interessati non potrebbero accedere alla istruzione superiore.

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma, della legge regionale del Piemonte n. 20 del 2004.

Roma, addì 30 settembre 2004

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Glauco NORI

04C1126

N. 829

*Ordinanza dell'8 giugno 2004 emessa dal T.a.r. per la Campania
sil ricorso proposto da Hossain Kamal contro l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Straniero e apolide - Straniero - Espulsione amministrativa - Regolarizzazione - Esclusione per l'extracomunitario espulso dall'area Schengen in conseguenza di segnalazione per minaccia all'ordine ed alla sicurezza pubblica o per inosservanza delle disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lett. *b*).
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2303/2004 proposto dal Signor Hossain Kamal, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario Ambrosio, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 265.

Contro l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale è *ope legis* domiciliato alla via Diaz n. 11, per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti provvedimenti:

decreto del Prefetto di Napoli, emesso in data 12 dicembre 2003, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di emersione di lavoro irregolare, presentata dal sig. Ambrosio Umberto in favore del ricorrente; ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e i documenti dalla stessa depositati;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 2004 il relatore, ref. Carlo Polidori ed udita altresì l'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — Con il ricorso in epigrafe viene chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Prefetto di Napoli, emesso in data 12 dicembre 2003, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195), presentata dal datore di lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente.

L'impugnato decreto prefettizio costituisce, in realtà, una mera applicazione della rigorosa disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 8, lett. *b*) della citata legge 9 ottobre 2002, n. 222, che esclude dalla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini dell'ammissione nel territorio dello Stato.

Con ordinanza cautelare, pronunciata all'esito della camera di consiglio del 5 maggio 2004, il collegio ha accolto l'istanza di sospensione presentata in via incidentale dal ricorrente, in quanto la norma dell'art. 1, comma 8, lett. *b*) suscita seri dubbi circa la sua conformità all'art. 3, comma 1, della Carta costituzionale.

Il collegio intende, quindi, sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. *b*) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, perché lo stesso sembra porsi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 dell'art. 3 della Costituzione, che vieta di trattare in modo identico situazioni tra loro diverse.

2. — Innanzi tutto, occorre considerare che le ragioni della segnalazione cui si riferisce l'art. 1, comma 8, lett. *b*), non sono tra loro omogenee, essendo costituite o dalla «circostanza che la presenza di uno straniero costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale» (art. 96, comma 2, della Con-

venzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388), o dal «fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri» (art. 96, comma 3, della citata convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen).

Nonostante l'evidente diversità di tali fattispecie (tra loro non comparabili, anche perché la seconda può dipendere da una semplice irregolarità amministrativa), tuttavia le stesse determinano l'identico effetto di precludere la regolarizzazione della posizione dell'extracomunitario, a differenza di quanto previsto all'art. 1, comma 8, lett. *a*), della citata legge 9 ottobre 2002, n. 222, secondo il quale le disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale».

Pertanto, il collegio rileva che, mentre in base all'art. 1, comma 8, lett. *a*), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, lo straniero espulso dall'Italia — laddove sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento di espulsione, in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale — può ottenere la regolarizzazione della sua posizione; tale possibilità non è invece prevista dall'art. 1 comma 8, lett. *b*), legge 9 ottobre 2002, n. 222, in caso di segnalazione ai fini dell'ammissione nel territorio dello Stato derivante da un provvedimento di espulsione da un Paese dell'area Schengen.

4. — Al riguardo sono emersi due distinti orientamenti in seno alla giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali.

Secondo il primo (T.a.r. Veneto, sez. III, 14 gennaio 2004, n. 43, in materia di applicazione dell'art. 33, comma 7, della legge 30 luglio 2002, n. 189 — come sostituito dall'art. 9 della legge 9 ottobre 2002, n. 222 — il cui testo corrisponde a quello dell'art. 1, comma 8, della legge 9 ottobre 2002, n. 222), è irrilevante la questione di costituzionalità delle disposizioni che, da una parte, consentono allo straniero espulso dall'Italia di ottenere la regolarizzazione della sua posizione mentre dall'altra, escludono tale possibilità in caso di espulsione disposta da uno Stato dell'area Schengen e risultante da segnalazione inserita nel sistema informativo previsto dalla Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, perché è possibile interpretare tali disposizioni in senso conforme alla Costituzione, ossia nel senso che l'amministrazione italiana, ai fini del diniego di regolarizzazione, deve preventivamente informarsi sulle ragioni della segnalazione. In sostanza secondo questo orientamento, la fattispecie ostativa prevista dall'art. 1 comma 8, lett. *b*) non può essere interpretata nel senso di creare un vero e proprio automatismo tra la segnalazione e il divieto di regolarizzare la posizione dell'extracomunitario, pena il vizio di costituzionalità.

Viceversa, secondo un altro orientamento (T.a.r. Lombardia, 3 maggio 2004, n. 1607), l'autorità italiana non ha alcun obbligo di effettuare la consultazione dello Stato che ha effettuato la segnalazione, la quale è di per sé stessa ostativa alla regolarizzazione, senza alcuna necessità di indagare le ragioni per cui è stata effettuata.

5. — Ritiene il collegio che — stante il chiaro disposto dell'art. 1, comma 8, lett. *b*) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 — il legislatore abbia effettivamente previsto il divieto di regolarizzare la posizione dell'extracomunitario espulso da un paese dell'area Schengen quale conseguenza automatica della segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato e, quindi, che la norma in esame si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma 1, della Carta costituzionale, sotto un duplice profilo.

Da una parte, come sopra esposto, sono accomunate, quanto agli effetti preclusivi della regolarizzazione, ipotesi di segnalazione tra loro del tutto differenti (minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica ed espulsione per inosservanza delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri), ed è noto che la ragionevolezza delle scelte legislative vieta di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse.

Dall'altra, non appare giustificata la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra situazioni del tutto simili. L'art. 1, comma 8, lett. *a*), consente infatti allo straniero espulso dall'Italia di ottenere la regolarizzazione, laddove sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento espulsivo in presenza di circostanze riguardanti il suo inserimento sociale. Viceversa, l'art. 1, comma 8, lett. *b*), non lascia alcun margine di apprezzamento circa la possibilità di rimuovere la segnalazione, quali che ne siano le ragioni, e quindi non consente di effettuare —

pur nel ristretto ambito della gestione dei flussi di immigrazione clandestina, oggetto di normativa per sua natura di carattere eccezionale — alcuna valutazione in ordine all'avvenuto inserimento sociale dello straniero parimenti espulso da un Paese dell'area Schengen.

Ora, l'aver escluso, in capo all'autorità amministrativa competente a disporre la regolarizzazione, qualunque possibilità di valutazione discrezionale in relazione al caso concreto, sembra al collegio indice della non manifesta infondatezza della violazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. E non vi è dubbio che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dell'art. 3 Cost. ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte costituzionale n. 104/1969).

Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la giurisprudenza della Corte ha, da tempo ed in più occasioni, rilevato come l'ordinamento giuridico appaia sempre più orientato ad escludere rigidi automatismi, avulsi da un confacente rapporto di adeguatezza e di proporzionalità nel caso concreto, e ciò sia nel campo penale che in quello amministrativo.

6. — La questione di legittimità costituzionale appare rilevante — già nella fase cautelare del presente giudizio — in quanto, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso appaiono prive di pregio giuridico in quanto l'impugnato decreto del Prefetto di Napoli costituisce, come già evidenziato, una mera applicazione dell'art. 1, comma 8, lett. b) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e, dall'altro, l'esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare l'irreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.

Pertanto, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del collegio, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che, per le ragioni sinteticamente indicate, appare non manifestamente infondata), dal momento che l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dovrà essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale *in parte qua* nella sede competente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità, in parte qua, dell'art. 1, comma 8, lett. b) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in relazione all'art. 3, comma 1, della Carta costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2004.

Il Presidente: MONTELEONE

L'estensore: POLIDORI

N. 830

Ordinanza del 7 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 2004) emessa dal Giudice di pace di Amelia nel procedimento civile vertente tra Grasso Andrea contro ufficio territoriale del Governo di Terni

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie per infrazioni al codice della strada previste come reato - Sospensione della patente (in specie, per guida in stato di ebbrezza) - Applicabilità prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato ed irrogato la pena principale - Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Chiamata la causa iscritta al n. 85/2003 r.g.a.c. e promossa da Grasso Andrea contro Ministero dell'interno presso Ufficio territoriale del Governo di Terni, è presente l'avv. Francesco Montalbano Caracci per il ricorrente il quale si riporta al proprio atto chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Montalbano chiede darsi atto che il Ministero dell'interno presso Ufficio territoriale del Governo di Terni non ha depositato alcuno scritto o memoria e che, alle ore 10,30, nessuno è comparso per lo stesso; chiede dichiararsene la contumacia; chiede di discutere la causa.

Visto quanto precede emette la seguente ordinanza.

Con atto di opposizione *ex art.* 22 e 23 legge n. 689/1981 il ricorrente Grasso Andrea elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Montalbano Caracci, si opponeva al verbale n. 013374V redatto dalla Polizia Stradale di Terni emesso per l'assunta violazione dell'art. 186, comma 2 del c.d.s. Detto verbale pur non contenendo la sanzione principale prevedeva la sanzione accessoria del ritiro della patente.

D I R I T T O

Sostiene il ricorrente la nullità dell'atto amministrativo del ritiro della patente di guida, dovendo tale provvedimento essere adottato dal giudice in sede penale. Il comma 2 dell'art. 186 c.d.s. specifica che all'accertamento del reato consegue il ritiro della patente di guida come pena accessoria. Sarà pertanto il giudice in sede di giudizio penale una volta accertata l'esistenza del reato, ad irrogare sia la pena principale — arresto ed ammenda — che la prevista pena accessoria.

L'accertamento di un reato è compito esclusivo e specifico del magistrato e pertanto solo al giudice compete l'applicazione della pena.

Il ritiro del documento di guida da parte dell'agente di polizia che successivamente lo trasmette all'Ufficio del Territorio, viene eseguito in virtù del disposto dell'art. 218 c.d.s.

In effetti tale articolo dispone che l'agente che accerta la violazione di una disposizione che prevede la sospensione della patente come pena accessoria, provvede immediatamente al ritiro del documento.

Nella fattispecie tuttavia non può trovare applicazione, l'art. 186 c.d.s. dispone l'applicazione della pena solo dopo che sia stato accertato il reato.

P. Q. M.

Visti gli atti e ritenuta non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale relativa alla applicazione dell'art. 218 c.d.s. in relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione, per avere l'Ufficio territoriale del Governo di Terni applicato la pena accessoria senza la preventiva applicazione della pena principale, e, prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio e ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Amelia, addì 7 novembre 2003

Il giudice di pace: ROMANELLI

04C1143

N. 831

*Ordinanza del 9 giugno 2004 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pescara
nel procedimento penale a carico di Lagonigro Luigi*

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità in autenticazione di liste di candidati - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto ai reati di falsità di atti fidefacenti suscettivi della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.).

- Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. pen. a carico di Lagonigro Luigi, nato a Pescara il 6 settembre 1952, ivi res. in via Ricipiano n. 40, dom.to in Montesilvano in via Trentino 3, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81, comma 1 e 479 c.p. perché, nella sua qualità di pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione delle firme dell'elenco n. 9 dei sottoscrittori della lista «Alternativa femminile» per la presentazione di candidati alle elezioni comunali tenutesi in Pescara nel 2003, attestava falsamente l'avvenuta apposizione, in sua presenza, della firma dei seguenti presentatori:

Di Rosso Gianna Silvana, nata a Pescara l'11 maggio 1950;

Bosco Donatella, nata a Roma il 30 novembre 1970;

Marrone Antonio, nato a Pescara il 4 agosto 1961;

Guido Giovanni, nato a Pescara il 15 giugno 1934;

Corneli Lucia, nata a Pescara il 15 giugno 1934;

e l'avvenuta identificazione dei predetti a mezzo di documenti di identità esibiti (Di Rosso Gianna patente guida PE 2030222L; Bosco Donatella passaporto n. 12151313; Marrone Antonio carta di identità n. 7453021; Guido Giovanni, patente di guida PE 5019749K; Corneli Lucia carta di identità AB 07449878.

In Pescara il 17 aprile 2003.

Rilevato che con atto depositato in data 31 maggio 2004 la Procura della Repubblica presso l'intestato tribunale avanzava richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato per il reato ascrittogli in rubrica alla pena di € 500,00 di ammenda;

che, in pari data, il medesimo ufficio del p.m. formulava richiesta di proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 30 marzo 2004, n. 61, per evidente contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito dall'art. 3 della Costituzione;

O S S E R V A

La questione appare rilevante e determinante per la decisione, né si rivela manifestamente infondata.

Osserva, infatti, il giudicante, che con la modifica normativa il legislatore ha di fatto stabilito una diversità e di trattamento della falsità in autenticazione di liste di candidati, rispetto alle in atti fidefacienti suscettivi della medesima efficacia.

Orbene, non appare ricorrere alcuna ragione valida per sostenere che le due condotte abbiano diverso disvalore giuridico con riferimento alle falsità commesse in un medesimo tipo di autenticazione.

Unica motivazione del diverso trattamento sanzionatorio, andrebbe individuata nella diversa funzione di autenticazione che in un caso avrebbe ad oggetto la veridicità delle sottoscrizioni di liste dei candidati, mentre negli altri casi avrebbe ad oggetto falsità di altre sottoscrizioni.

Tutto ciò appare assolutamente irragionevole perché sembrerebbe che la materia elettorale renda meno importante la valenza della pubblica autenticazione rispetto agli altri casi disciplinati dagli artt. 476 e 479 c.p.

Né può dubitarsi che l'autenticazione fatta dal pubblico ufficiale delle sottoscrizioni delle liste elettorali o dei candidati costituisca atto pubblico, nel rispetto della definizione fornita dall'art. 2699 c.c., essendo esso destinato a far prova di quanto nell'atto medesimo contenuto o meglio di quanto attestato per scienza diretta del p.u., sino a querela di falso.

Si aggiunga, inoltre, che già in precedenza, come opportunamente evidenziato dal p.m., la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che la ragionevolezza costituisce un limite necessario della discrezionalità amministrativa.

Così, ad esempio, nella nota sentenza n. 84/1997 con cui si dichiarava la infondatezza della questione della legittimità costituzionale dell'art. 93 d.P.R. n. 570/1960, la Corte ha evidenziato che la differenza di trattamento sanzionatorio della doppia sottoscrizione di liste elettorali avvenuta nell'ambito delle elezioni amministrative e quella avvenuta nell'ambito delle elezioni politiche, «sarebbe stata difficilmente giustificabile ove fosse dipesa da una diversa valutazione in astratto effettuata dal legislatore della gravità dei comportamenti, di per sé identici, piuttosto che dalla particolare tecnica legislativa utilizzata».

Ancora, con la sentenza n. 403/1988 in occasione della sollevata questione di incostituzionalità in ordine all'art. 2, comma 1, legge 23 dicembre 1986, n. 898, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al diverso più lieve trattamento sanzionatorio di un comportamento uguale a quello già previsto e sanzionato più duramente dall'art. 640-bis c.p., la Corte — pur dichiarando la questione non fondata — ha ritenuto ragionevole la diversità di trattamento sulla base della diversità delle condotte in esame, sul presupposto che l'art. 2 della cit. legge sia volto a reprimere le false erogazioni pubbliche ottenute con il semplice mendacio documentale, elemento, questo, di per sé non idoneo ad integrare il reato p. e p. dall'art. 640-bis c.p., cosicché le due norme sarebbero in rapporto di sussidiarietà e non di specialità, dovendo l'art. 2 sanzionare una ipotesi altrimenti sfornita di sanzione penale.

Ebbene, alla luce delle suddette sentenze della Corte costituzionale, non pare che nel caso di specie possano individuarsi i presupposti che hanno portato la Corte a rigettare la questione di incostituzionalità per i casi trattati con le sentenze sopra citate. Deve, infatti, concludersi, a parere del giudice, che il legislatore con l'art. 1 della legge n. 61/2004, che non opera certamente in regime di specialità rispetto alla norma generale, abbia effettuato solo ed esclusivamente una diversa valutazione in astratto della gravità del falso tra quello commesso in relazione alla falsa autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali e di candidati e quelle più genericamente sanzionate dagli artt. 476 e 479 c.p.

Quanto sopra detto, non può, infine, non evidenziarsi la rilevanza della questione sollevata ove si consideri che Lagonigro Luigi, in base alla nuova normativa vigente, sarebbe soggetto esclusivamente alla pena pecuniaria dell'ammenda essendo la fattispecie penale una mera contravvenzione, laddove, in caso di dichiarata incostituzionalità, l'imputato dovrebbe rispondere di un delitto con ovvia conseguente diversa sanzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispone l'immediata trasmissione degli alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, si proceda alla notifica del presente provvedimento alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e si dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 8 giugno 2004

Il giudice per le indagini preliminari: ROMANDINI

04C1144

N. 832

*Ordinanza del 19 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 2004)
emessa dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Zambrotti Enrico ed altri*

Processo penale - Termine per la difesa - Disciplina - Consentito esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo - Lesione del principio della ragionevole durata del processo - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sulle parti civili costituite.

- Codice di procedura penale, art. 108.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, comma secondo, ultima parte.

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla richiesta di concessione di un termine a difesa formulata a norma dell'art. 108 c.p.p. dal neo-difensore dell'imputato Zambrotti Enrico all'udienza dibattimentale del 19 marzo 2004 nell'ambito del procedimento penale n. 1028/1998 R.G. Trib. di Zambrotti Enrico, Conte Carmelo e Alessandri Pierluigi per i reati di cui agli artt. 110, 317, 323, 319, 321, 317 c.p.;

Premesso in fatto che

All'udienza del 15 luglio 2003, dichiarata la utilizzabilità degli atti confluiti nel fascicolo dibattimentale, il p.m. pronunciava la sua requisitoria e le prime due parti civili rassegnavano le rispettive conclusioni;

All'udienza del 1° ottobre 2003, disattesa l'eccezione difensiva formulata nell'interesse di Zambrotti Enrico, l'ultima parte civile rassegnava le proprie conclusioni ed iniziava la discussione difensiva con gli interventi degli avvocati nell'interesse degli imputati Alessandri Pierluigi e Conte Carmelo;

All'udienza del 3 ottobre 2003, confermata la pregressa ordinanza e disattesa la richiesta di sospensione del processo veicolata al collegio sulla base della legge n. 134/2003 l'imputato Zambrotti revocava la nomina dei difensori di fiducia nominando contestualmente quale nuovo ed unico difensore di fiducia l'avv. Enrico D'Amato, presente in aula; l'avv. Enrico D'Amato chiedeva la concessione di un termine a difesa a norma dell'art. 108 c.p.p.: il tribunale in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 108 c.p.p., in accoglimento dell'istanza, preso atto dell'allontanamento del difensore revocato, di differiva la trattazione della causa all'udienza del 20 ottobre 2003;

Il 20 ottobre 2003 l'avv. D'Amato rinunciava al mandato e successivamente, nel corso della stessa udienza, l'avv. Valerio De Martino depositava «nomina difensore di fiducia da parte dell'imputato Zambrotti con contestuale revoca di ogni precedente difensore» preso, quindi atto della intervenuta presentazione di atto di ricasazione, il collegio sospendeva l'attività dibattimentale fino al 10 dicembre 2003;

Uguale provvedimento veniva adottato il 10 dicembre 2003 a fronte di una formale istanza di ricasazione presentata da Zambrotti Enrico;

Alla successiva udienza del 5 febbraio 2004, preso atto della presentazione di una terza istanza di ricasazione, il processo veniva nuovamente differito in attesa delle determinazioni della locale Corte di appello;

Il 19 marzo 2004, preso atto che anche l'ultima dichiarazione di ricasazione era stata nelle more dichiarata inammissibile dalla Corte di appello il tribunale, dopo avere disatteso l'istanza di differimento dell'avv. De Martino per contestuali impegni professionali perché ritenuta intempestiva e non documentata, disponeva procedersi oltre dando la parola all'imputato Zambrotti Enrico che, con memoria a propria firma depositata il 18 marzo 2004 aveva tra l'altro rappresentato la volontà di veicolare al collegio proprie dichiarazioni, invocando all'uopo l'art. 523, quinto comma, c.p.p.; l'imputato Zambrotti dichiarava di voler intervenire solo in esito alla discussione del proprio difensore; il difensore di detto imputato instava per il rinvio del processo e per la concessione di un termine; il tribunale disattendeva tale richiesta, invitando il difensore d'ufficio a concludere; a questo punto l'imputato Zambrotti dichiarava di revocare la nomina a difensore di fiducia dell'avv. De Martino (per come detto, non comparso) e nominava quale nuovo difensore di fiducia lo stesso legale Angela Spani, già nominato dal tribunale difensore d'ufficio; l'avv. Spani, nella nuova veste chiedeva un termine a difesa a norma dell'art. 108 c.p.p.

Rileva ed osserva

L'istanza da ultimo richiamata non sembra, alla luce della normativa processuale vigente, possa essere disattesa sulla base delle argomentazioni esposte dal Pubblico Ministero di udienza.

Invero, la norma di riferimento, seppure interpretata in combinato disposto con quella di cui all'art. 107 c.p.p., assicura, nei casi previsti, il diritto del neo-difensore «a un termine congruo», a prescindere, evidentemente, dagli intenti che si prefigge la parte. In mancanza di limiti espressamente codificati o comunque ricavabili aliunde dal sistema, sembra preclusa al giudice procedente qualsiasi decisione difforme da quella invocata nella fattispecie concreta.

Senonché, è evidente che in mancanza di strumenti di sbarramento previsti dalla legge, la reiterazione di siffatta iniziativa finisce con l'espone il processo penale ad una durata non prevedibile ed obiettivamente non ragionevole, e ciò in chiara violazione dell'art. 111, secondo comma, ultima parte, della Carta Fondamentale dello Stato.

La questione, sicuramente rilevante nel caso di specie per come desumibile dalla cronistoria delle ultime fasi del processo, appare non manifestamente infondata alla luce di un contesto ermeneutico che sembra suggerire, nel rispetto del diritto positivo vigente, soluzioni obbligate, con conseguenti fasi di stallo di non preventivabile durata. Sfugge, infatti, al giudicante qualsiasi possibilità di controllo, e quindi di intervento, sulle variabili opzioni difensive. Pertanto, in difetto di criteri prefissati dal legislatore sugli effetti processuali che l'atteggiarsi di tali meccanismi producono, la durata del processo lasciata in una non controllabile disponibilità delle parti, non consente al giudice di assicurarne la ragionevolezza.

Si profilano nel caso di specie, inoltre le ulteriori violazioni degli artt. 3, 24, 25 Cost.

La non preventivabile durata del processo, infatti, riverbera i suoi effetti negativi sia sulle posizioni dei due coimputati, per i quali obiettive e già segnalate nel corso del processo ragioni di connessione ed economia processuale non consentono l'adozione di provvedimenti di separazione, sia su quelle costituite parti civili. Invero, la mancata prefigurazione di un meccanismo che regoli «ragionevolmente» le facoltà e i diritti, espressamente o implicitamente, tutelati a norma dell'art. 108 c.p.p. crea situazioni di disparità fra soggetti che godono invece di pari dignità costituzionale.

Alla luce delle susesposte argomentazioni va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge costituzionale n. 87/1953.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, 134 Cost.;

Dispone trasmettersi la presente ordinanza alla Corte costituzionale perché, dichiarata la questione rilevante e non manifestamente infondata, pronunci la illegittimità dell'art. 108 c.p.p. per violazione degli artt. 111, secondo comma, ultima parte, 3, 24, 25 Cost., nella parte in cui consente un esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo.

Letti gli artt. 159 c.p. e 23, secondo comma, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, sospende il giudizio in corso ed i termini di prescrizione dei reati.

Letto l'art. 23 ultimo comma, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, dispone la trasmissione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La presente ordinanza è letta in pubblica udienza e fa parte integrante del verbale di causa.

Salerno, addì 19 marzo 2004

Il Presidente: VERASANI

N. 833

*Ordinanza del 23 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Chioggia
nel procedimento penale a carico di Mattiuzzi Paolino.*

Reati e pene - Reati tributari - Definizione automatica - Non applicabilità della esclusione della punibilità in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - Disparità di trattamento - Irragionevolezza sotto diversi profili.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Fatto ritorno dalla camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza.

Letti gli atti del proc. pen. n. 1189-03 RE.GE, a carico di Mattiuzzi Paolino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. 4, lett. f) legge 516/1982 e 2 d.lgs. 74/2000;

Vista la memoria, depositata all'udienza dibattimentale del 22 giugno 2004, con la quale il difensore dell'imputato solleva eccezione di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Cost., dell'art. 9, comma 14, della legge 289/2002;

Rilevato che il difensore si duole del fatto che, pur rientrando in astratto la fattispecie contestata tra le ipotesi d'illecito condonabili ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. c), legge 289/2002, di fatto il suo assistito non ha potuto godere, di qui la rilevanza in concreto della sollevata questione di incostituzionalità, «del beneficio fiscale con effetti estintivi dell'illecito penale» ascrittogli, e così in conseguenza del meccanismo di accesso, a suo dire iniquo e sperequativo, congegnato dal legislatore, ed in particolare del termine di decadenza ancorato alla «formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero»;

Rilevato infatti che, secondo il difensore, detto termine non corrisponde a un criterio oggettivo e uniforme quale potrebbe essere, ad es., la data di consumazione del fatto reato, ma è condizionato dalla solerzia soggettiva, e dunque variabile, del singolo p.m. nell'esercizio dell'azione penale, nonché dalla gravità del reato e dalla complessità conseguente delle relative indagini, con la conseguenza paradossale che «l'autore di un grave reato tributario, commesso magari in epoca più datata, potrà beneficiare del condono, non essendosi conclusa l'indagine della Procura, a differenza di colui che, autore di un reato meno grave, e magari più recente nel tempo, sia già stato attinto dalla richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta»;

Rilevato che il meccanismo *de quo* appare al difensore non solo ingiusto ma anche irragionevole, posto che lo stesso soddisfa certamente le esigenze dell'erario di fare cassa, ma al prezzo di sacrificare l'interesse dello Stato di punire innanzi tutto i fatti-reati più gravi e di maggiore impatto sociale;

Ritenuta la sollevata questione di incostituzionalità non manifestamente infondata, nonché rilevante nel caso di specie, posto che il suo accoglimento farebbe venir meno i già maturatisi effetti preclusivi all'accesso al condono *de quo*.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, legge 289/2002, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale;

Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Chioggia, addì 23 giugno 2004

Il giudice: CIAMPAGLIA

04C1150

N. 834

*Ordinanza del 14 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Verolanuova
nel procedimento civile vertente tra Roversi Alessandro contro Comune di Dello*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Configurazione di sanzione personale fondata su responsabilità oggettiva - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (in rapporto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica) - Compressione del diritto di difesa - Imposizione di obblighi di denuncia o di autodenuncia in contrasto con il diritto al silenzio - Assenza di rimedi giurisdizionali avverso la decurtazione in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 [e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1º agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza nella causa civile iscritta al n. 148/C/2004 di ruolo generale promossa da Roversi Alessandro rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Cividini presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Brescia, via Saffi n. 5, con ricorso in opposizione avverso sanzione amministrativa depositato in data 3 maggio 2004, contro Comune di Dello (BS) in persona del sindaco *pro tempore*.

F A T T O

In data 1º gennaio 2004 alle ore 16,24 il conducente l'autovettura marca Toyota E12J1 targata CP722XN transitava in territorio del Comune di Dello in via Cavalieri di Vittorio Veneto con direzione Brescia.

L'agente unico addetto all'apparecchiatura «F.T.R. integrato con velomatic B 512» (matricola 1346, regolarmente omologata dal Ministero dei LL.PP. con D.M. 14 gennaio 1994 e D.M. 27 novembre 1989, n. 2961) rilevava tramite documentazione fotografica la violazione dell'art. 41, comma 11, in relazione all'art. 146, comma 3, del vigente codice della strada (prosecuzione della marcia ad un'intersezione nonostante il semaforo proiettasse luce rossa).

Non provvedendosi alla contestazione immediata, l'agente accertatore redigeva il verbale n. 51R/2004/V prot. 78/2004 notificandolo in data 6 marzo 2004 al proprietario dell'autovettura sig. Roversi Alessandro comminandogli la sanzione pecuniaria di euro 146,15 (oltre spese di notifica) e la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 126-*bis* c.d.s. della decurtazione di sei punti dalla patente di guida.

Quest'ultimo proponeva ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 avverso il predetto verbale eccependo preliminarmente la manifesta illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 126-*bis* del codice della strada, introdotta dall'art. 7 del d.lgs. n. 9 del 15 gennaio 2002, con decorrenza dal 30 giugno 2003.

Evidenziava il ricorrente il contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. della norma in oggetto nella parte in cui prevede che «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», nonché il contrasto con gli articoli 24 e 27 Cost. nella parte in cui prevede che «se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 del c.d.s.».

Concludeva pertanto la difesa di parte ricorrente chiedendo che il giudice adito sollevasse, ove ritenuta non manifestamente infondata, la relativa questione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* c.d.s. con relativa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, chiedeva nel merito l'annullamento del verbale, almeno nella parte in cui si ipotizza la decurtazione dei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, benché non conducente.

Su istanza del ricorrente ritiene, dunque, questo giudice che il vigente art. 126-*bis*, comma secondo, del codice della strada, norma introdotta a decorrere dal 30 giugno 2003 con l'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, non sia conforme alla Costituzione e solleva incidente di costituzionalità nei seguenti termini.

D I R I T T O

Anzitutto rileva questo giudice che nel verbale è indicata solo la norma violata con la relativa sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente, *ex art. 126-bis*, senza alcuna indicazione a carico di chi debba essere operata tale decurtazione. Il disposto di cui all'art. 126-*bis* del codice della strada prevede al secondo comma che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico del conducente autore della violazione; ma nel caso di mancata identificazione di questi (come nella fattispecie in esame) deve essere effettuata una segnalazione a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commissione della violazione.

Per l'ipotesi in cui il proprietario non fornisca i dati del trasgressore si applica a suo carico la sanzione pecuniaria apposta prevista all'art. 180, comma 8 del codice della strada.

Ora, pacifica è la previsione contemplata all'art. 196 c.d.s. di una responsabilità solidale tra l'autore della violazione ed il proprietario del veicolo in relazione alla sanzione pecuniaria del «pagamento della somma» dovuta, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, dunque per sua natura fungibile, non caratterizzata da elementi di natura personale, tal che l'adempimento di uno degli obbligati estingue l'obbligazione, essendo indifferente per il creditore quale dei soggetti obbligati paghi.

Fondate perplessità ad avviso di questo giudice sorgono, invece, laddove sia prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata identificazione del conducente, a carico del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente. Tutto ciò, alla luce dei fondamentali principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27.

Sotto il profilo della natura sanzionatoria della decurtazione dei punti il comma secondo dell'art. 126-*bis* appare in contrasto con l'intero apparato sanzionatorio costituito da norme che applicano i principi costituzionali, in quanto la solidarietà passiva del conducente e del proprietario del veicolo è prevista per le sole sanzioni pecuniarie (art. 196 c.d.s.); intrasmissibili sono invece le sanzioni non pecuniarie, come le sanzioni di carattere personale, quale appunto la decurtazione dei punti dalla patente ad altro soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione (art. 210 c.d.s.).

La norma in oggetto verrebbe a violare gli articoli 3 e 27 della Costituzione introducendo così una sanzione amministrativa personale, fondata su una responsabilità oggettiva, per l'ipotesi in cui sia applicata a carico del proprietario del veicolo.

Ulteriore elemento di irragionevolezza e di contrasto con il principio di uguaglianza è rappresentato dal fatto che la decurtazione dei punti dalla patente si presenta come una sanzione eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario del veicolo sia soggetto munito di patente e solo nell'evenienza che quest'ultimo abbia ommesso la comunicazione dei dati identificativi del conducente all'autorità. Senza contare i dubbi sulla ragionevolezza della detta norma per il caso in cui il proprietario del veicolo non fosse una persona fisica, bensì un ente, un soggetto giuridico od una persona giuridica, considerato che la decurtazione dei punti non potrebbe certo applicarsi alla patente del legale rappresentante, poiché ciò si tradurrebbe in una responsabilità oggettiva illegittima nel nostro ordinamento.

Si ravvisa, altresì, violazione degli articoli 24 e 27 della Costituzione per la parte dell'art. 126-*bis* ove è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8 del c.d.s. «se il proprietario del veicolo omette di fornirli (i dati del conducente)».

In pratica il proprietario del veicolo, per evitare la decurtazione fondata su una responsabilità di tipo oggettivo, può o autodenunciarsi o denunciare ed incolpare altri, al fine di sottrarsi a questa sanzione.

Tale obbligo di denuncia sembra censurabile *ex art. 24 Cost.*, atteso che in genere un obbligo di denuncia è sancito solo in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni, laddove, per contro, si comprimerebbe il diritto di difesa del cittadino proprietario del veicolo, il quale sarebbe indotto dalla norma a parlare, mentre il diritto al silenzio è ormai concetto acquisito nel nostro ordinamento giuridico.

Inoltre, qualora il proprietario non sia a conoscenza effettivamente dei soggetti che hanno condotto il proprio veicolo (perché affidato a dipendenti e a familiari), non avrà altra strada che l'omissione dei dati del conducente, con conseguente sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria e di una pena accessoria consistente nella decurtazione dei punti dalla propria patente di guida.

Si osserva che nessuna norma prevede l'obbligo di tenere nota del giorno, dell'ora e della persona che utilizzi il veicolo e occorre tener presente che la notifica dell'atto attraverso il quale il presunto contravventore prende conoscenza della violazione a lui imputata può avvenire anche dopo molto tempo, con conseguente incolpevole dimenticanza della persona cui si è affidata la vettura, stante il tempo intercorso.

Infine singolari conseguenze derivano al proprietario di un veicolo che non sia in grado di comunicare i dati del conducente all'autorità che procede: qualora egli corrispondesse *ex art. 196 c.d.s.* la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, gli sarebbe inibita la proposizione di qualsiasi mezzo giurisdizionale davanti a qualsiasi autorità per la revoca o l'annullamento della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente in palese violazione del suo diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

P. Q. M.

Visti gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis c.d.s., secondo comma, del vigente codice della strada (norma inserita, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9), per contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Verolanuova, addì 14 giugno 2004

Il giudice di pace: RAGNI

04C1147

N. 835

*Ordinanza del 4 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Sulmona
nel procedimento civile vertente tra Margiotta Giovanni contro Comune di Sulmona*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Denunciata configurazione di responsabilità oggettiva per sanzione non pecuniaria - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale ed amministrativa - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa (del proprietario obbligato alla denuncia e del soggetto indicato come conducente al momento dell'infrazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1^o agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 163/2004 R.G.A.C. vertente tra Margiotta Giovanni, elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), alla via Cavriani n. 6, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Margiotta, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti, ricorrente-opponente; e Comune di Sulmona - Comando della Polizia Municipale, in via Mazara, resistente-opposto; avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento di violazione al c.d.s. *ex lege* n. 689/1981.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 14 maggio 2004 Margiotta Giovanni proponeva ricorso in opposizione *ex lege* n. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. 8009/2004/P a mezzo del quale la Polizia Municipale del Comune di Sulmona gli aveva contestato la violazione dell'art. 158 c.d.s. commi secondo e quinto, irrogando la sanzione amministrativa di € 75,09 oltre la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.

Preliminarmente il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* c.d.s. secondo comma, introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, con riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione.

D I R I T T O

La sollevata questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

L'art. 126-*bis* c.d.s. impone al ricorrente, nel caso di mancata contestazione immediata, di comunicare all'ufficio una dichiarazione sottoscritta, contenente l'indicazione delle generalità ed i dati della patente di colui che, al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo; orbene, detta disposizione appare contrastare con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione.

L'illegittimità della norma si evincerebbe sia nell'ipotesi in cui si volesse ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia nel caso in cui si volesse conferire alla stessa natura di misura cautelare.

Laddove si ritenesse la natura sanzionatoria del provvedimento, si rileva che le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie *ex art.* 196 d.lgs. 285/1992; l'art. 210 del medesimo decreto prevede inoltre l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione.

Tali disposizioni costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati dall'art. 27 della Costituzione, possono essere estese a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona.

Da ciò si deduce che mentre è legittima la solidarietà tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, appare invece contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-*bis*, comma secondo c.d.s.

Ove invece si ritenesse che la decurtazione dei punti dalla patente di guida abbia natura cautelare, si rileva come la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, non comprendendosi quale finalità cautelare possa perseguirsi applicando la sanzione ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.

Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza si potrebbe poi dedurre dal fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenti come una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo nel caso in cui il proprietario sia una persona munita di patente.

La sanzione, infine, non colpisce il proprietario in quanto tale ma consegue alla mancata comunicazione dei dati del conducente all'organo accertatore; sul punto si rileva l'oggettiva impossibilità per il proprietario di rendere la dichiarazione prevista dal comma secondo dell'art. 126-*bis* del c.d.s. atteso che il proprietario, il quale non fosse presente sul luogo dell'accertamento, potrà al massimo fornire i dati della persona cui aveva affidato il veicolo (qualora riesca ad individuarlo) ma non potrà mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato: da ciò risultando contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalità ed uguaglianza, l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile.

L'art. 3 della legge n. 689/1981 stabilisce poi che «nelle violazioni in cui non è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo quindi sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilità è personale (art. 27 Cost.), ciò evidentemente comportando l'impossibilità di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri.

In riferimento all'art. 24, comma secondo della Costituzione, va invece evidenziato che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, mentre il diritto al silenzio è ormai patrimonio acquisito nel nostro ordinamento.

La norma entrerebbe in conflitto con gli esposti principi costituzionali anche in relazione al fatto che la dichiarazione del proprietario potrebbe non risultare fondata o comunque non riconosciuta dal soggetto indicato come conducente e quindi a questo punto si opererebbe una decurtazione a carico di persona estranea ai fatti, la quale non potrebbe peraltro impugnare il verbale in quanto ormai trascorsi i sessanta giorni previsti dalla legge, risultando in tal modo violato il principio di difesa costituzionalmente garantito: manca, infatti, una previsione normativa proprio in riferimento alla contestazione che il conducente volesse muovere avverso la decurtazione operata nei suoi confronti sulla base della dichiarazione di altra persona (proprietario).

P. Q. M.

Visti gli articoli n. 134 della Costituzione e n. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 126-bis c.d.s. per contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il presente giudizio n. 163/04 R.G.A.C. e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sulmona, addì 31 maggio 2004

Il giudice di pace: CIPRIANI

04C1148

N. 836

*Ordinanza del 23 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 2004)
emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da Mascio Michele*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Mascio Michele, nato a Gioia del Colle (Bari) il 4 dicembre 1966, det. presso la C.R. di Turi, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 30 maggio 2002, il Tribunale di sorveglianza di Bari concedeva a Mascio Michele, in epigrafe generalizzato, la misura alternativa dell'affidamento in prova ai S.S. ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, misura che veniva successivamente revocata dallo stesso collegio con ordinanza in data 9 settembre 2003, per fatto colpevole.

Con istanza in data 10 marzo 2004 il condannato ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla residua pena di cui alla sentenza in data 10 febbraio 1999 del Tribunale di Bari (decorrenza pena 29 marzo 2001, scadenza pena 28 gennaio 2006).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, terzo comma lett. *d*), della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguarda solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata ex legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del Mascio che, ammesso con ordinanza in data 30 maggio 2002 del Tribunale di sorveglianza di Bari alla misura dell'affidamento terapeutico, poi revocata con ordinanza dello stesso Tribunale in data 9 settembre 2003, il 10 marzo 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003 a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» (in effetti il Mascio, per effetto della sospensione provvisoria della misura disposta ai sensi dell'art. 51-ter n. 354/1975, il 22 agosto 2003 — data di entrata in vigore della legge — era «in stato di detenzione»), poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di otte-

nera successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 comma 30 della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua* difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma lett. *d*), della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma terzo lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma 3, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Mascio Michele, s.m.g., in relazione alla residua pena di cui alla sentenza in data 10 febbraio 1999 del Tribunale di Bari;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 23 marzo 2004

Il magistrato di sorveglianza: D'ADDETTA

N. 837

*Ordinanza del 27 aprile 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Mariano Vincenzo*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Mariano Vincenzo, nato a Bari il 7 gennaio 1974, detenuto presso la C.R. di Turi, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 14 ottobre 2003 il Tribunale di sorveglianza di Bari concedeva a Mariano Vincenzo, in epigrafe la misura alternativa dell'affidamento in prova ai S.S. *ex art.* 94 d.P.R. n. 309/1990, misura che veniva successivamente revocata dallo stesso collegio con ordinanza in data 17 febbraio 2004, con decorrenza dal 15 ottobre 2003, per fatto colpevole.

Con istanza pervenuta in data 24 aprile 2004 il condannato ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla residua pena come unificata con provvedimento di cumulo emesso in data 6 maggio 2003 dal p.g. presso la Corte d'appello di Bari (decorrenza pena = 31 luglio 2000; scadenza pena = 11 novembre 2005).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma terzo lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sul l'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito revoca [è il caso del Mariano che, ammesso con ordinanza in data 14 ottobre 2003 del Tribunale di Sorveglianza di Bari alla misura dell'affidamento «terapeutico», poi revocata con ordinanza dello stesso tribunale in data 17 febbraio 2004, il 24 aprile 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» (in effetti il Mariano alla data di entrata in vigore della legge era «in stato di detenzione»), poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive,

per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*).

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 comma terzo della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi per *facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma terzo lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma terzo lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma terzo della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Mariano Vincenzo, s.m.g., in relazione alla residua pena di cui al cumulo in data 6 maggio 2003 del p.g. presso la Corte d'appello di Bari;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 27 aprile 2004

Il magistrato di sorveglianza: D'ADDETTA

04C1150

N. 838

*Ordinanza del 27 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Palermo
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Banco di Sicilia S.p.A. contro Bellomo Pietro*

Esecuzione forzata in genere - Pignoramento dei crediti del lavoratore per stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Limitazione ad un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Incidenza sul diritto alla retribuzione - Ingiustificato trattamento di privilegio del datore di lavoro rispetto agli altri creditori del lavoratore.

- Cod. civ., art. 1246, n. 3; cod. proc. civ., art. 545, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 36.

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 aprile 2004;

Premesso che con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati il 27 luglio 2001 la S.p.a. Banco di Sicilia ha convenuto in giudizio il proprio ex dipendente Bellomo Pietro, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 740/2001 R.G., con il quale questo tribunale le aveva ingiunto di pagare al convenuto la somma di L. 56.006.676. pari ai quattro quinti del T.F.R. e delle altre spettanze di fine rapporto da lui maturate, e in via riconvenzionale la condanna del convenuto a pagarle la somma di L. 638.888.496, da lui illecitamente sottratte nello svolgimento delle mansioni alle quali era adibito;

Premesso, inoltre, che lo stesso importo chiesto in via riconvenzionale è stato opposto in compensazione atecnica ex art. 1243 c.c. fino a concorrenza delle somme dovute al convenuto a titolo di T.F.R. e altre spettanze di fine rapporto;

Premesso, ancora, che il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito che il credito vantato dalla società non sarebbe opponibile in compensazione oltre i limiti del quinto delle somme ingiunte, in quanto avente natura extracontrattuale, e in subordine ha eccepito l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 e 545 terzo, quarto e quinto comma, nella parte in cui non prevedono espressamente

che la compensazione e il pignoramento di quanto dovuto a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego operi nei limiti ivi previsti anche in relazione a crediti vantati dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro o di impiego;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento della suprema Corte di legittimità, l'azione volta al risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni cui è adibito (ivi compresi quelli scaturenti, come nella specie, da una condotta di appropriazione indebita) ha natura contrattuale, essendo fondata sulla violazione dei doveri di diligenza imposti dall'art. 2104 c.c. (*cf.* fra le più recenti Cass. nn. 4083 del 2002, 6664 del 2000, 950 e 13891 del 1999, 7861 del 1987);

OSSERVA

Dubita parte convenuta della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c. nella parte in cui non affermano che il pignoramento e la compensazione dei crediti del lavoratore per retribuzioni e indennità di fine rapporto debba avvenire nei limiti del quinto anche nel caso in cui il credito di parte datoriale abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d'impiego.

Va premesso, al riguardo, che appare ormai consolidato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non costituirebbe compensazione in senso proprio, bensì mero conguaglio dare/avere, come tale non soggetto ad alcuna delle limitazioni di cui al combinato disposto degli artt. cit., l'operazione che il datore di lavoro compie detraendo dalla retribuzione l'importo corrispondente a un proprio credito verso il lavoratore nascente dallo stesso rapporto di lavoro (*cf.* fra le più recenti, Cass. nn. 9904 del 2003, 4174 del 1998, 6033 del 1997, 4873 del 1995, 3067 del 1990, 301 del 1988, 1245 del 1987, 5745 del 1982). Ad avviso del supremo Collegio, infatti l'istituto della compensazione presupporrebbe l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i rispettivi crediti e debiti, onde non sarebbe configurabile allorché le contrapposte pretese scaturiscano da un unico rapporto, nel qual caso la loro valutazione importerebbe soltanto un semplice accertamento contabile di dare/avere, che sfuggirebbe non solo ai limiti concernenti la rilevabilità della compensazione ma altresì ai limiti quantitativi entro cui essa può essere proposta (così, in part. Cass. n. 1245 del 1987 cit.)

Siffatta compensazione «atecnica», come è stata chiamata, si fonderebbe sul rilievo per cui operare la compensazione fra obbligazioni derivanti dal medesimo rapporto, quando quest'ultimo è connotato dalla corrispettività delle prestazioni, sarebbe in contrasto con la funzione sinallagmatica del contratto e con l'interesse del creditore a ottenere la controprestazione: come ebbe ad esprimersi antica e autorevole dottrina, sarebbe strano compensare le obbligazioni derivanti da un solo contratto a prestazioni corrispettive, anzi contraddittorio con la finalità del contratto, ch'è appunto quella di garantire a ciascun contraente la prestazione convenuta.

Per quanto consolidate, le suesposte conclusioni non sono necessariamente convincenti. Si può infatti concordare con quella dottrina che, richiamandole criticamente, ha osservato che un contratto a prestazioni corrispettive consistenti nell'immediata dazione di una somma di denaro o di altra quantità di cose fungibili ed omogenee sarebbe nullo per mancanza di causa, sicché sarebbe inutile cercare, per così dire, di preservare la funzionalità del sinallagma contrattuale introducendo l'ulteriore requisito dell'autonomia dei rapporti ai fini dell'operatività della compensazione: per essere causalmente significativo, infatti, il contratto dovrebbe quanto meno prevedere che le prestazioni oggetto degli obblighi corrispettivi, per quanto omogenee e liquide, non siano contemporaneamente esigibili, onde alla compensazione non potrebbe comunque procedersi per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c.

Se ciò è vero, non vi sarebbero ragioni per escludere che la compensazione operi anche nei rapporti di debito/credito scaturenti da un medesimo rapporto giuridico e per negare che i medesimi limiti posti dal combinato disposto di cui agli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c. debbano trovare applicazione anche nei rapporti di debito/credito fra il datore di lavoro e il lavoratore; e ciò pur considerando che i debiti e i crediti di cui trattasi, benché potenzialmente diversi quanto a fatto costitutivo (non v'ha dubbio che il debito di natura risarcitoria del lavoratore ha un fatto costitutivo diverso da quello che fonda il suo credito alla retribuzione), posseggono indubbiamente il medesimo titolo (inteso quale «causa remota»), cioè il contratto di lavoro.

Non può tuttavia tacersi che una simile proposta interpretativa è ben lungi da quel che può convenientemente definirsi il «diritto vivente»: come già osservato, la giurisprudenza della suprema Corte di legittimità è solida-

mente attestata in senso contrario, tanto da ritenere che solo un'apposita pattuizione del contratto collettivo (o del contratto individuale) potrebbe impedire il verificarsi della compensazione atecnica e, dunque, l'estinzione del credito del lavoratore ben oltre il quinto di cui all'art. 545 comma 4 c.p.c. (così Cass. n. 9904 del 2003, cit.).

È proprio quest'ultima conseguenza — che nel caso di specie importerebbe il totale sacrificio delle somme dovute al convenuto a titolo di T.F.R. e altre spettanze di fine lavoro — a indurre il giudicante a dubitare della legittimità costituzionale della norma.

Come già affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 20 del 1968 e ord. n. 260 del 1987 la disposizione dell'art. 545, comma 4 c.p.c., che consente il pignoramento (e, in virtù del richiamo di cui all'art. 1246 n. 3 c.c., la compensazione) di un quinto della retribuzione dovuta al lavoratore, ha per scopo il temperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore: posto che la privazione di una parte del salario è un sacrificio normalmente gravoso per il lavoratore, stante la funzione alimentare della retribuzione, il legislatore ha contenuto in limiti angusti la somma pignorabile (e quindi compensabile). Di contro, è evidente che nessun temperamento avviene nella norma che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene di poter desumere dal testo degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c.: il lavoratore può vedersi pignorare (o estinguere) l'intero credito per retribuzioni e indennità di fine rapporto come conseguenza di un suo debito nei confronti del datore di lavoro. E se ciò può talora rispondere a esigenze di giustizia sostanziale (sembra infatti ingiusto che il datore di lavoro debba corrispondere al dipendente licenziato per furto o appropriazione indebita i quattro quinti del T.F.R. senza poter defalcare quanto illecitamente egli gli ha sottratto), non è meno vero che, operando in tal modo, viene completamente a vanificarsi la funzione alimentare della retribuzione, che — a norma dell'art. 36 Cost. — non solo remunera quantità e qualità del lavoro prestato ma altresì assicura al lavoratore e alla sua famiglia la possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

È il caso di precisare che non si vuol qui sostenere che, stante la funzione alimentare della retribuzione, il datore di lavoro sarebbe impedito financo a opporre l'*exceptio inadimpleti contractus* e tenuto a corrispondere la retribuzione perfino se il lavoratore non ha prestato alcuna attività: data la regola della post-numerazione, un diritto alla retribuzione non può sorgere se non in presenza di una preventiva prestazione lavorativa, onde giammai potrebbe addursi l'art. 36 Cost. per obbligare il datore di lavoro a pagare il lavoratore che non esegue la prestazione. Si vuol piuttosto rimarcare che, se è vero che i limiti alla compensazione sono preordinati ad attuare il principio del *solve et repete*, che è proprio di quei crediti che, per la natura del loro titolo, non ammettono remore alla loro soddisfazione, e se è vero che fra tali crediti figurano le pretese retributive, siccome funzionali a permettere il soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia, consentire che il datore di lavoro possa frustrare questi ultimi, opponendovi propri controcrediti scaturenti dal rapporto di lavoro, non appare conforme al disposto dell'art. 36 Cost.: basti pensare che potrebbe portare all'assurdo di permettere al datore di lavoro di rifiutarsi mese per mese di corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, nonostante questi abbia regolarmente lavorato, in considerazione del maggior credito vantato nei suoi confronti per danni da pregresso inadempimento contrattuale.

Pertanto, il fatto che i reciproci crediti originino da un medesimo rapporto, invece che da rapporti differenti, non sembra idoneo a fondare una così marcata differenza di trattamento tra il datore di lavoro e tutti gli altri creditori del lavoratore, tenuti invece a non poter opporre oltre il quinto i propri crediti, onde la norma in questione, potrebbe essere passibile di censura anche *ex art. 3, primo comma Cost.*

Pertanto, ritenuto l'insegnamento della Corte costituzionale secondo cui il giudice *a quo* può proporre validamente la questione di legittimità costituzionale del significato normativo attribuito dalla giurisprudenza dominante alla disposizione applicabile nel giudizio principale anche qualora mostri di non condividerlo e di ritenere possibile un'interpretazione diversa e conforme a Costituzione (cfr. Corte cost. nn. 110 e 188 del 1995) e considerato che il significato univocamente attribuito dalla giurisprudenza di legittimità al combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c. può ormai considerarsi «diritto vivente», essendo frutto di una serie continua di pronunce uniformi (cfr. Corte cost. n. 108 del 1986, in motivazione), va senz'altro sollevata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in dispositivo, cui si rinvia anche per i provvedimenti ulteriori.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 comma 4 c.p.c., nella parte in cui non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d'impiego;

Ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale;

Dispone sospendersi il presente giudizio;

Manda in cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, il 27 aprile 2004.

Il giudice: CAVALLARO

03C1151

N. 839

Ordinanza del 16 aprile 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Refini Giuseppe contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

In relazione al procedimento n. 1979/2003 promosso da Refini Giuseppe contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia, Banca Monte dei Paschi di Siena Concessionario per la provincia di Latina, ha emesso la seguente ordinanza.

Refini Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. Walter Tammetta, con studio in Fondi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ha adito questa C.T.P. per l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2003 00550327 75.

A sostegno del ricorso, depositato in data 11 novembre 2003 e notificato all'ufficio a mezzo r.r. del 10 novembre 2003, il ricorrente eccepisce una serie di vizi di invalidità della cartella impugnata e precisamente:

- 1) Irritualità della notifica;
- 2) Omessa indicazione del responsabile del procedimento; nullità;
- 3) Omessa sottoscrizione della cartella; nullità;
- 4) Tardività del ruolo. Decadenza dal diritto alla riscossione.

1. — Espone il ricorrente; la cartella in epigrafe è illegittimità per irritualità della notifica; in quest'ultima, invero, non vi è traccia alcuna delta relata di notifica e tale carenza rende la notifica non solo nulla (e quindi sanabile) ma del tutto inesistente (e, in quanto tale, insanabile).

L'addetto alle notifiche si è infatti semplicemente limitato a spedire a mezzo del servizio postale la cartella impugnata, e ha incredibilmente omesso di indicare nella relata qualsiasi elemento richiesto dalla legge in materia di notifiche, ed in particolare l'indicazione della data di notifica e la sottoscrizione. La proposizione del ricorso non sana l'irritualità della notifica.

2. — La cartella impugnata è altresì illegittima — e va annullata — in quanto in essa non risulta indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

3. — La cartella impugnata è parimenti illegittima — e va annullata — in quanto non sottoscritta dal soggetto organicamente responsabile del concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

4. — L'amministrazione è comunque decaduta dal diritto alla riscossione dell'imposta: il procedimento previsto dall'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 infatti, deve effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione così come espressamente previsto dall'art. 17, lettera a), d.P.R. n. 600/1973.

Nella specie quindi — poiché l'anno in esame è il 1999, e la dichiarazione è stata presentata nel 2000 — il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo *ex art. 36-bis* era il 31 dicembre 2002.

Il ruolo reso esecutivo in data 10 dicembre 2002 è stato invece notificato soltanto nel 2003 e quindi ben oltre il termine utile del 31 dicembre 2002. Non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973.

Il ricorrente conclude significando che qualora non si ritenga di condividere la tesi indicata, la commissione dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale, e dovrà chiedere alla Corte costituzionale di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui, prevedendo solo il termine per la dichiarazione di esecutività, non prevede anche il termine per la notificazione della cartella di pagamento.

Richiama in proposito la sentenza n. 107/2003 della Corte costituzionale «con la quale è stato affermato che, a garanzia del contribuente, e per evitare l'indefinita soggezione dello stesso all'azione del fisco, ci deve sempre essere una data ultima per la notifica delle cartelle esattoriali».

Si è costituito ritualmente l'Ufficio prendendo posizione ampiamente sui singoli motivi, deducendo che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Ritiene del tutto arbitraria l'affermazione secondo la quale non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973.

Fa presente che non si vede quale logica, se non lo strumentale interesse di parte, possa portare a far ritenere «necessariamente» coincidenti termini espressamente previsti per adempimenti palesemente differenti.

In assenza di espressa previsione normativa, il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario previsto dall'art. 2946 del codice civile.

Si è costituita la Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. concessionario servizio riscossione tributi della provincia di Latina. Dopo ampia dissertazione conclude per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione passiva del concessionario e comunque perchè infondato.

La controversia è stata trattata alla pubblica udienza del 19 marzo 2004. Le parti presenti concludevano come da verbale. La Commissione assumeva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dei motivi 1, 2, 3 tutti destituiti da qualsiasi giuridico fondamento.

Per quanto riguarda il motivo n. 1 neppure l'ufficio ha colto il segno della nuova normativa contenuta nell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

La notifica viene effettuata dagli ufficiali della riscossione e da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; può avvenire anche tramite messi comunali o agenti della polizia municipale, ove sia intercorsa apposita convenzione del concessionario con il comune.

La notifica può essere, altresì eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella deve essere racchiusa in apposito plico per il rispetto della *privacy* e la notifica stessa si considera effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento. Cosa che è avvenuto nella specie in quanto il ricorrente non eccepisce la mancata consegna del plico.

D'altro canto il concessionario ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento e quindi l'art. 148 c.p.c non trova nessuna applicazione. La Commissione sul punto condivide le argomentazioni svolte dal concessionario, argomentazioni che la Commissione fa proprie e si hanno per qui riprodotte.

Il motivo n. 2 è parimenti privo di pregio. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata da alcuna norma e non comporta nullità dell'atto. Il responsabile del procedimento va indicato sugli atti prodromi, quelli presupposti ma non sulla cartella.

La sottoscrizione della cartella parimenti non è prevista da alcuna norma, le sentenze citate a sostegno della tesi sono una minoranza e non condivisibili. Il modello ufficiale, approvato con legge dello Stato, non prevede tale formalità. Per cui anche il motivo n. 3 non ha pregio giuridico. Quindi non sono condivisibili le eccezioni formali rivolte dal ricorrente nei confronti della cartella esattoriale condividendo sul punto le argomentazioni svolte dall'ufficio resistente, argomentazioni che la Commissione fa proprie e si hanno per qui riprodotte.

Meritevole di approfondimento è il motivo n. 4, sono il profilo procedurale ovvero della tempestiva conoscenza della pretesa erariale da parte del contribuente stante la richiesta di invio della questione alla Corte costituzionale.

Giova premettere che la questione, seppure sotto un angolo visuale diverso, è stata già sottoposta all'esame della Corte costituzionale che con due ordinanze ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, pur sottolineando fondamentali esigenze di certezza, universalmente valide, a tutela del diritto di difesa del contribuente.

Lo stato della legislazione è delineato dall'art. 4 del d.l. n. 209/2002 il quale ha sostituito l'art. 59-*bis* del d.lgs n. 112/1999, individuando specifici termini per la notificazione della cartella di pagamento, pena, in difetto, la perdita del diritto del concessionario al discarico per inesigibilità. Permane, peraltro, un vuoto legislativo, non essendo espressamente previsto un termine entro quale il contribuente dovrebbe aver diritto alla notificazione della cartella di pagamento, determinando così una indefinita soggezione del contribuente all'azione del fisco.

Dal dato normativo, emerge, a tutt'oggi che la decadenza dall'esercizio della riscossione non è correlata alla notificazione della cartella di pagamento, essendo ricondotta al momento in cui il ruolo viene sottoscritto e, per ciò stesso, reso esecutivo.

Con la modifica dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 sparisce il termine di notifica della cartella di pagamento che doveva avvenire entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

La difesa sostiene che non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/2003 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 dello stesso decreto. Questa Commissione, come peraltro sostenuto anche dall'Ufficio con riferimento alla giurisprudenza della Suprema corte non ritiene possibile detta equiparazione. La Suprema corte infatti ha distinto tra la fase di organizzazione della riscossione, disciplinata dall'articolo 17 del d.P.R. n. 602/1973 con il suo termine perentorio decadenziale per il fisco, e la fase di esecuzione della riscossione (articolo 25 d.P.R. n. 602/1973), escludendo che il termine di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 602/1973 possa applicarsi alla notifica della cartella regolata esclusivamente dall'articolo 25.

Allo stato il concessionario soggiace solo agli ordinari termini di prescrizione che l'ufficio *ex art.* 2946 cod. civ. ha individuato in dieci anni per la notifica della cartella. Trattasi del termine di prescrizione ordinaria che in via residuale l'ufficio fa riferimento a fronte del vuoto legislativo creatosi con l'abrogazione dell'articolo 25 ad opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, in vigore dal 9 giugno 2001.

La Suprema corte aveva fondato il suo ragionamento sull'esistenza del termine di quattro mesi a disposizione del concessionario per escludere «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco; con il che, evidentemente, riconosceva come neppure ipotizzabile una conseguenza di tal genere».

La stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 107/2003 incidentalmente ha affermato che il previgente articolo 25 del d.P.R. n. 602/1973 «per il suo tenore letterale (non oltre il giorno (deve notificare) ben si presta ad essere interpretato in senso tale da escludere la paventata indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco, essendo l'esattore soggetto ai ristretti termini di cui all'articolo 25 per la notificazione della cartella.».

Appare evidente che soppresso il termine perentorio previsto dall'art. 25 si incorre in un profilo di illegittimità costituzionale, in ragione della durata indeterminata ed eccessiva della soggezione del contribuente al fisco. L'esistenza di una norma che consente all'amministrazione di portare a conoscenza del contribuente una cretazione patrimoniale senza termini massimi, si pone in contrasto con ogni principio di civiltà giuridica e segnatamente col principio di difesa, ma anche di contribuzione in ragione della capacità contributiva statuito dall'art. 53, dato che tale capacità non può presumersi cristallizzata nel tempo indeterminato.

La tesi del fisco di applicare il termine decennale è altrettanto infondata in quanto il legislatore ha fissato al concessionario un termine più breve per il discarico per inesigibilità e quindi non si vede come possa notificare la cartella nel termine decennale; rimarrebbe, comunque, da stabilire se il generalissimo termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure dall'esecutività del ruolo, che rappresenta il momento in cui il credito diviene certo e liquido.

Un'altra soluzione pure in astratto possibile potrebbe essere quella di far riferimento al termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999, stabilito ai fini del discarico per inesigibilità per le quote iscritte a molo da parte del concessionario. Tale via, comunque non sembra percorribile in quanto l'articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999 riguarda esclusivamente i rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce il contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; - la mancata possibilità del discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo alle esigenze di certezza del contribuente», che, comunque, può ricevere la notifica della cartella di pagamento, anche decorso detto termine.

Ritiene il Collegio che nessuna delle ipotesi sopra formulate possa colmare la lacuna legislativa creatasi con la soppressione del termine già previsto dall'art. 25. Ovviamente la difesa erra quando fa riferimento all'art. 17 d.P.R. come costituzionalmente illegittimo, il termine soppresso era previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

È chiaro, per richiamarci espressamente ai principi già fissati incidentalmente da cotesta ecc. ma Corte, che il fine è quello di far sì che il contribuente sappia che decorso un certo lasso di tempo non sarà più esposto alla pretesa erariale, e che quindi può far affidamento sul fatto che nessun provvedimento il fisco gli potrà notificare successivamente a tale data.

L'assenza di univocità nell'individuazione del predetto termine fa sì che ogni giudice può ritenere applicabile uno qualsiasi dei detti termini per cui mancherebbe una data certa per il contribuente, ai fini dell'esercizio al diritto di difesa, così rendendo il termine indefinito e come tale suscettibile di compromettere non solo la certezza del diritto ma anche la parità di trattamento.

Viceversa è interesse per il contribuente conoscere una data certa per la notifica della cartella di pagamento, altrimenti rimane pregiudicato il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo per la difesa avverso gli atti esecutivi nei casi di inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento.

In conclusione l'assenza dell'espressa previsione di un termine per la notifica della cartella di pagamento compromette il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente.

La fissazione di un termine appare indispensabile in vista dell'attuazione del coordinamento normativo (art. 16 della legge n. 212/2000), al fine di tutelare il diritto del contribuente a conoscere, entro un termine ragionevole, eventuali iscrizioni a ruolo effettuate nei suoi confronti, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212/2000.

Alla stregua delle suesposte considerazioni le lacune normative segnalate non contrastano soltanto con i principi generali dell'ordinamento tributario; apparendo prive di ragionevole giustificazione, danno adito a dubbi di legittimità costituzionale.

A parere del Collegio la disciplina legislativa è incostituzionale e gravemente lesiva dei diritti dei contribuenti infatti secondo l'insegnamento di cotesta ecc. ma Corte il contribuente non può essere esposto ad una indefinita soggezione alle azioni del fisco e l'unico termine plausibile indicato dall'ufficio, quello di dieci anni appare non pertinente alla materia.

Infatti il nuovo art. 25 d.P.R. n. 60/1973 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, sopprimendo la parola «entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» ha innovato le antiche regole restringendo l'azione dei contribuenti nei confronti del fisco arrecando pregiudizio al diritto di difesa costituzionalmente garantito, stante la situazione di incertezza normativa che incide sui cittadini destinatari di una cartella di pagamento.

Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di illegittimità costituzionale non sono manifestamente infondate e che la decisione relativa alla loro legittimità costituzionale si pone come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto, la quale risulterebbe adottata in virtù di una norma non conforme alla Carta costituzionale.

Il Collegio ritiene che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Applicando la normativa vigente la domanda proposta dal ricorrente dovrebbe essere rigettata in quanto l'unico termine esistente è quello dell'art. 2946 cod. civ., termine che questo Collegio non ritiene applicabile sia perché irragionevole e contraddittorio con le precedenti statuizioni di cotesta ecc. ma Corte, comunque un lasso

di tempo eccessivo tra il fatto e la contestazione, rendendo inevitabilmente inefficace ogni strumento difensivo atteso che i documenti contabili dovrebbero essere conservati per un tempo indeterminato. L'interesse del contribuente a poter fare affidamento, decorso un certo periodo sull'impossibilità che un provvedimento impositivo possa essergli utilmente notificato dal fisco. Allo stato l'onere dell'amministrazione si esaurisce nel compimento, nel termine previsto della sola iscrizione a ruolo e quindi di un atto interno all'amministrazione, del tutto a prescindere dalla comunicazione al contribuente, possibile in qualsiasi momento successivo. Parimenti contraddittoria appare l'equiparazione al termine previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 per cui il ruolo dovrebbe essere non solo reso esecutivo ma parimenti notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento nello stesso termine. Detta equiparazione non sembra realisticamente ipotizzabile: un inquadramento della fattispecie in esame è stato già escluso dalla suprema Corte.

Neppure si ritiene possibile applicare in via analogica il termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, ai fini del discarico per inesigibilità per le quote iscritte a ruolo dal concessionario. L'art. 19 non lascia spazi ad ulteriori significati, per l'espresso riferimento ai rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e pertanto, non fornisce al contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; - la mancata possibilità di discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario non certo all'esigenze di certezza del contribuente» al quale la cartella di pagamento potrà comunque essergli notificata.

Occorre, in conclusione, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni in argomento, alla loro rilevanza, a fini del decidere ed all'impossibilità di ottemperare compiutamente all'onere di interpretazione adeguatrice, elevare, di ufficio, l'incidente di costituzionalità, non essendo possibile correggere in sede interpretativa ed applicativa della legge gli effetti determinati dalla modifica apportata all'art. 25 dal d.lgs. n. 193/2001 riconducendo la notifica della cartella esattoriale al termine decadenziale dell'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 o a quello decadenziale sanzionatorio a carico del concessionario previsto per il discarico, né a quello previsto dall'art. 2946, cod. civ. proprio per l'esistenza del termine per il discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo. Bisogna anche tener conto che per effetto dell'art. 3 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono espressamente contemplate tra le cause di perdita del diritto al discarico anche «i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento». Quindi la previsione di un termine certo non superabile si impone! La decadenza deve essere prevista espressamente dal legislatore, non potendosi riconoscere all'interprete alcun potere creativo.

Il contrasto tra l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 con gli artt. 3 e 24 della Costituzione appare evidente ove l'interpretazione sia quella dell'inesistenza di un termine per la notifica della cartella esattoriale.

Tale interpretazione favorirebbe il fisco.

Per le ragioni sopra esposte gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede più il termine per la notifica al debitore iscritto della cartella esattoriale.

Sospende il giudizio proposto nell'interesse di Refini Giuseppe avverso la cartella di pagamento sino all'esito della questione.

Manda alla segreteria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Latina il 16 aprile 2004.

Il Presidente: REGA

Il relatore: MOSCARINO

N. 840

Ordinanza del 16 aprile 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Refini Giuseppe e figli S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

In relazione al procedimento n. 1980/2003 promosso da Refini Giuseppe & Figli S.n.c. contro: Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia, Banca Monte dei Paschi di Siena concessionario per la provincia di Latina, ha emesso la seguente ordinanza.

Refini Giuseppe & Figli, in persona dell'amministratore sig. Refini Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Tammetta, con studio in Fondi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ha adito questa C.T.P. per l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2003 00531239.

A sostegno del ricorso, depositato in data 11 novembre 2003 e notificato all'ufficio a mezzo R.R. del 10 novembre 2003, il ricorrente eccepisce una serie di vizi di invalidità della cartella impugnata e precisamente:

- 1) Irritualità della notifica; l'omessa sottoscrizione in calce alla relata di notifica della copia da luogo ad inesistenza della notifica, e ciò anche se la firma esiste sull'originale;
- 2) Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- 3) Omessa sottoscrizione della cartella;
- 4) Tardività del ruolo - Decadenza del diritto alla riscossione.

1. — Espone il ricorrente: la relata di notifica va apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (art. 48 c.p.c.). Nella specie invece la relata di notifica della cartella impugnata è stata compilata e sottoscritta solo sull'esemplare rimasto alla banca mentre nella cartella consegnata al destinatario la relata risulta compilata e sottoscritta solo grazie alla carta copiativa inserita tra i due esemplari, e non è stata quindi formalmente sottoscritta. La proposizione del ricorso non sana l'irritualità della notifica. Appare arbitrario pretendere di applicare alla notificazione della cartella la disciplina delle nullità delle notificazioni degli atti processuali delineata dagli artt. 156 e 160 c.p.c..

2. — La cartella impugnata è altresì illegittima — e va annullata — in quanto in essa non risulta indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

3. — La cartella impugnata è parimenti illegittima — e va annullata — in quanto non sottoscritta dal soggetto organicamente responsabile del concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

4. — L'amministrazione è comunque decaduta dal diritto alla riscossione dell'imposta: il procedimento previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, infatti, deve effettuarsi entro il 31 dicembre del 2° anno successivo alla presentazione della dichiarazione così come espressamente previsto dall'art. 17 lett. a) d.P.R. n. 600/1973. Nella specie quindi - poichè l'anno in esame è il 1999, e la dichiarazione è stata presentata nel 2000 - il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis era il 31 dicembre 2002. Il ruolo reso esecutivo in data 10 dicembre 2002 è stato invece notificato soltanto nel 2003 e quindi ben oltre il termine utile del 31 dicembre 2002. Non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973.

Il ricorrente conclude significando che qualora non si ritenga di condividere la tesi indicata, la Commissione dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale, e dovrà chiedere alla Corte costituzionale di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui, prevedendo solo il termine per la dichiarazione di esecutività, non prevede anche il termine per la notificazione della cartella di pagamento.

Richiama in proposito la sentenza n. 107/2003 della Corte costituzionale «con la quale è stato affermato che, a garanzia del contribuente, e per evitare l'infinita soggezione dello stesso all'azione del fisco, ci deve sempre essere una data ultima per la notifica delle cartelle esattoriali». Si è costituito ritualmente l'Ufficio prendendo posizione ampiamente sui singoli motivi, deducendo che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Ritiene del tutto arbitraria l'affermazione secondo la quale non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973. Fa presente che non si vede quale logica, se non lo strumentale interesse di parte, possa portare a far ritenere «necessariamente» coincidere termini espressamente previsti per adempimenti palesemente differenti. In assenza di espressa previsione normativa, il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario previsto dall'art. 2946 cod. civ.

Si è costituita la banca Monte Paschi di Siena S.p.A. concessionario servizio riscossione tributi della provincia di Latina. Dopo ampia dissertazione conclude per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione passiva del concessionario e comunque perchè infondato.

La controversia è stata trattata alla pubblica udienza del 19 marzo 2004. Le parti presenti concludevano come da verbale. La Commissione assumeva il ricorso in decisione.

D I R I T T O

Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dei motivi 1, 2, 3 tutti destituiti da qualsiasi giuridico fondamento.

Per quanto riguarda il motivo n. 1 trattasi di mera irregolarità che non comporta né l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicato sull'originale dell'atto, né la nullità prevista nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate (Cass. sent. n. 1532 del 5 febbraio 2002).

Il motivo n. 2 è parimenti privo di pregio. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata da alcuna norma e non comporta nullità dell'atto. Il responsabile del procedimento va indicato sugli atti prodromi, quelli presupposti ma non sulla cartella.

La sottoscrizione della cartella parimenti non è prevista da alcuna norma, le sentenze citate a sostegno della tesi sono una minoranza e non condivisibili. Il modello ufficiale, approvato con legge dello Stato, non prevede tale formalità. Per cui anche il motivo n. 3 non ha pregio giuridico.

Quindi non sono condivisibili le eccezioni formali rivolte dal ricorrente nei confronti della cartella esattoriale condividendo sul punto le argomentazioni svolte dall'ufficio resistente, argomentazioni che la Commissione fa proprie e si hanno per qui riprodotte.

Meritevole di approfondimento è il motivo n. 4, sotto il profilo procedurale ovvero della tempestiva conoscenza della pretesa erariale da parte del contribuente stante la richiesta di invio della questione alla Corte costituzionale.

Giova premettere che la questione, seppure sotto un angolo visuale diverso, è stata già sottoposta all'esame della Corte costituzionale che con due ordinanze ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, pur sottolineando fondamentali esigenze di certezza, universalmente valide, a tutela del diritto di difesa del contribuente.

Lo stato della legislazione è delineato dall'art. 4 del d.l. n. 209/2002 il quale ha sostituito l'art. 59-bis del d.lgs. n. 112/1999, individuando specifici termini per la notificazione della cartella di pagamento, pena, in difetto, la perdita del diritto del concessionario al discarico per inesigibilità. Permane, peraltro, un vuoto legislativo, non essendo espressamente previsto un termine entro il quale il contribuente dovrebbe aver diritto alla notificazione della cartella di pagamento, determinando così una indefinita soggezione del contribuente all'azione del fisco.

Dal dato normativo, emerge, a tutt'oggi che la decadenza dell'esercizio della riscossione non è correlata alla notificazione della cartella di pagamento, essendo ricondotta al momento in cui il ruolo viene sottoscritto e, per ciò stesso, reso esecutivo.

Con la modifica dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 sparisce il termine di notifica della cartella di pagamento che doveva avvenire entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

La difesa sostiene che non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dell'art. 25 d.P.R. n. 602/3 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 dello stesso decreto.

Questa Commissione, come peraltro sostenuto anche dall'Ufficio con riferimento alla giurisprudenza della Suprema corte non ritiene possibile detta equiparazione. La suprema corte infatti ha distinto tra la fase di organizzazione della riscossione, disciplinata dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, con il suo termine perentorio decadenziale per il fisco, e la fase di esecuzione della riscossione (art. 25 d.P.R. n. 602/7), escludendo che il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 possa applicarsi alla notifica della cartella esclusivamente dall'art. 25.

Allo stato il concessionario soggiace solo agli ordini di prescrizione che l'ufficio *ex art.* 2946 cod. civ. ha individuato in dieci anni per la notifica della cartella. Trattasi del termine di prescrizione ordinaria che in via residuale l'ufficio fa riferimento a fronte del vuoto legislativo creatosi con l'abrogazione dell'art. 25 ad opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, in vigore dal 9 giugno 2001.

La suprema Corte aveva fondato il suo ragionamento sull'esistenza del termine di quattro mesi a disposizione del concessionario per escludere «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco; con il che, evidentemente, riconosceva come neppure ipotizzabile una conseguenza di tal genere.

La stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 107/2003, incidentalmente ha affermato che il previgente art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 «per il suo tenore letterale (non oltre il giorno (deve notificare) ben si presta ad essere interpretato in senso tale da escludere la paventata indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco, essendo soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25 per la notificazione della cartella».

Appare evidente che soppresso il termine perentorio previsto dall'art. 25 si incorre in un profilo di illegittimità costituzionale, in ragione della durata indeterminata ed eccessiva della soggezione del contribuente al fisco. L'esistenza di una norma che consente all'amministrazione di portare a conoscenza del contribuente una prestazione patrimoniale senza termini massimi, si pone in contrasto con ogni principio di civiltà giuridica e segnatamente col principio di difesa, ma anche di contribuzione in ragione della capacità contributiva statuito dall'art. 53, dato che tale capacità non può presumersi cristallizzata nel tempo indeterminato.

La tesi del fisco di applicare il termine decennale è altrettanto infondata in quanto il legislatore ha fissato al concessionario un termine più breve per il discarico per inesigibilità e quindi non si vede come possa notificare la cartella nel termine decennale; rimarrebbe, comunque, da stabilire se il generalissimo termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure dall'esecutività del ruolo, che rappresenta il momento in cui il credito diviene certo e liquido.

Un'altra soluzione pure in astratto possibile potrebbe essere quella di far riferimento al termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, stabilito ai fini del discarico per inesigibilità per le quote iscritte a ruolo da parte del concessionario. Tale via, comunque non sembra percorribile in quanto l'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 riguarda esclusivamente i rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce il contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; la mancata possibilità del discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo alle esigenze di certezza del contribuente», che, comunque, può ricevere la notifica della cartella di pagamento.

Ritiene il collegio che nessuna delle ipotesi sopra formulate possa colmare la lacuna legislativa creatasi con la soppressione del termine già previsto dall'art. 25. Ovviamente la difesa erra quando fa riferimento all'art. 17 d.P.R. come costituzionalmente illegittimo, il termine soppresso era previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

È chiaro, per richiamarci espressamente ai principi già fissati incidentalmente da cotesta Ecc.ma Corte, che il fine è quello di far sì che il contribuente sappia che decorso un certo lasso di tempo non sarà più esposto alla pretesa erariale, e che quindi può far affidamento sul fatto che nessun provvedimento il fisco gli potrà notificare successivamente a tale data.

L'assenza di univocità nell'individuazione del predetto termine fa sì che ogni giudice può ritenere applicabile uno qualsiasi dei detti termini per cui mancherebbe una data certa per il contribuente, ai fini dell'esercizio al diritto di difesa, così rendendo il termine indefinito e come tale suscettibile di compromettere non solo la certezza del diritto ma anche la parità di trattamento.

Viceversa è interesse per il contribuente conoscere una data certa per la notifica della cartella di pagamento, altrimenti rimane pregiudicato il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo per la difesa avverso gli atti esecutivi nei casi di inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento.

In conclusione l'assenza dell'espressa previsione di un termine per la notifica della cartella di pagamento compromette il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente.

La fissazione di un termine appare indispensabile in vista dell'attuazione del coordinamento normativo (art. 16 della legge n. 212/2000), al fine di tutelare il diritto del contribuente a conoscere, entro un termine ragionevole, eventuali iscrizioni a ruolo effettuate nei suoi confronti, nel rispetto dell'art. 6 della legge n. 212/2000.

Alla stregua delle susposte considerazioni le lacune normative segnalate non contrastano soltanto con i principi generali dell'ordinamento tributario; apparendo prive di ragionevole giustificazione, danno adito a dubbi di legittimità costituzionale.

A parere del collegio la disciplina legislativa è incostituzionale e gravemente lesiva dei diritti dei contribuenti infatti secondo l'insegnamento di cotesta ecc.ma Corte il contribuente non può essere esposto ad una indefinita soggezione alle azioni del fisco e l'unico termine plausibile indicato dall'ufficio, quello di dieci anni appare non pertinente alla materia.

Infatti, il nuovo art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera b) d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, sopprimendo la parola «entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» ha innovato le antiche regole restringendo l'azione dei contribuenti nei confronti del fisco arrecando pregiudizio al diritto di difesa costituzionalmente garantito, stante la situazione di incertezza normativa che incide sui cittadini destinatari di una cartella di pagamento.

Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di illegittimità costituzionale non sono manifestamente infondate e che la decisione relativa alla loro legittimità costituzionale si pone come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto, la quale risulterebbe adottata in virtù di una norma non conforme alla Carte costituzionale.

Il collegio ritiene che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Applicando la normativa vigente la domanda preposta dal ricorrente essere rigettata in quanto l'unico termine esistente è quello dell'art. 2946 cod. civ., termine che questo collegio non ritiene applicabile sia perchè irragionevole e contraddittorio con le precedenti statuizioni di cotesta ecc.ma Corte, comunque un lasso di tempo eccessivo tra il fatto e la contestazione, rendendo inevitabile inefficace ogni strumento difensivo atteso che i documenti contabili dovrebbero essere conservati per un tempo indeterminato. L'interesse del contribuente a poter fare affidamento, decorso un certo periodo sull'impossibilità che un provvedimento impositivo possa essergli utile notificato dal fisco. Allo stato esaurendosi l'onere dell'amministrazione nel compimento, nel termine previsto della sola iscrizione a ruolo e quindi di un atto interno all'amministrazione, del tutto a prescindere dalla comunicazione al contribuente, possibile in qualsiasi momento successivo.

Parimenti contraddittoria appare l'equiparazione al termine previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 per cui il ruolo dovrebbe essere non solo reso esecutivo ma parimenti notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento nello stesso termine. Detta equiparazione non sembra realisticamente ipotizzabile: un inquadramento della fattispecie in esame è stato già escluso dalla suprema Corte.

Neppure si ritiene possibile applicare in via analogica il termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, ai fini del discarico per inesigibilità per le quote iscritte a ruolo dal concessionario. L'art. 19 non lascia spazi ad ulteriori significati, per l'esplicito riferimento ai rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce al contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; la mancata possibilità di discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo all'esigenza di certezza del contribuente» al quale la cartella di pagamento potrà comunque essergli notificata.

Occorre, in conclusione, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni in argomento, alla loro rilevanza, a fini del decidere ed all'impossibilità di ottemperare compiutamente all'onere di interpretazione adeguatrice, elevare, di ufficio, l'incidente di costituzionalità, non essendo possibile correggere in sede interpretativa ed applicativa della legge gli effetti determinati dalla modifica apportata all'art. 25 del d.lgs. n. 193/2001 riconducendo la notifica della cartella esattoriale al termine decadenziale dell'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 o a quello decadenziale sanzionatorio a carico del concessionario previsto per il discarico, né a quello previsto dall'art. 2946 cod. civ. proprio per l'esistenza del termine per il discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo. Bisogna anche tener conto che per effetto dell'art. 3 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono espressamente contemplate tra le cause di perdita del diritto al discarico anche «i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento». Quindi la previsione di un termine certo non superabile si impone. La decadenza deve essere prevista espressamente dal legislatore, non potendosi riconoscere all'interprete alcun potere creativo.

Per le ragioni sopra esposte gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede più il termine per la notifica al debitore iscritto della cartella esattoriale.

Sospende il giudizio proposto nell'interesse di Refini Giuseppe & figli avverso la cartella di pagamento sino all'esito della questione.

Manda alla segreteria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Latina, il 16 aprile 2004.

Il Presidente: REGA

Il relatore: MOSCARINO

04C1153

N. 841

Ordinanza del 16 aprile 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Russo Maria Arcangela contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

In relazione al procedimento n. 1978/2003 promosso da Russo Maria Arcangela contro: Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia, Banca Monte dei Paschi di Siena concessionario per la provincia di Latina, ha emesso la seguente ordinanza.

Russo Maria Arcangela rappresentata e difesa dall'avv. Walter Tammetta, con studio in Fondi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ha adito questa CTP per l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2003 00550865 55.

A sostegno del ricorso, depositata in data 11 novembre 2003 e notificato all'ufficio a mezzo R.R. del 10 novembre 2003, il ricorrente eccepisce una serie di vizi di invalidità della cartella impugnata e precisamente:

- 1) irritualità della notifica; l'omessa sottoscrizione in calce alla relata di notifica della copia dà luogo ad inesistenza della notifica, e ciò anche se la firma esiste sull'originale;
- 2) omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- 3) omessa sottoscrizione della cartella;
- 4) tardività del ruolo - decadenza del diritto alla riscossione;
- 5) condono ex art. 9-bis legge n. 289/2002. Conseguente riduzione degli importi iscritti a ruolo.

1. — Espone il ricorrente: la relata di notifica va apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (art. 148 c.p.c.). Nella specie invece la relata di notifica della cartella impugnata è stata compilata e sottoscritta solo sull'esemplare rimasto alla banca mentre nella cartella consegnata al destinatario la relata risulta compilata e sottoscritta solo grazie alla carta copiativa inserita tra i due esemplari, e non è stata quindi formalmente sottoscritta.

La proposizione del ricorso non sana l'irritualità della notifica. Appare arbitrario pretendere di applicare alla notificazione della cartella la disciplina delle nullità delle notificazioni degli atti processuali delineata dagli artt. 156 e 160 c.p.c.

2. — La cartella impugnata è altresì illegittima — e va annullata — in quanto in essa non risulta indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

3. — La cartella impugnata è parimenti illegittima — e va annullata — in quanto non sottoscritta dal soggetto organicamente responsabile del concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

4. — L'amministrazione è comunque decaduta dal diritto alla riscossione dell'imposta: il procedimento previsto dall'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, infatti, deve effettuarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione così come espressamente previsto dall'art. 17 lett. a) d.P.R. n. 600/1973. Nella specie quindi — poiché l'anno in esame è il 1999, e la dichiarazione è stata presentata nel 2000 — il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo *ex art.* 36-*bis* era il 31 dicembre 2002. Il ruolo reso esecutivo in data 10 dicembre 2002 è stato invece notificato soltanto nel 2003 e quindi ben oltre il termine utile del 31 dicembre 2002. Non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973.

Il ricorrente conclude significando che qualora non si ritenga di condividere la tesi indicata, la Commissione dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale, e dovrà chiedere alla Corte costituzionale di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui, prevedendo solo il termine per la dichiarazione di esecutività, non prevede anche il termine per la notificazione della cartella di pagamento.

Richiama in proposito la sentenza n. 107/2003 della Corte costituzionale «con la quale è stato affermato che, a garanzia del contribuente, e per evitare l'indefinita soggezione dello stesso all'azione del fisco, ci deve sempre essere una data ultima per la notifica delle cartelle esattoriali».

5. — Il ricorrente deduce di aver beneficiato del condono previsto dall'art. 9-*bis* legge n. 289/2002 il quale prevede che le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002.

Si è costituito ritualmente l'Ufficio prendendo posizione ampiamente sui singoli motivi, deducendo che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Ritiene del tutto arbitraria l'affermazione secondo la quale non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973. Fa presente che non si vede quale logica, se non lo strumentale interesse di parte, possa portare a far ritenere «necessariamente» coincidenti termini espressamente previsti per adempimenti palesemente differenti. In assenza di espressa previsione normativa, il termine di prescrizione non può che essere quello ordinario previsto dall'art. 2946 cod. civ.

In merito alla subordinata del condono fa presente che non risulta versata alcuna somma e chiede che la parte fornisca chiarimenti o produca documentazione.

Si è costituita la banca Monte Paschi di Siena S.p.A. concessionario servizio riscossione tributi della provincia di Latina. Dopo ampia dissertazione conclude per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione passiva del concessionario e comunque perché infondato.

La controversia è stata trattata alla pubblica udienza del 19 marzo 2004. Le parti presenti concludevano come da verbale. La Commissione assumeva il ricorso in decisione.

D I R I T T O

Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dei motivi 1, 2, 3 e 5 tutti destituiti da qualsiasi giuridico fondamento o prova documentale.

Per quanto riguarda il motivo n. 1 trattasi di mera irregolarità che non comporta né l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicato sull'originale dell'atto, né la nullità prevista nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate (Cass. sent. n. 1532 del 5 febbraio 2002).

Il motivo n. 2 è parimenti privo di pregio. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata da alcuna norma e non comporta nullità dell'atto. Il responsabile del procedimento va indicato sugli atti prodromi, quelli presupposti ma non sulla cartella.

La sottoscrizione della cartella parimenti non è prevista da alcuna norma, le sentenze citate a sostegno della tesi sono una minoranza e non condivisibili. Il modello ufficiale, approvato con legge dello Stato, non prevede tale formalità. Per cui anche il motivo n. 3 non ha pregio giuridico.

Il motivo n. 5 non è supportato da alcuna prova del dedotto versamento.

Quindi non sono condivisibili le eccezioni formali rivolte dal ricorrente nei confronti della cartella esattoriale condividendo sul punto le argomentazioni svolte dall'ufficio resistente, argomentazioni che la Commissione fa proprie e si hanno per qui riprodotte.

Meritevole di approfondimento è il motivo n. 4, sotto il profilo procedurale ovvero della tempestiva conoscenza della pretesa erariale da parte del contribuente stante la richiesta di invio della questione alla Corte costituzionale.

Giova premettere che la questione, seppure sotto un angolo visuale diverso, è stata già sottoposta all'esame della Corte costituzionale che con due ordinanze ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, pur sottolineando fondamentali esigenze di certezza, universalmente valide, a tutela del diritto di difesa del contribuente.

Lo stato della legislazione è delineato dall'art. 4 del d.l. n. 209/2002 il quale ha sostituito l'art. 59-*bis* del d.lgs. n. 112/1999, individuando specifici termini per la notificazione della cartella di pagamento, pena, in difetto, la perdita del diritto del concessionario al discarico per inisegibilità. Permane, peraltro, un vuoto legislativo, non essendo espressamente previsto un termine entro il quale il contribuente dovrebbe aver diritto alla notificazione della cartella di pagamento, determinando così una indefinita soggezione del contribuente all'azione del fisco.

Dal dato normativo, emerge, a tutt'oggi che la decadenza dall'esercizio della riscossione non è correlata alla notificazione della cartella di pagamento, essendo ricondotta al momento in cui il ruolo viene sottoscritto e, per ciò stesso, reso esecutivo.

Con la modifica dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 sparisce il termine di notifica della cartella di pagamento che doveva avvenire entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

La difesa sostiene che non esistendo più il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non può che coincidere con quello previsto dall'art. 17 dello stesso decreto. Questa Commissione, come peraltro sostenuto anche dall'ufficio con riferimento alla giurisprudenza della suprema Corte non ritiene possibile detta equiparazione. La suprema Corte infatti ha distinto tra la fase di organizzazione della riscossione, disciplinata dall'articolo 17 del d.P.R. n. 602/1973, con il suo termine perentorio decadenziale per il fisco, e la fase di esecuzione della riscossione (articolo 25 d.P.R. n. 602/1973), escludendo che il termine di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 602/1973 possa applicarsi alla notifica della cartella regolata esclusivamente dall'articolo 25.

Allo stato il concessionario soggiace solo agli ordinari termini di prescrizione che l'ufficio *ex art.* 2946 cod. civ. ha individuato in dieci anni per la notifica della cartella. Trattasi del termine di prescrizione ordinaria che in via residuale l'ufficio fa riferimento a fronte del vuoto legislativo creatosi con l'abrogazione dell'articolo 25 ad opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, in vigore dal 9 giugno 2001.

La suprema Corte aveva fondato il suo ragionamento sull'esistenza del termine di quattro mesi a disposizione del concessionario per escludere «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco»; con il che, evidentemente, riconosceva come neppure ipotizzabile una conseguenza di tal genere.

La stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 107/2003, incidentalmente ha affermato che il previgente articolo 25 del d.P.R. n. 602/1973 «per il suo tenore letterale (non oltre il giorno deve notificare) ben si presta ad essere interpretato in senso tale da escludere la paventata indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco, essendo l'esattore soggetto ai ristretti termini di cui all'articolo 25 per la notificazione della cartella».

Appare evidente che soppresso il termine perentorio previsto dall'art. 25 si incorre in un profilo di illegittimità costituzionale, in ragione della durata indeterminata ed eccessiva della soggezione del contribuente al fisco. L'esistenza di una norma che consente all'amministrazione di portare a conoscenza del contribuente una prestazione patrimoniale senza termini massimi, si pone in contrasto con ogni principio di civiltà giuridica e segnatamente col principio di difesa, ma anche di contribuzione in ragione della capacità contributiva statuito dall'art. 53, dato che tale capacità non può presumersi cristallizzata nel tempo indeterminato.

La tesi del fisco di applicare il termine decennale è altrettanto infondata in quanto il legislatore ha fissato al concessionario un termine più breve per il discarico per inesigibilità e quindi non si vede come possa notificare la cartella nel termine decennale; rimarrebbe, comunque, da stabilire se il generalissimo termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure dall'esecutività del ruolo, che rappresenta il momento in cui il credito diviene certo e liquido.

Un'altra soluzione pure in astratto possibile potrebbe essere quella di far riferimento al termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999, stabilito ai fini del discarico per inesigibilità per le quote iscritte a ruolo da parte del concessionario. Tale via, comunque non sembra percorribile in quanto l'articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999 riguarda esclusivamente i rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce al contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; - la mancata possibilità del discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo alle esigenze di certezza del contribuente», che comunque, può ricevere la notifica della cartella di pagamento, anche decorso detto termine.

Ritiene il collegio che nessuna delle ipotesi sopra formulate possa colmare la lacuna legislativa creatasi con la soppressione del termine già previsto dall'art. 25. Ovviamente la difesa erra quando fa riferimento all'art. 17 d.P.R. come costituzionalmente illegittimo, il termine soppresso era previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

È chiaro, per richiamarci espressamente ai principi già fissati incidentalmente da cotesta ecc.ma Corte, che il fine è quello di far sì che il contribuente sappia che decorso un certo lasso di tempo non sarà più esposto alla pretesa erariale, e che quindi può far affidamento sul fatto che nessun provvedimento il fisco gli potrà notificare successivamente a tale data.

L'assenza di univocità nell'individuazione del predetto termine fa sì che ogni giudice può ritenere applicabile uno qualsiasi dei detti termini per cui mancherebbe una data certa per il contribuente, ai fini dell'esercizio al diritto di difesa, così rendendo il termine indefinito e come tale suscettibile di compromettere non solo la certezza del diritto ma anche la parità di trattamento.

Viceversa è interesse per il contribuente conoscere una data certa per la notifica della cartella di pagamento, altrimenti rimane pregiudicato il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo per la difesa avverso gli atti esecutivi nei casi di inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento.

In conclusione l'assenza dell'espressa previsione di un termine per la notifica della cartella di pagamento compromette il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente. La fissazione di un termine appare indispensabile in vista dell'attuazione del coordinamento normativo (art. 16 della legge n. 212/2000), al fine di tutelare il diritto del contribuente a conoscere, entro un termine ragionevole, eventuali iscrizioni a ruolo effettuate nei suoi confronti, nei rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212/2000.

Alla stregua delle suesposte considerazioni le lacune normative segnalate non contrastano soltanto con i principi generali dell'ordinamento tributario; apparendo prive di ragionevole giustificazione, danno adito a dubbi di legittimità costituzionale.

A parere del collegio la disciplina legislativa è incostituzionale e gravemente lesiva dei diritti dei contribuenti infatti secondo l'insegnamento di cotesta ecc.ma Corte il contribuente non può essere esposto ad una indefinita soggezione alle azioni del fisco e l'unico termine plausibile indicato dall'ufficio, quello di dieci anni appare non pertinente alla materia.

Infatti, il nuovo art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera *b*) d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, sopprimendo la parola «entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» ha innovato le antiche regole restringendo l'azione dei contribuenti nei confronti del fisco arrecando pregiudizio al diritto di difesa costituzionalmente garantito, stante la situazione di incertezza normativa che incide sui cittadini destinatari di una cartella di pagamento.

Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di illegittimità costituzionale non sono manifestamente infondate e che la decisione relativa alla loro legittimità costituzionale si pone come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto, la quale risulterebbe adottata in virtù di una norma non conforme alla Carta costituzionale.

Il collegio ritiene che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Applicando la normativa vigente la domanda proposta dal ricorrente dovrebbe essere rigettata in quanto l'unico termine esistente è quello dell'art. 2946 cod. civ., termine che questo Collegio non ritiene applicabile sia perché irragionevole e contraddittorio con le precedenti statuizioni di cotesta ecc.ma Corte, comunque un lasso

di tempo eccessivo tra il fatto e la contestazione, rendendo inevitabilmente inefficace ogni strumento difensivo atteso che i documenti contabili dovrebbero essere conservati per un tempo indeterminato. L'interesse del contribuente a poter fare affidamento, decorso un certo periodo sull'impossibilità che un provvedimento impositivo possa essergli utilmente notificato dal fisco. Allo stato l'onere dell'amministrazione si esaurisce nel compimento, nel termine previsto della sola iscrizione a ruolo e quindi di un atto interno all'amministrazione, del tutto a prescindere dalla comunicazione al contribuente, possibile in qualsiasi momento successivo.

Parimenti contraddittoria appare l'equiparazione al termine previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 per cui il ruolo dovrebbe essere non solo reso esecutivo ma parimenti notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento nello stesso termine. Detta equiparazione non sembra realisticamente ipotizzabile: un inquadramento della fattispecie in esame è stato già escluso dalla suprema Corte. Neppure si ritiene possibile applicare in via analogica il termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, ai fini del discarico per inesigibilità per le quote iscritte a ruolo dal concessionario. L'art. 19 non lascia spazi ad ulteriori significati, per l'esplicito riferimento ai rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce al contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; - la mancata possibilità di discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo all'esigenza di certezza del contribuente» al quale la cartella di pagamento potrà comunque essergli notificata. Occorre, in conclusione, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni in argomento, alla loro rilevanza, a fini del decidere ed all'impossibilità di ottemperare compiutamente all'onere di interpretazione adeguatrice, elevare, di ufficio, l'incidente di costituzionalità, non essendo possibile correggere in sede interpretativa ed applicativa della legge gli effetti determinati dalla modifica apportata all'art. 25 dal d.lgs. n. 193/2001 riconducendo la notifica della cartella esattoriale al termine decadenziale dell'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 o a quello decadenziale sanzionatorio a carico del concessionario previsto per il discarico, né a quello previsto dall'art. 2946 cod. civ. proprio per l'esistenza del termine per il discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo. Bisogna anche tener conto che per effetto dell'art. 3 d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono espressamente contemplate tra le cause di perdita del diritto al discarico anche «i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento». Quindi la previsione di un termine certo non superabile si impone! La decadenza deve essere prevista espressamente dal legislatore, non potendosi riconoscere all'interprete alcun potere creativo.

Per le ragioni sopra esposte gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede più il termine per la notifica al debitore iscritto della cartella esattoriale.

Sospende il giudizio proposto nell'interesse di Russo Maria Arcangela avverso la cartella di pagamento sino all'esito della questione.

Manda alla segreteria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria affinché la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Latina, il 16 aprile 2004.

Il Presidente: REGA

Il relatore: MOSCARINO

N. 842

*Ordinanza del 29 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Riccioni Mario*

Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Facoltà dell'imputato di chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna e che ad esso si sia opposto, e l'imputato rinviato a giudizio con le forme ordinarie - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 461, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo.

Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta dell'opponente del giudizio ordinario o, comunque, mancata formulazione di richiesta dei riti speciali - Fissazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna e che ad esso si sia opposto, e l'imputato rinviato a giudizio con le forme ordinarie - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti.

- Codice di procedura penale, art. 464, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, commi secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel procedimento penale n. 1596/2003 a carico di Riccioni Mario nato a Porto San Giorgio l'8 maggio 1969, residente a Pedaso, via Aldo Moro n. 3, difeso dall'avv. Igor Giostra del Foro di Fermo, di fiducia, imputato del delitto p. e p. dell'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 309/1990, perché deteneva illecitamente ai fini di spaccio 22 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish, in Marina di Altidona, il 19 giugno 2003.

Premesso in fatto

Che, in relazione alla imputazione di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, come sopra contestata, il g.i.p. dell'intestato tribunale, su conforme richiesta del p.m., con decreto penale di condanna n. 388/2003 emesso il 25 novembre 2003, irrogava all'imputato la pena di € 2.680,00 di multa, previa sostituzione della irroganda pena detentiva *ex art.* 53 e ss. legge n. 689/1981, e successive modificazioni;

Che l'imputato, protestandosi del tutto estraneo ai fatti contestatigli, proponeva *ex art.* 461 c.p.p. opposizione al ricordato decreto penale di condanna chiedendo che si procedesse secondo il rito ordinario;

Che il g.i.p., vista l'opposizione, emetteva decreto di giudizio immediato a norma degli artt. 464 e 456 c.p.p. (il riferimento agli artt. 557 e 464 c.p.p. contenuto nel decreto appare frutto di mero errore materiale) citando l'imputato a comparire dinanzi a questo tribunale, in composizione monocratica;

Che, all'udienza fissata per il dibattimento, preliminarmente, l'avv. Igor Giostra, difensore di fiducia dell'imputato, sollevava questione di illegittimità costituzionale degli artt. 461 c.p.p. e 464 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Che, in particolare, il difensore dell'imputato sosteneva — riportandosi alle argomentazioni esposte in una elaborata memoria difensiva — l'illegittimità costituzionale, per violazione dei suddetti parametri, dell'art. 464 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, ove l'imputato di un reato per cui è prevista l'udienza preliminare non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta di riti alternativi, si proceda con le forme ordinarie fissando l'udienza preliminare (o restituendo gli atti al p.m. per la formulazione della richiesta *ex art.* 417 c.p.p.) obbligando, per contro, l'imputato a subire il giudizio immediato;

Che, inoltre, quanto all'art. 461 c.p.p., ne eccipiva l'illegittimità nella parte in cui non prevede un termine di almeno trenta giorni per proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, dovendosi ritenere il termine di quindici giorni — previsto dalla norma censurata — troppo ristretto per consentire il compimento di scelte consapevoli nell'ambito delle alternative poste dai c.d. riti differenziati.

M O T I V I

Rilevanza nella (sola) questione afferente l'art. 464 c.p.p. (*rectius*: il combinato disposto degli artt. 461, comma 3, e 464, comma 1 c.p.p.).

Va anzitutto rilevato il difetto di rilevanza della questione di incostituzionalità relativa al termine di cui all'art. 461, comma 1, di cui in narrativa.

L'opposizione al decreto penale di condanna, invero, è stata ritualmente proposta nel termine di quindici giorni di cui alla censurata disposizione, né l'imputato (o il suo difensore) ha dedotto un errore di valutazione nella scelta delle alternative poste dai c.d. riti differenziati, derivato dalla incongruità del ricordato termine. Scelta che è stata, al contrario, indiscutibilmente ribadita in questa sede.

Pienamente rilevante è, invece, la questione di incostituzionalità dell'art. 464 c.p.p., nei termini di cui alla esposizione che precede, anche se, a ben vedere, non è del tutto puntuale il riferimento normativo oggetto di censura.

In particolare, ciò che la difesa ha inteso censurare — così devondosi interpretare o, comunque, formulare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale — è, anzitutto, il disposto dell'art. 461, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice (che ha emesso il decreto) il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare. La censura si estende, consequenzialmente, all'art. 464 c.p.p., laddove non prevede che se l'opponente ha chiesto il giudizio ordinario — o, comunque, non ha formulato richiesta di riti speciali — il giudice fissi l'udienza preliminare.

Nel caso in questione, invero, a fronte di atto di opposizione al decreto in cui l'imputato non ha chiesto il giudizio abbreviato o il patteggiamento, ma il «rito ordinario» (precluso dalla prima delle due disposizioni censurate), il g.i.p., in applicazione dell'art. 464 c.p.p., ha disposto procedersi con le forme del giudizio immediato, privando l'imputato dell'udienza preliminare, prevista in via generale per il reato per cui si procede.

Non manifesta infondatezza della anzidetta questione

La problematica va affrontata anche tenendo conto di due importanti innovazioni legislative che, pur non incidendo direttamente nella materia in esame, hanno modificato il quadro di riferimento.

Si ha riguardo, in particolare — salvo quanto si esporrà nel seguito — alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), che ha radicalmente modificato natura, struttura e funzione dell'udienza preliminare, accentuandone le connotazioni in senso garantista e la coessenzialità della stessa al diritto di difesa. Per il che sembra potersi ragionevolmente affermare il riconoscimento — limitatamente ai reati «più rilevanti» per i quali non è prevista la citazione diretta *ex* art. 550 c.p.p. — di un vero e proprio diritto all'udienza preliminare, «articolazione» del più generale diritto di cui all'art. 24 della Costituzione, disponibile da parte dell'imputato (*cfr.* art. 419, comma 5 c.p.p.) e comprimibile solo in presenza di particolari presupposti «giuridico-fattuali» che svuotino di contenuti l'esercizio di detto diritto (si pensi alla flagranza di reato nel giudizio direttissimo, o all'evidenza della prova — in uno con il previo interrogatorio — nel giudizio immediato).

Ci si riferisce, inoltre, alla legge 12 giugno 2003, n. 134 (sul c.d. patteggiamento allargato) che, per quel che qui interessa, ha modificato il primo ed il secondo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, estendendo sino a sei mesi il limite di convertibilità della pena detentiva in pena pecuniaria. Con ciò determinando, da un lato, l'ampliamento del novero dei reati per i quali può essere emesso il decreto penale di condanna *ex* art. 459 c.p.p., dall'altro la possibilità di ricorrere a detto istituto non più solo con riferimento a fattispecie di reato di scarsa gravità o bagatellari, ma anche per reati di notevole rilevanza e che contemplano pene detentive severe — il caso *de quo* ne è un eloquente esempio — e che soggiacciono al regime processuale ordinario.

Tale ampliamento di operatività dell'istituto fa emergere in modo più evidente, e rende più «gravi», le censure di cui trattasi rispetto ad un sistema in cui il ricorso al decreto penale per i reati «per cui è prevista l'udienza preliminare» — e, quindi, la «privazione» di tale udienza in caso di opposizione — era ipotesi del tutto marginale.

Fatte queste premesse, occorre richiamare, anzitutto, la controversa e mai sopita questione della compatibilità costituzionale del procedimento per decreto, anche alla luce dei principi costituzionali del c.d. giusto processo.

La Consulta, con tutta una serie di pronunzie precedenti l'entrata in vigore del novellato art. 111 della Costituzione, nell'affrontare in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione questioni di legittimità costituzionale della disciplina del procedimento per decreto, ha affermato che la specificità del procedimento monitorio, configurato quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e di massima speditezza, non si pone in contrasto né con il principio di uguaglianza, né con il diritto di difesa. Ciò in

quanto «il decreto penale costituisce una decisione preliminare soggetta ad opposizione, cosicché l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione» (così: Corte costituzionale ord. 14 dicembre 1998, n. 432, v. anche i precedenti ivi menzionati e le successive ordinanze nn. 325, 326 e n. 458 del 1999).

La compatibilità costituzionale della disciplina del procedimento per decreto è stata recentemente riaffermata dalla Consulta — sulla base, sostanzialmente, delle medesime puntuali argomentazioni — anche rispetto ai nuovi principi costituzionali del giusto processo con le ordinanze nn. 8 e 32 del 2003.

In tali ordinanze si è puntualmente e correttamente individuato nella opposizione lo strumento che la legge pone a disposizione dell'imputato per garantirgli appieno l'esercizio del diritto di difesa: e ciò spiega le ragioni per cui il legislatore ha cura di tutelare detto diritto dell'imputato, pretendendo l'effettiva conoscenza da parte del medesimo del decreto penale di condanna (*cf.*, al riguardo, Corte costituzionale sentenza n. 504/2000).

A questo punto si può pervenire — a contrario — ad una prima provvisoria conclusione: se la compatibilità costituzionale del procedimento per decreto è garantita dalla natura di «decisione preliminare» del decreto di condanna, «destinata ad essere posta nel nulla ove sia proposta opposizione ed a svolgere in tal caso la mera funzione di informazione dei motivi dell'accusa» (*cf.* le ricordate ordinanze nn. 8 e 32 del 2003), se ne deve inferire che nei casi — quale quello disciplinato dalla censurata normativa — in cui a seguito della opposizione non venga consentito all'imputato l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, debba ritenersi vulnerato il principio di cui all'art. 24 (e anche, come si dirà, quelli di cui agli artt. 3 e 11 della Carta costituzionale).

Più specificatamente, se è vero, come puntualmente evidenziato dalla Consulta, che l'opposizione ha l'effetto di «porre nel nulla» il decreto penale di condanna — e di attribuire all'imputato i mezzi di difesa con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari — razionalità sistemica e compatibilità costituzionale impongono che, nei casi in cui il decreto venga emesso per reati «per cui è prevista l'udienza preliminare», l'imputato che non intenda accedere a riti speciali non possa essere «privato» di tale fase processuale.

Tale privazione, che si fonda sulla disposizione del censurato «combinato disposto» degli artt. 461, comma 3, e 464, comma 1 c.p.p. (che non prevede la possibilità di richiedere la fissazione di un'udienza preliminare e che, secondo un indirizzo interpretativo monolitico, impone, in assenza di richieste dell'imputato, che il procedimento successivo all'opposizione prosegua con le forme del giudizio immediato, correttamente qualificato in dottrina come «obbligatorio») non trova, invero, alcuna razionale giustificazione.

Il riferimento al parametro di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione

Al riguardo occorre ribadire quanto già accennato in merito alla coesistenzialità del diritto all'udienza preliminare — per i reati che prevedono tale modulo procedimentale — al «multiforme diritto alla difesa» garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Le innovazioni introdotte dalla ricordata legge n. 479/1999 hanno attribuito, come si è detto, nuove connotazioni all'udienza preliminare che ha assunto, nel quadro del sistema processuale, un ruolo centrale che va al di là della semplice funzione di udienza di «smistamento».

La riforma ha modificato sensibilmente la fisionomia dell'udienza preliminare, rendendo più marcata la sua funzione di filtro e conferendole nel contempo una maggiore dimensione cognitiva, così da farla assurgere a snodo cruciale del processo: il tutto nell'ottica di udienza non pubblica che evita la *strepitus fori* con tutto ciò che ne consegue.

Tali considerazioni vanno integrate alla luce delle norme sul c.d. giusto processo e sulle indagini difensive dettate in attuazione dei principi di cui al novellato art. 111 della Costituzione.

L'estensione dei poteri di indagini difensiva, quale conseguenza del principio della parità delle parti nel processo, ha realizzato un nuovo equilibrio tra accusa e difesa. Il difensore, non più relegato ad una sorta di immobilismo e di resistenza passiva, ha assunto un ruolo attivo, abbandonando l'idea del dibattimento come unico luogo ove estrinsecare l'attività di difesa per anticipare alla fase delle indagini preliminari il suo intervento.

La legge n. 397/2000 che costituisce lo sviluppo del diritto alla difesa di ricercare, individuare ed elaborare le fonti di prova utili per sostenere la ricostruzione dei fatti affermata dall'imputato ovvero per contrastare quella sostenuta dall'accusa, ha introdotto, tra l'altro, l'art. 327-*bis* c.p.p. che ai commi 1 e 3 fissa il principio generale

in materia, stabilendo che, fin dal momento dell'incarico professionale, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nei nuovi artt. 391-*bis* e ss. c.p.p.

Il riconoscimento anche alla parte privata di un diritto di investigazione e di indagine rappresenta il coerente sviluppo di un sistema processuale fondato sul principio della *Waffengleichheit* tra accusa e difesa, tanto più effettivo quanto più ampi sono i poteri di indagine preliminari riconosciuti al difensore.

Indagini difensive ammissibili, ovviamente, anche nella fase dell'udienza preliminare: la previsione di cui all'art. 421-*bis*, comma 1, c.p.p. secondo cui il giudice, se le indagini sono incomplete, indica alle parti le ulteriori indagini fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare, deve ritenersi rivolta non (più) al solo pubblico ministero, ma anche alle parti private e ai loro difensori.

Per il che il giudice, proprio sulla base del contributo offerto dall'imputato e dal suo difensore ben potrà indursi ad emettere una sentenza di non luogo a procedere, evitando all'imputato quel giudizio pubblico che, come autorevolmente sostenuto, è di per sé una pena per chi lo subisce.

Ma la centralità (e l'imprescindibilità) dell'udienza preliminare emerge inequivocabilmente anche da altre emblematiche disposizioni. Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 516 comma 1-*ter*, 517 comma 1-*bis* e 521-*bis* c.p.p.

La prima delle richiamate disposizioni prevede che, se per effetto della modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, questa possa essere «recuperata», previa regressione del procedimento su semplice eccezione di parte.

Tale previsione è richiamata *per relationem* dall'art. 517 comma 1-*bis*, nei casi di contestazione dibattimentale di un reato connesso o di una circostanza aggravante, a norma del comma 1 della medesima disposizione.

Al riguardo va ricordato che i poteri di modifica dell'imputazione e di contestazione suppletiva possono essere esercitati dal pubblico ministero anche sulla sola base degli atti delle indagini preliminari, senza che sia necessaria l'emergenza di nuovi elementi in sede di istruttoria dibattimentale (*cf.* Cass. ss.uu. 28 ottobre 1998, Barbagallo).

Quindi, l'imputato ha diritto di «ottenere» l'udienza preliminare, per il solo fatto che il reato modificato o suppletivamente contestato in forza delle ricordate previsioni, rientri tra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare. E ciò nonostante che esso abbia avuto piena conoscenza degli atti, la possibilità di interloquire *ex* art. 415-*bis* c.p.p., ulteriori sessanta giorni liberi dal decreto di citazione per preparare le sue difese.

Ma ancor più significativa appare la previsione di cui al citato art. 521-*bis* comma 1 secondo cui il giudice che ritenga di dover attribuire (*ex* art. 521 comma 1 c.p.p.) al fattoreato (immutato nella sua identità fattuale) una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, deve rimettere gli atti al pubblico ministero nei casi in cui per effetto di detta qualificazione il reato risulti compreso tra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare.

La disposizione appena richiamata, nel prevedere la trasmissione degli atti al p.m. in deroga al principio — portante del sistema processuale — della non regressione, evidenzia, ancor di più, l'importanza sistemica dell'istituto dell'udienza preliminare, ad escludere la quale (per i reati per cui è prevista) non vale neanche il fatto che sia stato celebrato per intero il dibattimento e si siano esplicitati nella loro massima estensione il principio del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve ritenere che nei reati «per cui è prevista l'udienza preliminare» il diritto di difesa si estrinseca (anche) nella possibilità di far valere le ragioni dell'imputato in detta udienza, in camera di consiglio, per ottenere una pronuncia *ex* art. 425 c.p.p. che non lo esponga alla fase dibattimentale nel caso in cui detta fase si palesi superflua e, quindi, ingiustamente afflittiva.

Se ne deve inferire che la privazione di tale possibilità — fuori dei casi di rinuncia dell'imputato e delle ipotesi eccezionali di cui si dirà — si riverbera in una violazione del parametro costituzionale di cui al citato art. 24.

In conclusione — per quel che qui rileva — la disciplina in esame sembra porsi in contrasto con il principio costituzionale in esame, nella parte in cui non prevede che l'imputato, in sede di opposizione al decreto penale di condanna (per reati per cui è prevista l'udienza preliminare) possa optare per il rito ordinario con richiesta di fissazione dell'udienza preliminare, anziché soggiacere — in caso di mancata richiesta di riti speciali — alla disciplina del giudizio immediato.

Tali conclusioni appaiono costituzionalmente imposte.

Non varrebbe obiettare, in contrario, che la compressione delle garanzie difensive di cui trattasi sarebbe giustificata dalla «bagatellizzazione in concreto» del reato, per effetto della scelta del pubblico ministero — condizionalmente dal g.i.p. — di irrogare per esso la sola pena pecuniaria (previa conversione di quella detentiva).

In realtà, tale argomentazione vale forse a giustificare la compatibilità costituzionale del procedimento del decreto, ma non può estendere la sua portata al giudizio di opposizione.

Basti richiamare, al riguardo, il ricordato insegnamento della Consulta, circa la natura del decreto penale: una «decisione preliminare», destinata ad essere posta nel nulla ove sia proposta opposizione» e, soprattutto, la previsione di cui all'art. 464 comma 4 c.p.p. L'anzidetta disposizione prevede, come è noto, che il giudice, a seguito dell'opposizione, possa applicare «in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi».

Così — per limitarsi al caso in esame — l'imputato potrebbe essere condannato in questa sede ad una pena detentiva di ben sei anni di reclusione.

Si potrebbe, altresì, obiettare che esistono altri casi in cui, per i reati «per cui è prevista l'udienza preliminare», si procede «omettendo» tale fase: il giudizio direttissimo e il giudizio immediato di cui agli artt. 453 e ss. c.p.p.

Si tratta di ipotesi fondate entrambe su rigorosissimi presupposti: nel primo caso, essenzialmente, una evidenza qualificata della prova (flagranza di reato), nella seconda l'evidenza della prova e il previo interrogatorio dell'imputato.

È facile individuare, con riferimento a dette discipline, una valutazione di manifesta superfluità dell'udienza-filtro formulata dallo stesso legislatore: proprio la particolare qualificazione del quadro probatorio d'accusa svuota di contenuti l'esercizio del diritto e rende l'udienza preliminare un inutile «aggravio» processuale, un adempimento meramente formale, in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo. (111, comma 2, Cost.).

Rispetto a dette norme eccezionali — come tutte quelle che comprimono un diritto fondamentale quale quello di difesa — un giudizio di assimilazione all'istituto del giudizio immediato obbligatorio di cui all'art. 464 c.p.p. appare assolutamente impraticabile.

Invero, nella fase di opposizione, nel caso in cui l'imputato non effettui la scelta di un rito premiale, il processo avrà il suo naturale epilogo nel giudizio immediato al di fuori dei presupposti richiesti dagli artt. 453 c.p.p. e ss., ovvero indipendentemente dall'evidenza della prova della sua colpevolezza e dal previo interrogatorio dello stesso.

Quanto all'importanza — decisiva nell'ottica dell'art. 24 Cost. — del preventivo interrogatorio va ricordato che la stessa Corte costituzionale, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 455 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il g.i.p., prima di emettere decreto di giudizio immediato debba consentire l'intervento della difesa, ha chiarito come attraverso l'interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di legge la persona sottoposta alle indagini è posta nella condizione di esercitare le più opportune iniziative defensionali, anche mediante la presentazione di memorie, al fine di contestare la fondatezza dell'accusa e, quindi, di contrastare l'eventuale emissione del decreto di giudizio immediato (C. cost. 18 luglio 2002 n. 371). È inutile dilungarsi, pertanto, sulla importanza di tale presupposto del giudizio immediato *ex artt.* 453 e ss.

L'evidenza della prova, è altresì presupposto essenziale del giudizio immediato, ed è ritenuta in grado di ben bilanciare l'accelerazione del processo e la perdita dell'udienza preliminare, eventi processuali limitanti *ex se* le chances difensive dell'imputato. Tale presupposto, indubbiamente, svolge funzione efficace di filtro — ad ulteriore garanzia dell'imputato — rispetto a richieste di giudizio immediato non attentamente valutate o basate su materiale probatorio non univoco.

Il giudizio immediato, imposto — nei sensi di cui all'esposizione che precede — dall'art. 464 c.p.p., risulta esser privo delle minime ed indefettibili garanzie sopra richiamate.

A parte la mancata previsione del previo interrogatorio, è completamente diversa la soglia probatoria richiesta per l'emissione del decreto penale e, quindi — non essendo previsto alcun ulteriore vaglio sul punto — per l'emissione del decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione non qualificata.

Al riguardo è necessario riflettere sul fatto che, nel procedimento per decreto, il vaglio del g.i.p. è prospetticamente orientato in senso opposto rispetto a quanto richiesto allo stesso organo per l'emissione del decreto di giudizio immediato.

La condizione non è più l'evidenza della prova della *notitia criminis* ma l'assenza di una solare evidenza (negli atti di indagine) dell'innocenza del prevenuto *ex art.* 129 c.p.p. che, sola, può condurre ad un provvedimento giudiziale diverso dal decreto penale di condanna (salva ovviamente l'ipotesi della restituzione degli atti al p.m.).

In concreto, il g.i.p. può legittimamente emettere decreto sulla scorta di elementi che rappresentino poco più di un simulacro di prova.

Un contributo di chiarezza sul punto è stato fornito dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza 9 giugno 1995, Cardoni), che hanno fatto propria la tesi secondo cui il procedimento per decreto esclude, per sua natura, che il giudice possa e debba dar risalto, in applicazione dell'art. 129 comma 1 c.p.p., alla mancanza, alla insufficienza e alla contraddittorietà della prova.

Nella elaborata motivazione della sentenza le sezioni unite hanno, peraltro, ritenuto assimilabili i casi di prova positiva dell'innocenza dell'imputato con i casi limite in cui si verificano, congiuntamente, i presupposti della mancanza assoluta della prova e della impossibilità assoluta di acquisirla.

Quindi la «censura preventiva» del g.i.p. nell'ipotesi in questione non solo è incomparabilmente inferiore a quella prevista dall'art. 453 comma 1 c.p.p., ma non è paragonabile neanche al vaglio previsto dall'art. 425 comma 3 c.p.p. ove il *non liquet* probatorio impone al g.u.p. il non luogo a procedere.

In sostanza, il g.i.p. pronunzia decreto di condanna purché non gli risulti agli atti, incontrovertibilmente, l'innocenza del prevenuto.

Per effetto dell'opposizione, quest'ultimo — ove non intenda accedere ai riti premiali — verrà a trovare inevitabilmente (e senza alcun filtro) nell'arena dibattimentale, si vede ingiustificatamente «sottrarre» l'udienza preliminare. Il tutto per effetto della scelta processuale del pubblico ministero che, chiedendo l'emissione del decreto penale di condanna, si solleva anche dagli oneri della material evidence imposti dal rito speciale di cui agli artt. 453 e ss. c.p.p. e della sommaria discovery garantita comunque dall'interrogatorio.

Il riferimento al parametro di cui all'art. 3 della Costituzione

Le considerazioni da ultime espresse, introducono l'esame della questione nell'ottica del parametro costituzionale di cui all'art. 3.

Non può non rilevarsi, alla luce di quanto sin qui esposto, come la disciplina censurata determini un'evidente disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna e che ad esso si sia opposto, e l'imputato rinviato a giudizio con le forme ordinarie.

È evidente il pregiudizio in danno di chi sia sottoposto allo speciale procedimento per decreto, posto che in quest'ultimo modulo processuale l'imputato neanche in sede di opposizione viene messo in grado di difendersi pienamente, essendo privato di una serie di prerogative difensive, ed *in primis* dell'udienza preliminare, a seguito di una scelta processuale effettuata dal pubblico ministero.

L'affermazione è di solare evidenza e non richiede particolari approfondimenti.

Basti pensare che, con riferimento al caso in esame, ove il pubblico ministero avesse ritenuto, sulla base di una scelta insindacabile, di procedere per le vie ordinarie, avrebbe presentato la richiesta di rinvio a giudizio *ex art.* 416 c.p.p., il giudice avrebbe fissato l'udienza preliminare, l'imputato ed il suo difensore avrebbero già in quella sede potuto fornire gli elementi a discarico — ricercati in ipotesi mediante investigazioni difensive — ed interloquire sulla richiesta al fine di evitare il dibattimento.

La scelta del p.m. di procedere per decreto — sulla base della ritenuta sostituibilità della irroganda pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria — astrattamente «vantaggiosa» per l'imputato in caso di mancata opposizione, al contrario — e paradossalmente — nel caso di opposizione (non accompagnata dalla scelta di riti premiali), ne pregiudica gravemente il diritto di difesa, rendendone la posizione peggiore rispetto all'ipotesi di percorso ordinario.

Il Riccioni è stato «proiettato» — senza alcun preventivo filtro — nell'arena dibattimentale a doversi difendere da un'accusa grave che, come si è detto, prevede un trattamento sanzionatorio particolarmente elevato.

In sostanza, in riferimento allo stesso fatto-reato, in presenza dello stesso quadro probatorio d'accusa, si rischia la stessa condanna, ma non si gode delle medesime garanzie difensive: ciò sulla base di una scelta (non sindacabile dall'imputato), fondata su una valutazione (quella della sanzionabilità del fatto con la sola pena pecuniaria) del tutto «provvisoria», in quanto destinata ad essere «annullata» per effetto della opposizione al decreto (464 comma 4 c.p.p.).

Tale diversità di trattamento appare totalmente ingiustificate ed irrazionale e, come tale, sembra integrare la violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3.

Valgono anche con riferimento al parametro in questione — e devono qui intendersi integralmente richiamate — le argomentazioni precedentemente espresse in merito alla impossibilità di assimilare la disciplina qui

censurata e quelle dei ricordati riti speciali. Quanto a questi ultimi, come si è visto, l'esclusione dell'udienza preliminare è frutto di una meditata e razionale scelta legislativa e la disparità di trattamento rispetto al rito ordinario è ragionevole e giustificata e, quindi, incensurabile sotto il profilo in esame.

Il riferimento al parametro di cui all'art. 111 comma secondo e terzo comma della Costituzione

Tale riferimento può apparire pleonastico, atteso che la violazione del principio del contraddittorio e della parità della parti sembra scaturire dalle considerazioni già espresse in merito agli altri parametri costituzionali.

La censurata violazione del diritto di difesa dell'imputato comporta anche la violazione dell'art. 111 Cost.

Il contraddittorio postula che agli antagonisti sia riconosciuta una posizione di parità e non a caso l'art. 111 secondo comma Cost. stabilisce espressamente che lo svolgimento del processo deve avvenire, oltre che nel contraddittorio delle parti, «in condizioni di parità» tra le medesime: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a partire dalle sue prime pronunce negli anni '70 riconduce al concetto di fairness processuale (l'interessato deve essere posto nella condizione di farsi sentire cioè di poter esporre le ragioni proprie e controbattere quelle avversaria) anche il canone delle parità delle armi.

Orbene, la garanzia per l'accusato di non essere posto in situazioni di svantaggio tali da comportare il rischio di una decisione fondata su elementi non sottoposti al principio della parità delle armi tra le parti opera lungo tutto l'arco del procedimento, comprese le fasi iniziali. In tal senso giova ricordare che i principali momenti processuali in cui va tutelata la parità delle armi sono quelli corrispondenti all'acquisizione probatoria, all'esposizione delle argomentazioni volte a persuadere il giudice e alla deliberazione.

Una volta riconosciuto all'accusato il diritto di introdurre nel procedimento gli elementi necessari per scongiurare un possibile avventato esercizio dell'azione penale ai suoi danni, non si comprende come tale principio non debba valere *in toto* anche con riferimento al procedimento per decreto penale di condanna, giudizio monitorio che, per ciò solo, ha nei suoi geni insito il pericolo della patologia inquisitoria, attribuendo all'imputato che intende opporsi al decreto la facoltà di optare per la progressione ordinaria del procedimento rinunciando all'accelerazione imposta dal giudizio immediato.

In conclusione, la «perdita» dell'udienza preliminare per reati di indubbia gravità e ad alto rischio sanzionatorio, che sempre più potranno trovare accesso al rito monitorio — per effetto della ricordata novella del 2003 — determina un *vulnus* al sistema delle garanzie costituzionali sopra richiamate, che può essere eliminato attribuendo all'imputato la possibilità di ottenere che all'opposizione al decreto penale senza scelta di riti alternativi segua la fissazione di un'udienza preliminare, riattivando così la sfera di garanzie ad essa connesse.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 comma 3 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice che ha emesso il decreto penale, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare; e, correlativamente, dell'art. 464 comma 1 c.p.p., per violazione degli stessi parametri costituzionali nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario, o comunque non ha formulato richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Fermo, addì 29 giugno 2004

Il giudice: FANULI

N. 843

Ordinanza del 12 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Asola nel procedimento civile vertente tra Officina Meccanica Garbellini S.r.l. contro Comando di Polizia municipale di Casalromano

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Equiparazione fra proprietari che omettono del tutto la dichiarazione e proprietari che si dichiarano impossibilitati ad identificare il trasgressore - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada e con i principi sulla responsabilità personale in materia amministrativa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 29/C/04 del R. G. Affari Contenziosi, promossa da Officina Meccanica «Garbellini» S.r.l., corrente in Pieve di Coriano (MN), via Pelate n. 11, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Paolo Roncaglia, ed elettivamente domiciliata in Mantova, via Alberto Mario n. 8, presso lo studio dell'avv. Federica Fumagalli che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione;

Contro Comando di Polizia municipale di Casalromano (MN); oggetto: opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al codice della strada.

A scioglimento della riserva di cui alla prima udienza, del 30 aprile 2004, rileva in fatto il giudicante che, con atto depositato in data 23 febbraio 2004, la società odierna ricorrente proponeva, opposizione avverso il verbale d'infrazione n. 902/V/03, elevato dal Comando di Polizia municipale di Casalromano (MN) il giorno 17 dicembre 2003, per violazione dell'art. 180 comma 8 del d.lgs. n. 285/1992.

A mezzo di un rido verbale, il Comando resistente contestava al legale rappresentante della società ricorrente, in qualità di proprietario di autoveicolo, di «aver, senza giustificato motivo, non ottemperato all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo ad uffici di polizia per fornire informazioni (o esibire documento ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente Codice)».

Per tale violazione veniva pertanto irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 343,45.

Detta contestazione peraltro originava dalla notifica alla ricorrente di precedente verbale di contestazione — n. 717/V/03, emesso in data 15 settembre 2003 dal medesimo Comando resistente — per violazione degli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 del d.lgs. n. 285/1992, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motore, a sensi dell'art. 126-*bis* d.lgs. n. 285/1992, inserito *ex* d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e successive modificazioni.

Orbene, nel proporre ricorso ai sensi dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992, la ricorrente evidenziava di avere, con precedente lettera raccomandata, reso edotto — *ex* art. 126-*bis*, comma 2 cit. — il Comando di Polizia locale di Casalromano dell'impossibilità di comunicare i dati relativi al conducente del veicolo all'epoca dell'originaria contestazione, essendo, tra l'altro, il veicolo stesso nella disponibilità di una pluralità di persone all'interno della ditta e non essendovi per la stessa un obbligo giuridico in ordine alla tenuta di un registro interno per l'annotazione del conducente.

In diritto osserva il giudicante che il menzionato art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, così come introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 — nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; nonché laddove sanziona la mancata comunicazione dei dati con la contestazione della violazione di cui all'art. 180 d.lgs. n. 285/1992 — acquista rilievo sotto il profilo della incostituzionalità e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Detta norma — come peraltro già evidenziata alla Consulta anche dal Giudice di pace di Voltri — dà luogo infatti ad una palese disparità di trattamento tra i cittadini.

Tale disparità si evidenzia, a parere del giudicante, sotto un duplice profilo.

Va in primo luogo osservato che tale norma importa anzitutto una disparità di trattamento tra i soggetti proprietari del veicolo oggetto dell'infrazione, muniti di patente di guida e quelli che ne sono privi, risultando, di fatto punibili con la decurtazione del punteggio solamente i primi.

Sotto altro aspetto va ulteriormente rilevato che, disponendo tale norma l'automatica applicabilità dell'art. 180 d.lgs. n. 285/1992, nel caso in cui il proprietario del veicolo ometta di fornire i suddetti dati, tale previsione determina il sorgere di una situazione di evidente disparità di trattamento tra il cittadino che di fatto si sia attivato per collaborare con l'Autorità procedente — anche se al solo fine di informarla dell'oggettiva impossibilità di rendere la dichiarazione richiesta — ed il cittadino che noncurante dell'invito, mantenga un comportamento volutamente omissivo, di assoluta inerzia, rifiutando ogni forma di collaborazione.

Non va all'uopo sottaciuto che la *ratio* sottesa all'art. 180 d.lgs. n. 285/1992 è — come per orientamento già espresso dalla stessa suprema Corte (*cf.* Cass. civ. I, 20 luglio 2001, n. 9924) — quella di sanzionare il rifiuto della condotta collaborativa con l'autorità, onde appare del tutto lesivo del principio di uguaglianza il dettato di una norma di legge che importa l'automatica applicazione di una sanzione amministrativa, parimenti al cittadino che non ottempera all'invito della stessa autorità di fornire informazioni ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative — così come espressamente previsto dal citato art. 180 — quanto a quello che tali informazioni fornisca, anche se poi in concreto le stesse possano risultare non utili ai fini dell'accertamento della violazione.

Ad ulteriore conferma di tali asserti rileva, il giudicante che la previsione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, in caso di violazione di norme del codice della strada, sembra assumere i caratteri giuridici propri della sanzione amministrativa accessoria.

Ciò importa che — stante una parzialmente difforme interpretazione rispetto a quella datane dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella circolare ministeriale n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, ove si parla di istituto a carattere cautelare che integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie già in vigore — il suddetto istituto debba essere volto a colpire esclusivamente il soggetto responsabile della violazione che, non necessariamente — come nel caso di specie — può essere individuato nel proprietario del veicolo e ciò soprattutto in difetto di una espressa previsione di legge.

Ritiene il giudicante che tale conclusione appaia peraltro conforme a quanto testualmente previsto dallo stesso art. 196 d.lgs. n. 285/1992, che, nell'implicito richiamo ai dettati dell'art. 6, legge 689/1981, fa salvo espressamente il principio di solidarietà, in capo al proprietario, con riguardo esclusivo al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, implicitamente escludendo — secondo i principi cardine del nostro ordinamento — qualsiasi forma di solidarietà del proprietario stesso per qualsivoglia sanzione avente natura diversa da quella pecuniaria.

Principio, il suddetto, che si assume ulteriormente confermato dallo stesso art. 2 della citata legge fondamentale in tema di depenalizzazione, dal quale si evince il principio della responsabilità personale, per tutte le fattispecie di violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa.

Nel caso di specie è pertanto evidente il collegamento giuridico tra la «*res iudicanda*» e le norma ritenuta incostituzionale onde, ritenuta la rilevanza — non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla stessa norma, in quanto la pronuncia di incostituzionalità determinerebbe la caducazione immediata del provvedimento impugnato — e la non manifesta infondatezza, per le ragioni già esposte, della proposta questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 10 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo: nonché laddove prevede che se il proprietario del veicolo omette di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente, si applichi a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992. Per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio e invia alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda in Cancelleria di notificare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Asola, il 12 maggio 2004.

Il giudice di pace: MORSELLI

N. 844

Ordinanza del 21 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Taddei Alberto contro Graphic Center di Fratoni Edoardo & C. S.a.s.

Procedimento civile - Ordinanza di ingiunzione in corso di causa (art. 186-ter cod. proc. civ.) - Concedibilità per i crediti vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irrazionalità - Lesione del principio di uguaglianza - Contrasto con la ragionevole durata del processo - Incidenza sull'utilità sociale dell'attività dei professionisti difensori e sulla remunerazione ad essi proporzionalmente dovuta - Ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e imprenditori commerciali - Riferimento alla ordinanza n. 545/2000 della Corte costituzionale.

- Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 36, primo comma, 41, comma secondo, e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Esaminati gli atti della causa promossa dall'avv. Alberto Taddei nei confronti della Graphic Center S.a.s. di Fratoni Edoardo & C.;

Sciolta la riserva formulata all'udienza del 20 aprile 2004;

Rilevato che la presente causa ha per oggetto crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali effettuate dall'attore nei confronti della convenuta;

Rilevato quindi che i suddetti crediti corrispondono pienamente alla tipologia di cui all'art. 633, primo comma, n. 2 codice di procedura civile;

Rilevato che l'attore ha richiesto a questo giudice l'emissione, nei confronti della convenuta, dell'ordinanza di cui all'art. 186-ter codice di procedura civile;

Rilevato che lo stesso art. 186-ter codice di procedura civile esclude dal proprio ambito di applicazione i crediti oggetto della presente causa, là dove esso fa riferimento esclusivamente ai presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1 e secondo comma ed all'art. 634 codice di procedura civile;

Tutto ciò rilevato, ritiene di dover pronunciare la seguente ordinanza ex art. 23, legge n. 87/1953.

Prende atto questo giudice che la Consulta, già con ordinanza n. 545 del 4 dicembre 2000, ebbe a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con ordinanza del 12 aprile 1999, in base ai seguenti rilievi: *a)* sulla base di un'opzione tesa a distinguere il provvedimento monitorio *ante causam* (frutto di una cognizione sommaria e delibativi, a contraddittorio eventuale) e l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter, codice di procedura civile (pronunciata, di regola, all'esito di un sub-procedimento incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già instaurato processo a cognizione piena, fisiologicamente destinato a sfociare nella pronuncia di una sentenza di merito afferente al diritto azionato, e non solo alla singola pretesa fatta valere in via interinale), il legislatore ha legittimamente ritenuto di limitare le ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assuma una più consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva; *b)* pertanto, l'esclusione dei crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali non può, per ciò solo, essere considerata irrazionale e lesiva del principio di uguaglianza, seppure non si appalesi come l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima; *c)* neppure rileva la ricomprensione, nell'ambito di applicazione dell'art. 186-ter codice di procedura civile, delle ipotesi previste dall'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto (come già ritenuto nella precedente sentenza n. 295/1995) tale norma non può fungere da *tertium comparationis*, avendo natura eccezionale perché derogatoria dei principi generali in tema di prova nel processo civile e della regola fissata dall'art. 2710 del codice civile, contenendo la stessa una previsione diretta ad agevolare non il creditore nella sua qualità, bensì la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare affidamento richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi; *d)* neppure vi è lesione dell'art. 24 Cost., in quanto il professionista può sempre avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio *ante causam*, sia del giudizio contenzioso ordinario, che è la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata, e rispetto al quale soltanto può essere rapportato il principio di ragionevole durata.

E pur tuttavia, si osserva quanto segue.

Come insegna la costante giurisprudenza della suprema Corte (*cf.*, tra le tante, Cass. 24 gennaio 2000, n. 736), la parcella corredata dal parere espresso dall'ordine professionale assume una valenza probatoria privilegiata esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione *ex art.* 641 codice di procedura civile, fermo restando che, nell'eventuale giudizio di opposizione instaurato dal debitore *ex art.* 645 codice di procedura civile, rimane a carico del professionista creditore, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di fornire la dovuta dimostrazione dell'attività svolta, sulla base della quale spetta al giudice dell'opposizione valutare l'effettiva rispondenza delle somme richieste alla tariffa pertinente, in relazione alla quale il parere dell'ordine professionale costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, come tale privo di valenza certificativa e che non si estende all'accertamento del valore della causa.

Nella specie, il professionista creditore ha richiesto l'emissione di ordinanza *ex art.* 186-*ter* codice di procedura civile non già sulla base di parcella corredata dal parere del proprio ordine professionale, bensì sulla base di articolata documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta in favore del cliente debitore (*cf.* le copie degli atti relativi ai vari procedimenti per il recupero dei crediti vantati dalla Graphic Center nei confronti della Galli Panificazioni S.r.l., della Mauro Mugnai Edizioni e della Quadrifoglio S.p.A.); ed una tale documentazione, proprio ai fini della valutazione spettante al giudice della cognizione piena (sia esso il giudice dell'opposizione proposta *ex art.* 645 codice di procedura civile dal cliente debitore ingiunto *ante causam* ovvero, come in questo caso, il giudice del procedimento ordinario promosso direttamente dal professionista creditore), appare senz'altro idonea ad assumere una valenza probatoria più consistente rispetto a quella di cui all'art. 636 codice di procedura civile, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte (nella specie, tra l'altro, mancanti, essendo la controparte contumace), nell'ottica della decisione definitiva.

Pertanto, ogni qualvolta il professionista-creditore, all'atto della scelta tra instaurare un procedimento monitorio *ante causam* mediante produzione della documentazione *ex art.* 636 codice di procedura civile ed instaurare direttamente un processo ordinario di cognizione mediante produzione della documentazione afferente all'attività svolta a favore del cliente, sia già in grado di procurarsi e produrre quest'ultima (e non si vede perché non debba sempre esserlo), la valutazione di irrazionalità e lesività del principio di uguaglianza già espressa a suo tempo dal Pretore di Ascoli Piceno non può dirsi superata dai primi due rilievi espressi dalla Consulta nella richiamata ordinanza n. 545/2000.

Non solo: l'esclusione dei crediti dei professionisti di cui all'art. 633, primo comma n. 2, del codice di procedura civile dall'ambito di applicazione dell'art. 186-*ter* codice di procedura civile si appalesa costituzionalmente illegittima altresì in relazione all'art. 111, secondo comma Cost. (come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), nonché in relazione all'art. 41, secondo comma ed all'art. 36, primo comma Cost.

Infatti, tale esclusione reca inevitabilmente con sé l'effetto di costringere il professionista-creditore, munito della documentazione afferente all'attività svolta in favore del cliente-debitore, che abbia promosso nei confronti di quest'ultimo direttamente un processo ordinario di cognizione, a dare impulso, ciò nonostante, a tutti gli atti processuali istruttori del caso (quanto meno, nell'ipotesi in cui la controparte rimanga contumace, all'ammissione dell'interrogatorio formale *ex art.* 292 codice di procedura civile, con i relativi oneri di notifica), a precisare le conclusioni e ad attendere la pronuncia della sentenza finale di merito: e con ciò, da un lato, essa si risolve nel determinare una durata del processo ben superiore a quella strettamente necessaria, e quindi irragionevole, con tutto il correlativo ed ingiustificato inflazionamento del carico giudiziario nell'ufficio interessato; dall'altro, lo stesso professionista-creditore, nonché il proprio collega-difensore, a seconda della reale ed effettiva situazione economica in cui versa il debitore, si trovano a «lucrare» ingiustificatamente sui maggiori costi derivanti dall'ulteriore ed inutile attività processuale, ovvero vanno incontro ad un'altrettanto ingiustificata «rimessa» economica dovuta alla maggiore probabilità di un'esecuzione infruttuosa derivante dall'acuirsi della crisi economica del debitore nelle more del processo, con la conseguenza che, nel primo caso, l'attività economico-professionale del professionista-creditore e del collega-difensore viene ad essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale, e, nel secondo caso, rischiano entrambi di non essere remunerati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, quando invece ben potrebbero esserlo, a condizione che il processo abbia una durata inferiore, a parità di ottenimento di un titolo avente efficacia esecutiva equivalente.

Le problematiche or ora espresse non possono neppure dirsi superate, ad avviso di questo giudice, dal fatto che il professionista-creditore, munito della documentazione afferente all'attività svolta in favore del cliente-debitore, che abbia promosso nei confronti di quest'ultimo direttamente un processo ordinario di cognizione, possa pur sempre richiedere l'emissione, in luogo dell'ordinanza ingiuntiva *ex art.* 186-*ter* codice di procedura civile, dell'ordinanza anticipatoria di condanna *ex art.* 186-*quater* codice di procedura civile, sia perché ne è controversa l'ammissibilità nelle cause c.d. documentali, ove (come nella specie) non viene svolta una vera e propria istruttoria

(*cf.*, per la soluzione negativa, Tribunale di Roma 24 ottobre 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 1053), sia perché, in ogni caso, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto del contenuto sostanzialmente «imprenditoriale» dell'attività esercitata dai professionisti (ancorché particolarmente qualificata), permane un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo quantitativo, tra la categoria dei professionisti, che possono scegliere fra tre opzioni (procedimento monitorio *ante causam*, giudizio ordinario di cognizione con istanza *ex art.* 186-*quater* codice di procedura civile e giudizio ordinario di cognizione con sentenza finale di merito) e tutte le altre categorie di imprenditori commerciali (ivi compresi gli esercenti le attività bancarie, assicurative o di intermediazione mobiliare o immobiliare, nel loro contenuto sostanzialmente più qualificate e vicine a quelle professionali *tout court*), che possono scegliere fra ben quattro opzioni (le tre a disposizione anche dei professionisti, più, appunto, il giudizio ordinario di cognizione con istanza *ex art.* 186-*ter* codice di procedura civile).

Pertanto, ritenuta, per i motivi suddetti, l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24 primo e secondo comma, 111, secondo comma, 41, secondo comma e 36, primo comma Cost., dell'art. 186-*ter*, primo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la concedibilità dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti *ex art.* 633, primo comma n. 2 codice di procedura civile, e ritenuto che la decisione della questione, pur non essendo necessariamente incidente sull'esito del giudizio, incide sicuramente sul modo di definirlo, ovverosia sulle norme da applicare;

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, nonché l'art. 295 codice di procedura civile.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida sulla questione sopra sollevata; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, nonché per le altre notifiche e comunicazioni di rito;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Firenze, addì 17 maggio 2004

Il giudice di pace: BOZZI

04C1157

N. 845

*Ordinanza del 17 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Curatela del fallimento So.Ge.Im. S.p.A. contro Sicilcantieri S.r.l.*

Società - Controversie in materia di diritto societario - Giudice competente territorialmente per i procedimenti in camera di consiglio - Individuazione in base al solo criterio della sede legale della società, anziché secondo le regole generali - Conseguente irrilevanza del luogo in cui la società convenuta ha la sede effettiva - Contrasto con i principi direttivi posti dalla legge delega n. 366/2001 - Irrazionale diversità di trattamento processuale rispetto alle controversie societarie soggette al rito ordinario - Contrasto con la tendenza di fondo degli ordinamenti italiano e comunitario in materia di conflitti con enti societari.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 25, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 12, comma 1, lett. f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 27 maggio 2004, nella quale si trattava il procedimento n. 497/04 R.G.A.C.N.C. avviato su istanza di: Curatela del fallimento «So.Ge.Im. S.p.A.» (n. 1985 Registro Fallimenti di Tribunale di Agrigento), con sede legale in Agrigento, via Leonardo Sciascia n. 218 (CF 01690100845), in persona del curatore *pro tempore* rag. Alfonso Albano, con il procuratore avv. Francesco Paolo Di Trapani del Foro di Palermo, domiciliato in Agrigento in via Picone n. 8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caponnetto, per procura speciale spillata al ricorso introduttivo depositato in cancelleria il 20 aprile 2004, ricorrente;

Nei confronti di «Sicilcantieri S.r.l.», con sede legale in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48 e sede effettiva in Agrigento, via Dante n. 176 (CF 01490390844), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, amministra-

tore unico sig.ra Greco Carmela, con il procuratore avv. Diego Galluzzo del Foro di Agrigento, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 25 maggio 2004; resistente; con l'intervento del pubblico ministero in sede, interveniente volontario; avente per oggetto l'accertamento giudiziale del verificarsi di una causa di scioglimento della società resistente ai sensi dell'art. 2485, secondo comma, c.c., come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003.

O S S E R V A

La società ricorrente, sottoposta a liquidazione fallimentare con sentenza depositata il 29 aprile 2002, ricorre a questo giudice esponendo: *a)* di essere titolare dell'intero capitale sociale della «Sicilcantieri S.r.l.», già dichiarata fallita ma tornata *in bonis* dal 5 dicembre 2002 a seguito della sopravvenuta chiusura del suo procedimento fallimentare; *b)* di aver constatato che gli organi amministrativi di detta società partecipata, dopo la chiusura del suo fallimento, non hanno mai assunto alcuna iniziativa; *c)* che al contrario incombeva ad essi quantomeno di convocare l'assemblea dei soci per le deliberazioni consequenziali (revoca della liquidazione per il superamento della causa di scioglimento ovvero nomina dei liquidatori per le successive attività); *d)* che, quale socio unico, ha il diritto di superare l'inerzia dell'organo amministrativo mediante il ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., come modificati dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il presidente del collegio, constatato trattarsi di procedimento da svolgersi secondo le nuove norme di procedura emanate con il d.lgs. n. 5/2004, esso pure in vigore dal 1° gennaio 2004, (art. 1, comma 1, lettera *a)*, in Camera di consiglio ed in confronto di più parti (artt. 25, 30 e 33), ha disposto per l'audizione delle parti e l'instaurazione del contraddittorio.

All'udienza collegiale è intervenuto volontariamente il p.m. in sede, chiedendo l'accoglimento del ricorso; si è costituita altresì la società evocata, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, perché essa ha sede legale in Roma, sicché, a' termini dell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003 (disposizione sulla competenza territoriale che risulta inderogabile secondo l'art. 28 c.p.c., trattandosi di rito camerale), il procedimento non poteva che essere conosciuto dal Tribunale di Roma. Nel merito esponeva che l'avvenuta chiusura del fallimento ancora non risulta resa nota ai terzi da parte del registro delle imprese, sicché alcuna negligenza poteva imputarsi all'organo amministrativo.

Il collegio, nell'accingersi alla definizione del procedimento, ritiene necessario sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003.

In primo luogo va rilevato che il presente incidente sorge effettivamente nel corso di un giudizio vero e proprio e non di un procedimento di altra natura. La norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, viene infatti in applicazione proprio nell'esplicarsi della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, che procede bensì nelle forme del rito in Camera di consiglio, ma che decide comunque in ordine a diritti soggettivi delle parti istanti. Sulla sussistenza, nella fattispecie, di un vero giudizio pendente davanti ad una autorità giudiziaria non sono quindi consentiti dubbi.

Inoltre, questo collegio ritiene che il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma citata non sia manifestamente infondato.

Ciò, innanzitutto, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, parendo che il Governo abbia esercitato la funzione legislativa delegata in netto contrasto con i principi direttivi assegnatigli con la specifica legge di delegazione. La norma impugnata è stata emanata nel corpo del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003 ed in vigore dal primo gennaio 2004. Ciò, stando al preambolo di tale decreto, in forza della legge 3 ottobre 2001, n. 366 che ha conferito al Governo la delega per emanare uno o più decreti legislativi di riforma organica della disciplina delle società di capitali ed in particolare in virtù dell'art. 12 di tale legge, che abilitava il Governo a porre nuove norme sulla procedura da seguire per la definizione delle controversie in materia societaria.

Ora, la norma impugnata impone a tutti coloro che intendono presentare un'istanza al tribunale in materia di rapporti societari e sulla quale dovrà intervenire una pronuncia resa a seguito di procedimento camerale, di rivolgersi unicamente al giudice del luogo in cui la società di riferimento «ha la sede legale». Tale disposizione dà alla fattispecie applicazione secca ed unica della norma generale di cui all'art. 19 c.p.c., senza la salvezza delle diverse disposizioni di legge pur richiamate da quest'ultimo articolo.

Come noto, nella generalità dei casi la competenza territoriale spetta al giudice del luogo dove la persona giuridica convenuta nel giudizio, anche di natura societaria, ha sede legale; tuttavia se questa (da intendersi quale «statutaria» ovvero quale risultante dall'atto o provvedimento costitutivo) risultasse diversa dalla sede effettiva, si potrà adire direttamente il giudice del luogo in cui è sita quest'ultima.

Ciò perché lo stesso art. 19 c.p.c. fa salve diverse disposizioni di legge in tema di competenza, tra cui l'art. 46, secondo comma, c.c., che non conosce eccezioni nella specifica disciplina delle società di capitali e dunque è anche ad esse applicabile. Tale disposizione esplicita un reale favor per i terzi i quali, senza necessità di defatiganti ricerche, possono in generale considerare la sede effettiva della persona giuridica, anche societaria e con cui più di frequente essi hanno occasione di venire in contatto, come perfettamente equivalente a quella statutaria ad ogni fine, anche processuale (cfr. *ex multis* Cass. n. 3322/60; n. 2183/92; n. 959/98).

Lo stesso criterio preferenziale di collegamento si ritrova confermato anche nella legge fallimentare (artt. 9, 161, 187, 195, 202), ed in altre leggi speciali sull'insolvenza (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 270/1999); regola contraria si rileva inecce nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 82, 87, 89 d.lgs. n. 385/1993), peraltro in un ambito affatto peculiare che non incide sul panorama complessivo.

Ciò che conta è infatti sottolineare che, alla data di entrata in vigore della norma denunciata, le norme di legge generale in tema di competenza territoriale del giudice adito stabilivano la normale equivalenza tra foro del luogo in cui si trova la sede legale di una persona giuridica e foro del luogo in cui si trova la sua sede effettiva, qualora esse non coincidessero. Anche in materia camerale generale *ex* artt. 737 e s. c.p.c., benché la dottrina abbia sempre lamentato l'assenza di criteri sistematici, si è di regola dato rilievo al *forum domicilii* con riferimento al soggetto la cui posizione è incisa dal provvedimento richiesto (cfr. Cass. n. 2796/89), con evidente richiamo alle regole generali sulla competenza territoriale poste dal Libro I del codice di rito.

Ben consapevole di tali premesse, la norma che conferiva delega al Governo di emanare disposizioni con valore di legge ordinaria sul punto (art. 12, comma 1, lettera *f*) della legge n. 366/2001) vietava precisamente alle norme delegate di procedura di apportare qualsiasi modifica alle vigenti disposizioni sulla competenza per territorio e per materia di giudici nazionali. Ciò anche con riguardo ai procedimenti camerale di nuova concezione, benché il loro campo d'applicazione dovesse essere esteso.

Ad opinione del collegio, la disposizione delegata in esame contrasta in modo palese con questo specifico ed esplicito principio direttivo posto dal legislatore delegante, e dunque non rispetta l'art. 76 della Costituzione. Per effetto della modifica introdotta dalla nuova norma, infatti, chi viene in contatto con una persona giuridica societaria non ha più la facoltà di evocarla in un giudizio camerale davanti al giudice del luogo in cui è posta la sua sede effettiva (che è quella in cui risiede il centro amministrativo, direttivo e rappresentativo dell'ente, nonché dove è situato il centro dei suoi affari), ove divergente da quella legale e come è sempre avvenuto in precedenza per un assetto normativo che la legge-delega imponeva di preservare, ma deve per forza investire del proprio ricorso il giudice che siede nel luogo della sua sede legale, anche quando questa differisca completamente dalla prima e risulti individuata in modo esclusivamente formale. Si è quindi introdotta, per via delegata, una vera modifica della competenza giudiziaria per territorio laddove ciò era radicalmente vietato dalla legge-delega.

Né pare al collegio che per via interpretativa si possa ovviare al predetto vizio, riconducendo la disposizione scrutinata al rispetto del principio di immutabilità della competenza posto in sede di delega: il testo normativo introdotto nel 2003 è così stringente nel far riferimento unico e preciso al giudice del luogo ove è posta «la sede legale», che ogni tentativo di diversa soluzione applicativa non si rivelerebbe essere altro che una palese violazione di legge, vietata evidentemente al giudice. Da ciò la necessità che il dubbio prospettato venga sciolto nelle forme costituzionali dal giudice delle leggi.

La disposizione in esame, poi, pare al collegio in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevole diversità di trattamento di fattispecie processuali che al contrario appaiono omogenee.

Infatti, sempre in virtù della medesima legge di delegazione n. 366/2001, e segnatamente dell'art. 12, il Governo ha emanato un gran numero di disposizioni di riforma della procedura da seguire nella definizione dei procedimenti in materia societaria. In particolare e sulla questione che qui esplicitamente interessa, va segnalata l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003 — secondo cui il processo di cognizione di primo grado («ordinario» pur nella speciale materia) si avvia con domanda da proporsi «al tribunale» senza altra indicazione — e dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 5/2003 — secondo cui per i casi non disciplinati dalle norme delegate si fa riferimento al codice di procedura civile nel limite dell'applicabilità.

Ora, la prima norma pone esclusivamente un nuovo criterio di competenza per materia, sicché mai una controversia di quelle in esame potrà essere portata al giudice di pace. È da notare che in tal caso la deroga al divieto di mutamento delle regole di competenza di cui all'art. 12, comma 1, della legge delega è contenuta nel successivo comma 2, lettera *b*) dello stesso articolo. Comunque, dal punto di vista della competenza territoriale fra più tribu-

nali astrattamente competenti nulla viene innovato dal decreto delegato. Sul punto non si potrà allora che giovarsi del rinvio alle disposizioni generali del codice di rito (art. 1, comma 4, d.lgs. n. 5/2003), e dunque all'assetto posto dall'art. 19 c.p.c. ove sia convenuto un ente societario, con conseguente generico richiamo alla sede come intesa dall'art. 46 c.c.

Del resto anche il nuovo testo dell'art. 2378, comma primo, c.c. (introdotto con l'art. 1 d.lgs. n. 6/2003) prevede l'impugnabilità delle deliberazioni delle assemblee delle S.p.A. dinanzi al tribunale del luogo in cui la società «ha sede», senza ulteriori specificazioni, il che autorizza tutti gli interessati a rivolgersi all'uopo alternativamente al tribunale sito ove la società ha sede legale ed a quello in cui si trovi la sede effettiva, se differente e se più confacente alla loro difesa.

In sostanza, il combinato disposto delle norme citate fa sì che le controversie in materia societaria, da definirsi nel contraddittorio tipico della cognizione piena, possono essere definite dal giudice individuato come territorialmente competente non solo in relazione alla sede legale, ma anche con riferimento alla diversa sede effettiva della società convenuta; al contrario, e secondo questo giudice irragionevolmente, le controversie nella medesima materia e fra le medesime parti, che per scelta del legislatore delegato sono sottoposte al rito camerale, dovranno obbligatoriamente essere portate alla cognizione del giudice territorialmente competente secondo l'esclusivo criterio della sede legale della società convenuta.

La situazione in comparazione è del tutto omogenea, considerato che in materia societaria la scelta del rito camerale che di quello ordinario risponde a scelte discrezionali del legislatore (sulla possibilità di passaggio dall'uno all'altro vedi l'art. 32, d.lgs. n. 5/2003) e non a diversità strutturali dell'assetto sostanziale dei rapporti fra i consociati. Il trattamento, però, è del tutto differente, perché mentre per l'avvio del giudizio di merito «ordinario» ci si può indifferentemente rivolgere al tribunale della sede legale o della sede effettiva della società che si intende convenire (se non coincidenti), al contrario per instaurare un giudizio camerale nei confronti del medesimo soggetto collettivo non si potrà fare affidamento che sul tribunale della sua sede legale.

Anche ammesso allora che la norma denunciata non contrasti con l'art. 76 della Costituzione, essa introduce una differenza di disciplina fra situazioni simili che non pare giustificata da alcuna necessità, e dunque confligge con l'interpretazione data all'art. 3 della Costituzione dalla Consulta.

Anzi, va segnalato che per tale via è stata addirittura introdotta una disciplina che contrasta con la tendenza di fondo dell'ordinamento (anche «vivente») nella materia dei conflitti con enti societari: oltre a quanto detto per le persone giuridiche *ex* art. 46 c.c., per le società non personificate già vige il principio della competenza del giudice in cui esse svolgono attività in modo continuativo (art. 19, secondo comma, c.p.c.), a prescindere dalla sede statutaria; nelle leggi speciali sull'insolvenza delle imprese collettive è predominante il riferimento alla sede principale per radicare la competenza per territorio, il quale resta valido anche in caso di trasferimento fittizio della sede legale altrove in corso di procedimento di istruzione preliminare; in sede comunitaria è ormai diritto vigente il rilievo dato ai medesimi fini al luogo in cui è situato il centro degli interessi principali della società, che solo si presume (è salva infatti la prova contraria) coincidente con la sede statutaria (art. 3, comma 1, Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000).

Da quanto sopra deriva la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità officiosamente rappresentato.

Infine, va affrontata la questione riguardante la rilevanza del predetto dubbio.

Effettivamente la norma denunciata dovrebbe trovare applicazione al presente giudizio, perché: *a*) il ricorso introduttivo è stato incardinato davanti al Tribunale di Agrigento; *b*) la società resistente ha sede legale in Roma; *c*) il ricorrente invece ipotizza la competenza territoriale di questo giudice sul fatto che la società resistente aveva ed ha la sua sede effettiva in questa circoscrizione, ed è stata proprio per questo dichiarata fallita da questo tribunale; *d*) la resistente eccepisce tempestivamente l'incompetenza territoriale inderogabile del giudice adito (artt. 28 e 38 c.p.c.); *e*) il tenore della norma denunciata imporrebbe una declaratoria in rito di incompetenza, a fronte di una situazione sostanziale di divergenza fra luogo della sede legale e di quello della sede effettiva della società resistente, che legittimerebbe invece anche la presecuzione del giudizio nel merito.

Pertanto risulta inscindibile il nesso fra la decisione della causa *a quo* e la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale sopra evidenziato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23, comma terzo, della legge n. 87/1953:

1. ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha sede legale, anziché secondo le regole generali;

2. sospende il giudizio in corso;

3. dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, assieme alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui al punto successivo;

4. ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne semplice comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Agrigento il 3 giugno 2004

Il Presidente: AGNELLO

04C1158

N. 846

Ordinanza del 17 giugno 2004 emessa dal T.a.r. per il Veneto sul ricorso proposto da Cioca Geani Ion contro Ministero dell'interno ed altri

Straniero - Espulsione amministrativa - Revoca del provvedimento - Esclusione in caso di lavoratore extracomunitario destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni non omogenee - Irragionevolezza.

- Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 884/2004 proposto da Cioca Geani Ion, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Arman con elezione di domicilio presso la segreteria del t.a.r., ex art. 35 r.d. n. 1054/1924;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, la Prefettura di Treviso, in persona del prefetto *pro tempore*, la Questura di Treviso, in persona del questore *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliataria *ex lege* e notiziandone al sig. Adelchi Finotello, non costituito in giudizio per l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Treviso di reiezione della domanda di regolarizzazione, nonché del diniego di nulla osta di cui al decreto 26 novembre 2003 del Questore di Treviso:

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio dell'8 aprile 2004 (relatore il consigliere Riccardo Savoia) l'avvocato dello Stato Gasparini per la pubblica amministrazione;

Richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

FATTO E DIRITTO

Osserva il collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno, previa deliberazione della domanda incidentale di sospensiva, del decreto del Prefetto di Treviso prot. n. 3767/03 del 19 dicembre 2003, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222, dal datore di lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente, e degli altri atti amministrativi connessi indicati in epigrafe.

L'impugnato decreto prefettizio costituisce, in realtà, mera applicazione della rigorosa disposizione normativa contenuta nell'art. 1 comma 8 lettera *a*) della citata legge 9 ottobre 2002 n. 222 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195), che esclude dalla «regolarizzazione» (introdotta dalla medesima legge) i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione già emesso in loro danno, in quanto statuito con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

Con l'ordinanza cautelare n. 373/2004 pronunciata in esito alla camera di consiglio dell'8 aprile 2004, la sezione ha accolto interinalmente, vale a dire sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale in seguito alla decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza, l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dal ricorrente.

Con ordinanza n. 219 del 2004 la sezione aveva già sollevato analoga questione: rilevava il tribunale che la soprarichiamata norma dell'art. 1 comma 8 lettera *a*) della legge 9 ottobre 2002 n. 222 («Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari») — statuenta che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale; la revoca... non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo... ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ...» — suscita seri dubbi circa la sua conformità all'art. 3 primo comma della Carta costituzionale.

Il collegio osservava, infatti, il contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione — che, notoriamente, vieta anche al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse — nella misura in cui sbrigativamente equipara, ai fini dell'aprioristica esclusione dalla «regolarizzazione» (precludendo la possibilità di attribuire rilievo all'esistenza di circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello straniero), la ben differente posizione dell'extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identità, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.

In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto, desumibile dallo stesso articolo 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.

Ma le dette osservazioni paiono *a fortiori* applicabili al caso in esame, posto che la causa ostativa contenuta nel diniego è fondata sul disposto del medesimo articolo 1 della legge n. 222/2002, nell'ultima parte, laddove, dopo aver considerato la ricordata ipotesi di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, individua quale causa di irrevocabilità della disposta espulsione chi «abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998», il quale prevede come «Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.».

Si può verificare allora l'aberrante situazione che il soggetto colpito da provvedimento espulsivo resti sul territorio nazionale, non ottemperando all'ordine dell'amministrazione o del giudice, inizi attività lavorativa ante 10 giugno 2002 e ottenga, essendo incensurato, la regolarizzazione, mentre non può ottenerla chi spontaneamente abbia ottemperato all'ordine di espulsione, ma sia poi rientrato senza richiederla l'autorizzazione ministeriale: orbene entrambi i comportamenti risultano violare norme cogenti, ma altro è patentemente sottrarsi al controllo dello Stato, altro è ottemperare e successivamente rientrare stante la evidente facilità a farlo.

La sollevata questione di legittimità costituzionale appare rilevante — già nella fase cautelare del presente giudizio — in quanto, da un lato, in base alla deliberazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso appaiono prive di pregio giuridico in quanto l'impugnato decreto del Prefetto di Treviso costituisce — come detto — mera applicazione della soprariportata disposizione normativa e, dall'altro, l'esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare l'irreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.

In definitiva la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del collegio, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che, per le ragioni sinteticamente indicate, appare non manifestamente infondata), dal momento che l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dovrà essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale *in parte qua* nella sede competente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità, in parte qua, dell'art. 1 comma 8 lettera a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2004.

Il Presidente facente funzioni: ROVIS

L'estensore: SAVOIA

04C1159

N. 847

*Ordinanza del 30 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Siena
nel procedimento civile vertente tra Montagna Alfredo contro Ufficio territoriale del Governo - Siena*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Denunciata previsione di una fattispecie di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio sia penale che amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Irragionevole attribuzione al proprietario del poterdovere di indicare il trasgressore, pur se l'individuazione risulti impossibile - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2 [aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9], come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a seguito della eccezione di legittimità costituzionale sollevata da Montagna Alfredo — ricorrente — avv. Lucia Capaccioli nel procedimento civile n. 971/04 avverso Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Siena, in persona del sig. prefetto — resistente — per l'annullamento del provvedimento (prot. n. 600/04 Dep. Area IV) di inammissibilità del ricorso avverso il verbale n. 3339 del 16 dicembre 2003 della Polizia municipale di Murlo.

Esaminata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalla difesa dell'opponente, concernente l'art. 126-bis, comma 2, del vigente c.d.s. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dal

d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1^o agosto 2003, n. 214) nella parte in cui dispone che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione dei punti della patente di guida deve essere fatta a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione italiana.

1. — La disamina della norma, sospetta di illegittimità costituzionale, evidenzia che l'irrogazione della sanzione accessoria relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, non è in alcun modo collegata o collegabile con l'infrazione commessa dal conducente del veicolo; essa, peraltro non è neppure irrogata a causa della qualità del soggetto, titolare del diritto di proprietà del veicolo, bensì in definitiva perché il suddetto proprietario non comunica nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla richiesta della autorità procedente, «i dati personali e della patente» del conducente al momento della commessa violazione.

Si deve, dunque, concludere che la sanzione viene inflitta al proprietario del veicolo, non in quanto tale, ma in quanto egli pone in essere un comportamento omissivo non adempiendo alla richiesta di comunicare i suddetti dati riguardanti il conducente.

2. — La illegittimità costituzionale della norma può pertanto essere adombrata sotto un primo profilo, perché da un lato pone in essere un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in violazione del disposto *ex art. 27 Cost.* e, dall'altro, per disparità di trattamento in contrasto con il dettato dell'art. 3 Cost.

3. — L'enunciato dell'art. 27 Cost., «la responsabilità penale è personale», è l'architrave del nostro sistema penale e sanzionatorio — in genere — incentrato appunto sulla responsabilità diretta di colui che pone in essere il comportamento ritenuto per legge punibile o sanzionabile.

Nel caso di specie, tale principio viene palesemente violato, perché la sanzione — ovvero la decurtazione dei punti dalla patente di guida — viene applicata ad un soggetto diverso dall'autore della violazione, configurando così una fattispecie di responsabilità oggettiva, istituto del tutto estraneo al nostro ordinamento, in quanto esso risponde al canone medievale *qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*, canone ormai ritenuto inammissibile in tutti gli ordinamenti democratici moderni.

4. — D'altronde, anche nel più ristretto campo delle sanzioni amministrative, lo stesso codice della strada prevede una fattispecie di responsabilità solidale passiva del conducente o del proprietario del veicolo limitata alle sole sanzioni pecuniarie (v. art. 196), ma sancisce poi l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi dall'autore della violazione (v. art. 210 comma 4). Va altresì tenuto presente che le norme citate sono pienamente conformi al generale principio, secondo il quale, anche nell'ambito delle sanzioni amministrative, la responsabilità è personale, come statuito dall'art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale sancisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Da ciò deve dedursi una chiara conferma dell'illegittimità di ogni disposizione, che introduca nel nostro ordinamento ipotesi di responsabilità oggettiva anche in materia di sanzioni amministrative personali, come nel caso della norma in esame — art. 126-*bis* c.d.s. — perché si tratterebbe di disposizione contraria al richiamato principio costituzionale.

5. — Vi è poi l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale relativo al principio di ragionevolezza — canone pervasivo di tutta la nostra Costituzione — e quello di uguaglianza, *ex art. 3 Cost.*, laddove si consideri che non tutti i proprietari di un veicolo devono essere muniti di patente: la sanzione non può essere oggettivamente applicata a quel o meglio a quei proprietari che non siano titolari di patente di guida; per di più atteso che come evidenziato (v. n. 1) la sanzione non si applica al proprietario come tale, ma in quanto omette di comunicare i dati richiesti dall'autorità, il discrimine della irragionevolezza e della disuguaglianza intrinseca alla norma in oggetto diviene ancora più evidente a carico del proprietario munito di patente a fronte del proprietario che ne sia privo, fino all'ipotesi estrema di configurare nel singolo cittadino e non nell'organo istituzionalmente competente il potere di decidere chi debba subire la sanzione, addirittura con la piena discrezionalità di indicare un nominativo di tutto comodo al fine di evitare a se stesso o all'effettivo conducente la sanzione (il figlio studente a vantaggio del padre con mansioni di autista o rappresentante di commercio; il nonno, che guida semel in anno, a vantaggio del figlio o del nipote e così via ipotizzando).

6. — Infatti, può essere oggettivamente impossibile per il proprietario del veicolo, se non fosse presente sul luogo dell'accertamento dell'infrazione, comunicare i dati del conducente-trasgressore, perché egli potrebbe fornire solo i dati della persona, cui ha affidato il proprio veicolo, ma senza poter dichiarare che la stessa abbia commesso l'infrazione.

L'omessa comunicazione comporterebbe l'applicazione della sanzione *ex art. 126-bis*, comma 2, c.d.s. anche in questo caso, con un ulteriore violazione del principio di ragionevolezza, atteso che *ad impossibilia nemo tenetur*.

7. — Ed ancora il mantenimento della sanzione *de qua* in capo al proprietario del veicolo, per il solo fatto di non essere stato in grado di indicare agli organi accertatori i dati del responsabile dell'illecito, configura un ulteriore profilo di illegittimità, allorché egli avesse affidato il proprio veicolo a più persone, richiedesse alle stesse chi fosse effettivamente alla guida all'atto dell'accertamento dell'infrazione, ricevendo o il diniego di una risposta — atteggiamento peraltro legittimo nel nostro ordinamento — od una risposta di impossibilità di individuazione del responsabile anche da parte loro, per essersi gli stessi alternati alla guida, fatta salva la fondamentale considerazione che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo di autodenuncia, che contrasterebbe con il principio dell'assoluto diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, da cui discende anzi un legittimo diritto al silenzio.

8. — La sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante al fine della decisione del presente giudizio, in quanto il rigetto del pendente ricorso, proposto appunto dal proprietario del veicolo, comporterebbe per il medesimo l'automatica decurtazione dei punti dalla di lui patente di guida, atteso che lo stesso ha già dichiarato in corso di giudizio di non essere assolutamente in grado di indicare agli organi accertatori i dati della persona conducente del veicolo all'atto della rilevata infrazione.

9. — La questione di legittimità costituzionale appare peraltro non manifestamente infondata, atteso che la sanzione accessoria *ex art. 126-bis*, comma 2, c.d.s. consistente nella decurtazione dei punti della patente di guida di un soggetto diverso dall'autore della violazione, costituisce — *ut supra argomentato* — una fattispecie di responsabilità oggettiva, istituto bandito dal nostro ordinamento costituzionale, o comunque una fattispecie non configurabile nel nostro sistema sanzionatorio, penale od amministrativo che esso sia, per tutte le argomentazioni *supra* sviluppate *sub* punto 2 e seguenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 1° maggio 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione, in quanto prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida deve essere fatta a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Siena, addì 30 giugno 2004

Il giudice di pace coord.: PANNUNZIO

N. 848

*Ordinanza del 19 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Cortona
nel procedimento civile vertente tra Fuschini Liliana contro Polizia Municipale di Cortona*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio della responsabilità personale in materia penale e dell'analogo principio in materia di sanzioni amministrative posto dalla legge n. 689/1981 - Contrasto con le norme della legge sulla tutela dei dati personali.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 [aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9], come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27; cod. penale, artt. 40 e 42; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, artt. 18, 20, 21 e 23.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale anno 2003 del contenzioso civile ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa civile tra Fuschini Liliana, con l'avv. Marco Cocchi, ricorrente, e Comune di Cortona — con l'Ispettore Paolo Merli resistente;

Oggetto: opposizione a provvedimento amministrativo.

Rilevato che

Con ricorso in opposizione a verbale di contestazione di violazione di norme sulla circolazione stradale, del 20 ottobre 2003, n. 3541/2003/P, allegato al ricorso ed elevato dalla Polizia Municipale di Cortona, la ricorrente deduceva violazione degli artt. 146/3 e 192/1-6, sia per insussistenza della violazione, che per mancata contestazione immediata, che non aveva consentito l'individuazione del trasgressore. Eccepiva, anche, in via preliminare, l'incostituzionalità dell'art. 126-*bis*, comma 2, stesso codice (in applicazione del quale le erano stati decurtati nove punti dalla patente) in relazione agli artt. 2, 4, 16, 27 Cost, nonché agli artt. 40, 42 codice penale, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di mancata identificazione del conducente, «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

Osservava che, se è legittimo gravare il proprietario della sanzione pecuniaria in via oggettiva (art. 196 c.d.s.), sul presupposto che detta sanzione comporta esclusivamente un'obbligazione pecuniaria, che non incide sulla sfera personale del proprietario ma solo sul suo patrimonio, per contro, nel caso di decurtazione dei punti dalla patente, la sanzione incide sulla persona del proprietario e sulle sue libertà costituzionali (libertà di circolazione, diritto al lavoro).

Rilevava, inoltre, che una sanzione così grave ed invasiva può essere posta solo a carico dell'effettivo trasgressore, in base alle comuni regole elaborate dalla giurisprudenza costituzionale in materia di «bilanciamento di interessi», per cui la decurtazione dei punti dalla patente trova giustificazione nella «pericolosità sociale del trasgressore», che pone materialmente in essere la condotta vietata dal codice della strada.

La previsione normativa avrebbe, pertanto, una preminente funzione di impedire ai soggetti, che si rilevano pericolosi alla guida del veicolo, di arrecare danni a terzi. Se tale è la funzione dell'istituto, la norma dovrebbe consentire al proprietario, quantomeno, di dimostrare che egli non si trovasse alla guida del veicolo nel giorno e tempo dell'accertamento.

Eccepiva, ancora, l'illegittimità dello stesso art. 126-*bis* per violazione dell'art. 27 Cost. in quanto la sanzione amministrativa personale deve, necessariamente, esser rispettosa dei principi generali del diritto penale che traggono la propria origine dall'art. 27 Cost. secondo cui la responsabilità penale è personale, principio dal quale discendono gli artt. 40 e 42 c.p. pur se cronologicamente anteriori alla Carta.

Da tali norme deriva, *ope legis*, che la sospensione della patente, come anche la decurtazione dei punti disposta dall'art. 126-*bis*, consistono in sanzioni personali di tipo cautelare che possono essere comminate per i principi sopra esposti, solo al trasgressore diretto.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Cortona nulla opponeva in merito alle eccezioni e si rimetteva alla decisione del giudice.

Considerato che

La questione sollevata dalla ricorrente appare non manifestamente infondata non solo per i motivi dedotti ma, altresì, a parere di questo giudice di pace, per il contrasto insanabile che lo stesso art. 126-bis del codice stradale viene a creare con l'art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione...) e, ancora, con gli artt. 18, 20, 21 e 23, legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd. (Tutela dei dati personali) la cui violazione comporta persino le conseguenze del risarcimento del danno, ove i dati personali siano comunicati senza il consenso dell'avente diritto.

Ritenuto che

La pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., è rilevante ai fini della decisione e la questione di legittimità costituzionale in proposito sollevata dal ricorrente, non è manifestamente infondata, tranne quella relativa all'art. 16 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nel ricorso, dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche dalla legge 1° agosto 2003, n. 241 (G.U. n. 186 del 12 agosto 2003) per violazione degli artt. 3, 24, 27 Cost. e per contrasto con gli artt. 40 e 42 del codice penale, per quanto in motivazione.

Rimette d'ufficio alla Corte costituzionale anche la questione relativa alla legittimità del citato art. 126-bis in relazione agli artt. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché 18, 20, 21 e 23, legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd. e integrazioni.

Dispone la sospensione del procedimento, fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza venga notificata:

- 1) alle parti costituite in giudizio;*
- 2) comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri;*
- 3) comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;*

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, unitamente agli atti e documenti di causa e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni.

Cortona, addì 20 maggio 2004

Il giudice di pace: MAIORCA

04C1161

N. 849

Ordinanza del 7 luglio 2004 emessa dalla Corte di appello di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Casa della Pasta di Aragno Mario & C. S.n.c. ed altro contro Vezzolla Sabrina

Lavoro (Rapporto di) - Lavoratori subordinati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza garanzia di stabilità - Crediti retributivi sorti da precedenti rapporti di lavoro con lo stesso datore - Sospensione della prescrizione - Esclusione secondo il «diritto vivente» - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

- Cod. civ., art. 2948, n. 4.
- Costituzione, art. 36.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato all'odierna udienza del 7 luglio 2004 la seguente ordinanza nelle cause riunite iscritte ai nn. 1459+1460/2002 del R.G. promosse da: Casa della Pasta di Aragno Mario & C. s.n.c., in persona del socio amministratore sig. Mario Aragno, elettivamente domiciliata in Genova, via Galata 36/4, presso lo studio del-

l'avv. Rodolfo Bozzo che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto d'appello e Aragno Fabrizio, elettivamente domiciliato in Genova, via Galata 36/4, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Bozzo che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto d'appello;

Contro Vezzolla Sabrina, rappresentata e difesa, in forza di procura stesa a margine della memoria difensiva in questo grado, dall'avv. Sergio Acquilino e dall'avv. Monica Becchino del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica n. 1/13, presso la persona e nello studio dell'avv. Roberto Faure, appellata.

Vista la propria sentenza non definitiva pronunciata in data 18 febbraio 2004 con la quale ha accertato che tra Vezzolla Sabrina e Aragno Fabrizio sono intercorsi due distinti rapporti di lavoro subordinato dal 9 settembre 1988 all'8 luglio 1989 e dal 5 agosto 1991 al 21 aprile 1995; rilevato che la causa prosegue per la decisione dell'appello in ordine alla pronuncia di condanna dell'Aragno al pagamento delle differenze retributive, considerata la diversa determinazione temporale dei due rapporti di lavoro rispetto a quanto accertato dal primo giudice;

Considerato che l'appellante Aragno ha riproposto fra i motivi di impugnazione la eccezione prescrizione dei crediti vantati con riferimento al periodo anteriore al 31 marzo 1993 (quinquennio anteriore alla costituzione in mora del 31 marzo 1998), e che tale eccezione, se accolta, condurrebbe a ritenere interamente prescritti i crediti sorti in relazione al primo rapporto lavorativo intercorso fra il 9 settembre 1988 e l'8 luglio 1989;

Considerato che, viceversa, essendo pacifico in causa che nessuno dei due rapporti è stato caratterizzato dalla garanzia di stabilità del posto di lavoro, per cui durante la loro esecuzione la prescrizione non è decorsa, accogliendo la tesi sostenuta dal primo giudice circa la sospensione del decorso della prescrizione dei crediti maturati in forza del primo rapporto durante la esecuzione del secondo rapporto, l'eccezione in esame dovrebbe essere integralmente respinta;

Ritenuto, pertanto, che è rilevante in causa la questione se un ulteriore rapporto di lavoro intercorso fra lo stesso datore e lo stesso prestatore è idoneo a sospendere il decorso della prescrizione anche dei crediti sorti in relazione ad un precedente diverso e cessato rapporto di lavoro fra i medesimi soggetti, e che venga a maturazione durante tale secondo rapporto;

Considerato che deve ritenersi principio di diritto vivente, alla luce dell'orientamento assunto dalla Corte di cassazione, dapprima a sezioni unite, e poi confermato nelle successive pronunce a sezioni semplici, l'assunto secondo il quale il successivo rapporto di lavoro subordinato non ha alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione dei crediti sorti in virtù di un precedente rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti: ed infatti la suprema Corte a ss.uu. con la sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003 ha statuito «Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo — ai fini della decorrenza della prescrizione — i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste». Per quanto il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite faccia riferimento alla irrilevanza «degli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo», dal corpo della motivazione si evince altresì che la suprema Corte ha inteso affermare anche la irrilevanza, ai fini sospensivi della prescrizione, del successivo rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le stesse parti, là ove, esaminando la questione con riferimento ai contratti stagionali in agricoltura, ha affermato che «la prescrizione decorre durante l'arco temporale comprendente i rapporti plurimi stagionali ciascuno dei quali si sia esaurito con il compimento dell'attività lavorativa con la conseguenza che durante lo svolgimento di ciascuno di essi decorre la prescrizione relativa ai diritti derivanti da precedenti e cessati rapporti di lavoro». Ed inoltre, benché nella citata sentenza la Corte di cassazione abbia affrontato il tema in questione con riferimento alla pluralità di contratti di lavoro a termine legittimi, tuttavia il principio affermato pare doversi applicare, stante la *eadem ratio*, anche all'ipotesi di successione fra le stesse parti di più contratti sorti a tempo indeterminato: significative, al riguardo, sono le circostanze, da un lato, che la suprema Corte, nel dare conto dei diversi orientamenti che era chiamata a comporre, ha ricordato l'estensione del principio di non decorrenza del termine prescrizione alla intera durata di rapporti plurimi e successivi, ad opera di alcune pronunce le quali — intervenendo su ipotesi di successione di contratti a tempo indeterminato ovvero di successione di contratti a tempo indeterminato a contratti a termine — hanno affermato che la prescrizione, pur iniziando a decorrere dalla maturazione del credito ovvero dalla cessazione del rapporto in relazione al quale è sorto il credito, non può giungere a maturazione se nel frattempo intervenga un nuovo rapporto tra le stesse parti non assistito da stabilità, nel quale caso la prescrizione inizierà a decorrere *ex novo* dalla cessazione di tale successivo rapporto (*cf.* Cass. 22 febbraio 1995

n. 2020; Cass. 21 febbraio 1985 n. 1581); dall'altro alto, che la successiva giurisprudenza della Corte, richiamando il precedente costituito dalla citata sentenza a ss.uu. n. 575/2003, lo ha espressamente esteso all'ipotesi di più contratti a tempo indeterminato estintisi per recesso (Cass. sez. lavoro n. 19351/2003);

Ritenuto che con riferimento alla disciplina normativa applicabile al caso in esame (art. 2948, nn. 4 cod. civ.), così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a ss.uu. e a Sezioni semplici, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 36 della Costituzione, per le stesse argomentazioni già adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1966;

Considerato che nella predetta pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità della citata norma del codice civile (unitamente agli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella parte in cui, nei rapporti di lavoro subordinato non caratterizzati dalla «resistenza» tipica del rapporto di impiego pubblico, consente il decorso della prescrizione durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, in quanto il timore del lavoratore di essere licenziato costituisce un ostacolo materiale (dovuto alla situazione psicologica di sudditanza) che impedisce di far valere il dritto alla retribuzione, creando così un situazione del tutto analoga a quella della rinuncia, la cui invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione;

Ritenuto che la *ratio* della predetta declaratoria di incostituzionalità si ripresenta del tutto identica nell'ipotesi all'esame di questa Corte d'appello, posto che nel caso di successione fra le stesse parti di più contratti a tempo indeterminato non caratterizzati dalla stabilità del posto di lavoro, la condizione psicologica del lavoratore, durante i contratti successivi, è caratterizzata dal medesimo *metus* nei confronti del datore a fronte della possibilità di essere licenziato, sia che il lavoratore intenda far valere diritti sorti dal rapporto in corso di esecuzione, sia che intenda far valere diritti sorti in un precedente rapporto di lavoro subordinato e che vengano a maturazione durante la permanenza del vincolo di subordinazione, seppure in forza di un nuovo contratto; non si vede, infatti, come possa sostenersi che il dipendente si trovi, contestualmente, in condizioni di sudditanza psicologica in relazione ai crediti sorti dal rapporto in corso, e non lo sia, viceversa, per i crediti sorti in un precedente rapporto, dato che la fonte del *metus*, cioè il timore di essere licenziato, è assolutamente identica in entrambe le situazioni.

Rilevato, per le considerazioni sopra esposte, che non è possibile adottare una interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto la stessa si porrebbe in insanabile contrasto con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di cassazione, che ha affrontato *ex professo* il tema in esame a sezioni unite proprio per fornire un orientamento univoco;

Che, pertanto, è rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4 codice civile nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le medesime parti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1 della deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Sospende il giudizio;

Dispone che la cancelleria trasmetta la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Manda alla cancelleria di trasmettere alla Corte costituzionale la presente ordinanza, gli atti del processo e la prova delle avvenute comunicazioni di cui sopra.

Genova, addì 7 luglio 2004

Il Presidente estensore: DIOMEDA

N. 850

*Ordinanza del 6 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004)
emessa dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Bouazizi Sami Ben Houcine*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso che in data 5 novembre 2003 alle ore 16, Bouazizi Sami Ben Houcine, nato in Tunisia l'8 settembre 1983 è stato tratto in arresto per il reato p. e p. dell'art. 14 comma 5-*ter* d. lgs. n. 286/1998 perchè senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio di Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia in data 23 settembre 2003, ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data odierna, 6 novembre 2003 Bouazizi Sami Ben Houcine è stato presentato davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare;

Osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della P.G. per il reato di cui all'art 14 comma 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma primo, c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma secondo c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14 comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies* legge cit. per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestata per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189.

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ordina la immediata scarcerazione dell'arrestato se non detenuto per altre cause.

Dolo, addì 6 novembre 2003

Il giudice ordinario di tribunale: TANCREDI

NN. 851 e 852

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 12 febbraio e il 2 marzo 2004 (pervenute alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Shottel Jorge (r.o. 851/2004) e Yuskiv Bohdan (r.o. 852/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso che in data 12 febbraio 2004 alle ore 2,05, Shottel Jorge, nato a Caracas (Venezuela) il 15 dicembre 1976, sedicente, veniva tratto in arresto per il reato p. e p. dall'art 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni cinque, impartitogli dal Questore di Venezia con provvedimento del 16 maggio 2003 (erroneamente indicato dal p.m. come ordine del 28 settembre 2001) ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo di legge; accertato in Mira il 12 febbraio 2004;

che in data odierna, 12 dicembre 2003, Shottel Jorger è stato presentato davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare;

che la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*ter* e *quinquies* d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod. nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo Cost.. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380 comma 1 c.p.p.) e nei casi (art. 380 comma secondo c.c.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma secondo, c.c.p.) individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura cautelare coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. terzo Cost..

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14 comma 5-*quinquies* legge cit, per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g. legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dolo, addì 12 febbraio 2004

Il giudice: DE CURTIS

N. 853

*Ordinanza del 6 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004)
emessa dal Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Dona Mesy*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso che in data 5 marzo 2004 alle ore 3,30 Dona Masy è stata tratta in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartita dalla Questura di Venezia in data 5 novembre 2003 ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data odierna, 6 marzo 2004, ore 10, è stata presentata davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 268/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestata, il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo della Cost.. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrono i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione.

Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto

viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà.

L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerato, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto, obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost..

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, legge cit., per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ordina l'immediata scarcerazione dell'arrestata se non detenuta per altra causa.

Dolo, addì 6 marzo 2004

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

N. 854

Ordinanza dell'11 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) emessa dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Palacios Montes Xavier Adriano ed altra

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso che in data 11 marzo 2004, alle ore 1,30, Palacios Montes Xavier Adriano, nato a Los Rios Baba (Ecuador) il 16 novembre 1965, dimorante in Milano, via Roberto Cozzi n. 5, Frank Sera, nata a Mali il 26 luglio 1978, entrambi sedicenti, venivano tratti in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 5, loro rispettivamente impartito, ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo di legge, dal questore di Vicenza con provvedimento del 5 dicembre 2003, notificato in pari data, quanto al Palacios Montes e dal questore di Venezia con provvedimento del 3 dicembre 2004, notificato in pari data, quanto alla Frank. Accertato in Mira l'11 marzo 2004;

che in data odierna, 11 marzo 2004, i succitati arrestati sono stati presentati davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio degli arrestati il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare;

che il difensore degli arrestati si è rimesso al giudice quanto alla convalida dell'arresto eseguito nei confronti della Frank mentre si è opposto alla convalida con riferimento al Palacios Montes, sussistendo un giustificato motivo che esclude il reato a sostegno del quale ha prodotto due documenti; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo, Cost.

L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale.

È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà.

L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura cautelare coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinqies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost..

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinqies*, legge cit., per violazione degli artt. 3 e 13, comma 3, Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione degli arrestati per oggettiva impossibilità di emettere nei loro confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

Con particolare riferimento alla posizione dell'arrestato Palacios Montes si osserva che la copia di ricevuta di versamento in conto corrente postale dd. 10 ottobre 2002 in favore dell'INPS è insufficiente in quanto risalente a ben due anni or sono e non accompagnata dalla ulteriore documentazione a sostegno, mentre la copia della richiesta di permesso di soggiorno datata 15 maggio 2003 non reca alcun timbro di ricezione da parte della prefettura ricevente. Ciò preclude che allo stato possa ritenersi integrato il giustificato motivo che escluderebbe il reato contestato all'arrestato con conseguente necessità di valutare la legittimità costituzionale della norma che prevede l'arresto obbligatorio anche nei suoi confronti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies*, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;*

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dolo, addì 11 marzo 2004

Il giudice: DE CURTIS

NN. 855 e 856

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 17 e 19 marzo 2004 (pervenute alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Safarou Aleh (r.o. 855/2004); Mostafa Kharbouchi (r.o. 856/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso, che in data 16 marzo 2004, alle ore 23, Safarou Aleh è stato tratto in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Bologna in data 26 gennaio 2004 ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data odierna, Safarou Aleh è stato presentato davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13 comma terzo Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, legge cit., per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo Ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla P.G., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di Legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dolo, addì 17 marzo 2004

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

NN. 857 e 858

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 27 e 30 marzo 2004 (pervenute alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Subi Sandra (r.o. 857/2004); Naili Ridha (r.o. 858/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso, che in data 26 marzo 2004, alle ore 12.50, Subi Sandra, nata in Nigeria l'11 aprile 1983, sedicente, veniva tratta in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14 comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998, perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni cinque, impartitogli dal Questore di Padova con provvedimento del 9 ottobre 2002, notificato in pari data, ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo di legge; accertato in Dolo il 26 marzo 2004;

che in data odierna 27 marzo 2004, Subi Sandra è stata presentata davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinqies* d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinqies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies* legge cit., per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dolo, addì 27 marzo 2004

Il giudice: DE CURTIS

N. 859

Ordinanza del 1° aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 2004) emessa dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Tutu Dansu ed altra

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

Premesso che in data 1° aprile 2004, Tutu Dansu, nato in Ghana il 14 febbraio 1983, residente in Jesolo (Venezia), Obanor Sandra, nata in Nigeria il 22 marzo 1984, residente in Brescia, venivano tratte in arresto per il reato p.e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, perchè senza giustificato motivo si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni cinque, loro rispettivamente impartito, ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo di legge dal questore di Venezia con provvedimento del 21 febbraio 2003 per Tutu Dansu e dell'11 marzo 2004 per Obanor Sandra, notificato in entrambe;

che in data odierna 1° aprile 2004 le due succitate arrestate sono state presentate davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio delle arrestate il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare;

che i difensori hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*ter* e *quinquies* d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 13 Cost.;

Osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo Cost.. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art.14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla, p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitivo deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura cautelare coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies* legge cit., per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo Ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla P.G., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 13, comma primo lett. b), legge 30 luglio 2002 n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ordina l'immediata scarcerazione delle arrestate se non detenute per altre cause.

Dolo, addì 1° aprile 2004

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

NN. 860 e 861

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 20 e 21 aprile 2004 dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Princewill Nah (r.o. 860/2004); Uhunmangho Monday (r.o. 861/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che in data 19 aprile 2004, alle ore 11,40 Princewill Nah, è stato tratto in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia in data 4 marzo 2004 ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data odierna, Princewill Nah è stato presentato davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. 286/1998 e succ. mod. nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, terzo comma Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al terzo comma una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per

ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancite dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, legge cit., per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 introdotto dall'art. 13, comma primo, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ordina l'immediata scarcerazione dell'arrestato se non detenuto per altre cause.

Dolo, addì 20 aprile 2004

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

N. 862

*Ordinanza del 23 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo
nel procedimento penale a carico di Coman Catalina ed altre*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel procedimento penale n. 15317/2003 RGNR e n. 200983/2003 RG, letta la comunicazione della cancelleria della Corte costituzionale del 17 febbraio 2004, revoca le ordinanze del 19 novembre 2003 nei confronti di Coman Catalina, Stefu Monica e Stirbu Maria e pronuncia contestualmente la seguente ordinanza.

Premesso che in data 19 novembre 2003 alle ore 7 Coman Catalina, Stefu Monica e Stirbu Maria nate in Moldavia venivano trattate in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data 19 novembre 2003 le suddette arrestate venivano presentate davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto chiedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere.

O S S E R V A

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod. nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della P.G. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, terzo comma Cost.

L'art. in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma 3 una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1, c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2, c.p.p.) individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale.

È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto o in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce, infatti, che quando il p.m. ritiene di dover richiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene, pertanto, che l'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve, pertanto, essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli articoli 3 e 13, comma 3, Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, primo comma, lett. b) legge 30 luglio 2002, n. 189.

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ordina l'immediata scarcerazione delle arrestate, se non detenute per altre cause.

Dolo, addì 23 aprile 2004.

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

N. 863

*Ordinanza del 27 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo
nel procedimento penale a carico di Musaj Rraman*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che in data 26 aprile 2004 alle ore 16,35 Musaj Rraman, è stato tratto in arresto per il reato p.e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, perchè senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia datato 7 ottobre 2003 ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data odierna, Musaj Rraman è stato presentato davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, terzo comma Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al terzo comma una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p., stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene perianto che l'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, legge cit. per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, primo comma, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ordina l'immediata scarcerazione dell'arrestato se non detenuto per altre cause.

Dolo, addì 27 aprile 2004

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

NN. da 864 a 869

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse l'11 e il 15 maggio, il 7 e il 28 giugno, il 9 luglio 2004 dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: ABD Haralend Kerim (r.o. 864/2004); Yanac Rodriguez Job Mer Josue (r.o. 865/2004); BougattaOui Mustapha (r.o. 866/2004); Abdeslam Tarek (r.o. 867/2004); Mitrovic Dragan (r.o. 868/2004); Udrea Andra (r.o. 869/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 6291/04 r.g.n.r. e n. 200084/04 r.g.

Premesso che in data 8 maggio 2004 alle ore 23,15 Abd Haralend Kerim veniva tratto in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 perchè senza giustificato motivo si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo in data 12 marzo 2004;

che in data 11 maggio 2004 le suddette persone arrestate venivano presentate davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto non chiedendo l'applicazione di alcuna misura cautelare in carcere relativamente alla fattispecie di reato sopra indicata e contestata;

O S S E R V A

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod. nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della P.G. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dall'art. 13 comma 3 Cost. L'art. in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma 3 una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da Parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale.

È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato da Questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto o in parte della libertà. L'art. 121 disp., att. c.p.p. stabilisce, infatti, che quando il p.m. ritiene di dover richiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene, pertanto, che l'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve, pertanto, essere investita della questione di legittimità dell'art. 14 comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 13, comma 3, Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina l'immediata scarcerazione dell'arrestato, se non detenuto per altre cause.

Dolo, addì 11 maggio 2004

Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI

04C1174

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 1 1 0 *

€ 8,00